

148.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	9243	
Disegni di legge:		
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	9278	
(<i>Presentazione</i>)	9260	
Proposte di legge:		
(<i>Annunzio</i>)	9243	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	9278	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	9243	
(<i>Svolgimento</i>)	9245	
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	9243	
Proposte di legge (Seguito della discussione):		
FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);		
BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467)	9246	
PRESIDENTE	9246	
ALLOCCA	9249	
ANSELMI TINA	9246	
LOBIANCO	9263	
VERGA	9269	
		PAG.
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):		
PRESIDENTE		9279
RAUCCI		9279
SCAINI		9279
Petizioni (Esame):		
PRESIDENTE		9245
BRESSANI, <i>Relatore</i>		9245
Commemorazione del deputato Arturo Michelini:		
PRESIDENTE		9243
RUSSO, <i>Ministro senza portafoglio</i>		9243
Per la discussione di un disegno di legge:		
PRESIDENTE		9280
PAZZAGLIA		9280
Votazione segreta dei disegni di legge:		
Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1968 (secondo provvedimento) (1309);		
Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore (238-228-243)		9260
Ordine del giorno della seduta di domani		9280

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Alessi, Allegri, Dall'Armellina, Di Leo, Foschi, Gerbino, Gunnella, Imperiale, Iozzelli, Marzotto, Napoli, Padula, Reggiani, Russo Ferdinando, Santi, Terranova, Vassalli, Vincelli e Zaccagnini.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BRONZUTO ed altri: « Norme integrative dell'articolo 11 della legge 20 marzo 1968, n. 327 recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (1600);

D'ANTONIO: « Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado » (1601);

GRAMEGNA ed altri: « Disciplina dell'avviamento al lavoro e dell'accertamento dei diritti previdenziali dei lavoratori agricoli » (1602);

MASCOLO ed altri: « Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei medici veterinari impiegati nei piani di risanamento di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33 » (1603);

GIOIA e LA LOGGIA: « Ulteriore finanziamento per il completamento dei lavori previsti per la circonvallazione ferroviaria di Palermo » (1604).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del Regolamento — la data di svolgimento.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata da quella IV Commissione permanente:

COVELLI; DURAND DE LA PENNE; SCARASCIA MUGNOZZA e DE MEO; BOLDRINI ed altri; MICHELINI ed altri: « Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia » (97-106-415-450-500-B).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione permanente che già l'ha avuta in esame.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Le Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti) hanno deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti:

LONGONI: « Ulteriore proroga al 1° luglio 1974 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (833);

ALPINO ed altri: « Proroga al 1° luglio 1971 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge 26 giugno 1964, n. 434 » (1407),

ad esse assegnati in sede referente, siano loro deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Commemorazione
del deputato Arturo Michelini.**

PRESIDENTE. (Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo). Onorevoli colleghi, dinanzi alla morte ogni ostilità politica deve tacersi. E soprattutto chi reca in sé una vigorosa fede sa con sincera commozione inchinarsi dinanzi alla salma di un avversario,

Per altro, quando si occupa questo seggio non ci si può considerare in contrasto politico con alcun membro di questa Assemblea.

Con tale animo ci inchiniamo dinanzi alla morte improvvisa del collega Arturo Michelini.

Un male inesorabile lo aveva colpito nel dicembre del 1967 ed egli lo aveva sopportato con coraggio e sembrava che la sua forte e ancora giovane fibra avesse prevalso, pur attraverso atroci sofferenze.

Alcuni giorni orsono aveva chiesto di vedermi per ringraziarmi del mio interessamento durante il periodo della sua malattia e per la mia partecipazione al grave recente lutto che l'aveva colpito negli affetti familiari con la scomparsa della moglie amatissima. Mi trovai di fronte un uomo fisicamente ancora forte, ma spiritualmente abbattuto, perché non poteva rassegnarsi alla perdita della compagna di sua vita, che devota era rimasta al suo fianco sino alla morte.

Mi disse che avrebbe lasciato Roma per trovare riposo e serenità nella pace dell'isola di Ponza. Ed invece il male tremendo risorse violento e stroncò per sempre la sua vita il 15 giugno.

Ed oggi, onorevoli colleghi, compio il triste dovere di ricordarlo a voi.

Arturo Michelini era nato a Firenze il 17 febbraio 1909. A Firenze aveva trascorso gli anni di studio fino al conseguimento del diploma di ragioniere. Si era poi trasferito a Roma dove, proseguendo negli studi economici, si era dedicato ai problemi assicurativi. Ufficiale dei granatieri, partecipò alla seconda guerra mondiale, conseguendo sul campo una medaglia d'argento al valor militare.

Nel dopoguerra iniziò la sua attività politica, e precisamente il 26 dicembre 1946 quando, insieme ad altri amici, fondò il Movimento sociale italiano. Partecipò alla campagna elettorale per il primo Parlamento repubblicano e fu eletto nel collegio di Roma, che lo confermò ininterrottamente nelle successive consultazioni.

Fece parte della Commissione della Presidenza del Consiglio e degli interni; della Giunta delle elezioni ed ultimamente della Commissione esteri. Pur dedicandosi principalmente alle attività di partito, che lo vide vicesegretario nazionale fino al 1954 e da questa data segretario nazionale, non volle mai trascurare il suo impegno di deputato, attraverso la presenza ai dibattiti parlamentari e con la presentazione di progetti di legge riguardanti problemi che interessavano vasti settori del popolo italiano.

Era un oratore scarno, essenziale, completo, di rara efficacia, che rifuggiva dalla retorica.

Ma quello che desidero ricordare del collega Arturo Michelini è soprattutto la figura umana, l'uomo, cioè, fuori della polemica politica. Egli per la sua sincerità e lealtà trovava simpatia e rispetto anche fra gli oppositori.

Lo scanno lasciato vuoto da un collega scomparso è sempre causa di turbamento per noi; e non importa se esso sia stato occupato da un correligionario o da un oppositore. Così, con parole sincere, senza ipocrisia condannabile sempre, ma soprattutto quando si esterna parlando di uno scomparso, ho voluto ricordare a voi tutti, onorevoli colleghi, il collega Arturo Michelini.

Rinnovo alle due figliole dello scomparso ed al gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano il cordoglio già espresso a nome mio personale e di voi tutti. (*Segni di generale consentimento*).

RUSSO, Ministro senza portafoglio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, Ministro senza portafoglio. Con viva commozione, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo a nome del Governo alle nobili parole con le quali il Presidente della nostra Assemblea ha ricordato il collega Arturo Michelini, immaturamente scomparso.

L'onorevole Michelini, eletto per la prima volta nel 1948, è stato deputato ininterrottamente per cinque legislature e ha retto per lunghi anni la segreteria generale del Movimento sociale italiano. Nella sua attività egli ha saputo unire la ferma difesa delle proprie idee ad una profonda umanità, il che gli ha consentito di mantenere rapporti di cordiale colleganza anche con avversari politici. Pur efficace, la sua polemica non trascese mai sul piano personale e non incrinò rapporti di personale amicizia che gli erano particolarmente cari.

Di lui ricordiamo, in questo momento di dolore, la lunga attività di parlamentare, di *leader* politico, il valore del combattente e dell'invalido di guerra.

Arturo Michelini era da tempo assente dalla nostra Assemblea e dalla vita politica. Una grave malattia ne aveva segnato la inesorabile condanna. Egli affrontò questo triste periodo con lo stesso coraggio con cui superò

altri momenti difficili della sua esistenza. Negli ultimi mesi, mentre egli stesso con fede seguiva il fatale progredire della propria malattia, l'improvvisa scomparsa della moglie lo colpì nel profondo e ne anticipò in qualche misura la fine terrena.

Onorevoli colleghi, il Governo rivolge il suo saluto commosso all'oppositore intransigente ma leale e rinnova la espressione del suo cordoglio alla famiglia, al gruppo parlamentare e al partito del Movimento sociale italiano, di cui Arturo Michelini è stato per lunghi anni guida appassionata.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

ALPINO, PROTTI, BIONDI, DEMARCHI, ALESSANDRINI e PAPA: « Rimborso da parte dei comuni delle partite d'imposta non dovute sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili » (561);

ALPINO, DEMARCHI, BIONDI e ALESI: « Modifica all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, sulla registrazione dei contratti di locazione pluriennali » (1074);

DE' COCCI: « Disposizioni sull'imposta di conguaglio per quanto attiene all'importazione di " rotative per la stampa dei giornali " » (1191);

CURTI, LONGO PIETRO e GUNNELLA: « Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per costituire un fondo di finanziamento per la ricerca applicata » (1394);

ALESSANDRINI e DURAND DE LA PENNE: « Agevolazioni ed esenzioni fiscali in favore dell'Istituto romano per i ciechi di guerra » (1406).

Esame di due petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di due petizioni. La prima (n. 1) è del signor Tangaro Vincenzo, da Napoli, il quale chiede ulteriori provvedimenti di pensione a favore dei dipendenti statali perseguitati dal fascismo. La seconda (n. 7) è del signor Tombaresi Antonio, da Roma, il quale chiede un provvedimento di revisione sulla epurazione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bressani.

BRESSANI, *Relatore* La petizione n. 7 ha un contenuto più ampio e comincio quindi da essa. Tale petizione mira a sollecitare iniziative del Governo al fine di ottenere una revisione della normativa in vigore concernente i lavoratori licenziati, dispensati dal servizio, comunque allontanati dal posto di lavoro, danneggiati nel rapporto di lavoro in qualsiasi tempo per vicende d'ordine politico e quindi con motivazioni d'ordine politico.

La petizione n. 1 ha un contenuto parzialmente identico, più ristretto rispetto a quello della precedente, perché concerne unicamente lavoratori perseguitati dal regime fascista e quindi danneggiati nel loro rapporto di lavoro da provvedimenti di quel regime.

La I Commissione, esaminate le due petizioni, raccomanda caldamente alla Camera, all'unanimità, la presa in considerazione di queste due istanze per la loro trasmissione al Governo, affinché il Governo assuma le iniziative legislative che riterrà opportune al riguardo.

PRESIDENTE. La Commissione propone, dunque, che la Camera deliberi, ai sensi dell'articolo 109 del regolamento, la trasmissione delle due petizioni al Governo per le eventuali iniziative che quest'ultimo intendesse assumere al riguardo.

Pongo in votazione la proposta della Commissione.

(È approvata).

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1968 (secondo provvedimento) » (*approvato dal Senato*) (1309);

« Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore » (238-228-243).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1); Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Fortuna ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio; Baslini ed altri: Disciplina dei casi di divorzio.

È iscritta a parlare la onorevole Tina Anselmi. Ne ha facoltà.

ANSELMI TINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il progetto di legge per introdurre il divorzio nel nostro paese pone davanti a noi tutto il tema della famiglia, del suo valore e della sua funzione nella società di oggi e per l'uomo di oggi, dei suoi problemi e di quali responsabilità incombono su noi legislatori per dare ad esso una valida e moderna risposta.

Discutere del divorzio senza aver cercato di chiarire a noi stessi questo quadro generale, significa porci nella condizione di quel medico che volesse curare una malattia (perché tale è riconosciuta da tutti la disgregazione della famiglia) e proponesse una terapia senza aver fatto una diagnosi adeguata delle cause che sono all'origine del male, della cura preventiva che è opportuno prestare, e soprattutto senza aver controllato se il medicinale che si vuole somministrare non sia nella realtà un trasmettitore dell'infezione.

In verità, il tema della famiglia è un tema di grande rilevanza, non solo morale, ma anche civile e politica, e come tale è affrontato dalla democrazia cristiana senza alcuna pregiudiziale di ordine religioso. Nessuno può perciò accusarci di intolleranza. Noi non vogliamo infatti imporre ai non cattolici, attraverso le leggi dello Stato, la nostra concezione religiosa del matrimonio: proprio perché siamo democratici la nostra milizia politica si traduce in un impegno a costruire lo Stato democratico, uno Stato cioè garante dei diritti e delle libertà di ogni cittadino. Rifiutiamo perciò l'accusa di avere una concezione integralista e quindi di coltivare l'illusione che i valori per noi più significativi possano o debbano essere portati nella società per mezzo di uno Stato ideologicamente caratterizzato come Stato cristiano. Sappiamo che i valori sono dalla Chiesa affidati alla coscienza dell'uomo e sta all'uomo incarnarli nella sua vita, trasmetterli alla società. Lo Stato in quanto tale deve rispet-

tarli e recepirli, ma non imporli. Del resto il rifiuto di questa concezione di uno Stato ideologicamente caratterizzato è la ragione di fondo della nostra battaglia contro tutti i tentativi che in questa direzione sono avvenuti e avvengono. È la ragione della nostra opposizione allo Stato fascista, allo Stato nazista, allo Stato comunista. Noi crediamo, cioè, nel valore del pluralismo culturale e concepiamo il momento di crescita della società come un momento di libertà.

L'ordinamento giuridico dello Stato deve, come un abito, essere aderente al corpo sociale in modo esemplare, ma non accettiamo certo la concezione che è al fondo di tutte le ideologie totalitarie di una società i cui valori ed i cui modelli di sviluppo sono dettati dallo Stato secondo una visione aprioristicamente fissata che ignora la libertà dell'uomo e che perciò lo deforma entro gli schemi in cui la stessa società viene imprigionata. Sta qui l'errore e il limite storico di tutti gli Stati ideologicamente caratterizzati. E su questo terreno che le ideologie politiche non rispettose dell'uomo e del pluralismo sociale sono costrette ad evolversi o ad inventare forme sempre più oppressive di dominio.

Il cattolico democratico, sia come singolo sia nelle forme organizzate della vita politica, si pone invece di fronte i problemi legislativi come cittadino dello Stato al pari di ogni altro per ricercare il bene della comunità civile, di cui è membro, offrendole il contributo delle sue idee, del suo lavoro, della sua attiva e responsabile partecipazione. Perciò abbiamo sempre rifiutato, come democratici cristiani, quanto alcuni di parte sia laicista sia cattolica ci avevano offerto come possibile via di compromesso: mantenere fermo il principio della indissolubilità del matrimonio per i cattolici e ai non cattolici consentire una legislazione divorzista. Come cittadini impegnati nella politica non ci chiediamo infatti che cosa le leggi dello Stato debbano consentire di privilegio ai cattolici o di trattamento differenziato, ma vogliamo rispondere ad un preciso interrogativo: e cioè se la famiglia e il matrimonio sul quale essa si fonda abbiano rilevanza solo nella sfera della vita privata della persona, o siano una realtà che ha anche un interesse sociale, tale da legittimare una normazione giuridica di essa. E in questo caso dobbiamo chiederci anche quali siano i principi e le finalità che dovranno presiedere all'intervento legislativo dello Stato.

Vogliamo perciò che il dibattito sul divorzio sia sottratto alla strumentalizzazione politica e ricondotto alle sue dimensioni, che sono

quelle di una riflessione seria sul ruolo della famiglia nella società di oggi. Se i presentatori dell'attuale progetto per introdurre il divorzio a questa linea si fossero tenuti, io credo che un discorso ben più serio ed utile si sarebbe avviato in quest'aula; non saremmo di fronte oggi ad una iniziativa legislativa che ignora quanto giuristi, sociologi e politici hanno ricavato in altri paesi dall'applicazione di leggi divorziste. Il nostro discorso si sarebbe mosso con maggiore aderenza allo spirito e ai contenuti con i quali i costituenti hanno legiferato sulla famiglia, non si sarebbe così maldestramente innalzato di nuovo quello storico steccato che noi democratici cristiani abbiamo subito ma che per parte nostra vogliamo sia abbattuto, per quelle esigenze di sviluppo democratico e civile del nostro paese che devono stare a cuore anche alle forze che come noi si richiamano agli ideali di libertà.

Una prima riflessione va quindi fatta in riferimento alla Costituzione e alla risposta che essa dà sul tema della famiglia in relazione al bene comune. La Costituzione, riconoscendo la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non solo riconosce la preesistenza della famiglia rispetto allo Stato, ma mette in rilievo anche l'incidenza che tale fatto ha in ordine allo sviluppo della persona ed alla realizzazione del bene comune che è il fine proprio dello Stato. Lo Stato italiano, perciò, garantisce la famiglia non come pura società di fatto, ma come istituzione. Non è esso Stato la fonte della famiglia, ma solo il garante di essa. Ma quando si dovesse porre a base della famiglia il principio della dissolubilità del matrimonio — tale infatti è il significato del divorzio, anche del cosiddetto « piccolo divorzio » —, la famiglia cessa di esistere come istituzione, essa non è nulla di più di una convivenza temporanea, la cui durata è affidata alla volontà soggettiva revocabile, legata solo al perdurare dei sentimenti o dei motivi che hanno portato al matrimonio. Una tale posizione rivela una concezione assolutamente privatistica della famiglia, in contrasto con la concezione personalistica e comunitaria che anima tutta la nostra Costituzione; in tal senso quindi il divorzio è sostanzialmente, prima ancora che giuridicamente, anticostituzionale. Esso, ancora, è in contrasto con l'esperienza che ci conferma costantemente quanto sia profonda la rilevanza sociale della famiglia e come essa costituisca una condizione essenziale per lo sviluppo della persona e per l'equilibrato svolgersi della vita sociale.

Occorre dire dunque che questa spinta divorzista è espressione di una arretrata concezione individualistica e borghese, figlia di un'epoca assai scarsamente sensibile a quei valori di solidarietà e di impegno comunitario ai quali giustamente oggi ci si richiama sul piano dei rapporti sociali e dei rapporti politici, anche internazionali. È dunque la concezione divorzista ad essere in ritardo rispetto ai tempi nuovi che reclamano, sotto ogni profilo, la capacità della persona a far coincidere la libertà con l'impegno a realizzare il bene comune. Non è possibile il realizzarsi di questo spirito comunitario se la persona non si è educata a questa capacità di comprensione, di responsabilità, di coerenza e di sacrificio, e se tale capacità non sa esercitare nel rapporto più essenziale e totale che essa può porre in essere. In ritardo non siamo noi, giacché affermiamo una concezione coerente sul piano dell'impegno della persona verso se stessa e verso la comunità; in ritardo sono coloro che, in un mondo come il nostro, in cui fin troppo visibile è il costo che paghiamo all'exasperazione egoistica, non sentono l'esigenza di una modifica di tendenza, a cominciare proprio dal modo di concepire la famiglia. Non a caso oggi vi è una riscoperta della famiglia, del suo valore e della sua funzione, e questa riscoperta avviene prevalentemente nelle società economicamente sviluppate, anche se di diverso orientamento culturale ed ideologico e con una diversa organizzazione della struttura economica e politica.

Tale riscoperta avviene da parte dei sociologi, degli psicologi, dei legislatori, dei politici e deriva da una valutazione dell'uomo e dei problemi che oggi lo investono come singolo e come membro di una comunità, perché oggi occorre garantire all'individuo la capacità e la possibilità di essere persona: la capacità cioè di comunicare, di entrare in rapporto con gli altri in un mondo, come quello contemporaneo, in una società, come sta diventando anche quella italiana, che lo sottopone da una parte a un processo di massificazione e dall'altra a un processo di atomizzazione. L'uomo di oggi, pure avendo facilitati i rapporti con gli altri uomini dai mezzi di comunicazione e dalla celerità dei trasporti, è in realtà sempre più solo, poiché vive in una società in cui le tradizionali comunità vanno sparendo, senza che i nuovi fatti associativi siano ancora fatti comunitari. La comunità di vicinato, di quartiere è distrutta nell'anonimo dei nuovi quartieri delle nostre città, tanto che il Mundefor sostiene giustamente che oggi la città,

soprattutto la grande città, dovrebbe essere distrutta per la stessa ragione per cui nel passato gli uomini la costruirono. Non a caso a Milano si è visto dare la precedenza alle vecchie case, quelle con la ringhiera, anche se caratterizzate da servizi inferiori, rispetto alle nuove case popolari, per la fondamentale ragione che mentre nel primo tipo di case uno vive ed appartiene ad una comunità, nell'altro tipo di casa si sente ed è isolato.

Quanto la crisi delle tradizionali comunità pesa oggi sull'uomo? Quanto essa è causa dell'incertezza psicologica ed affettiva, della asocialità che oggi si denunciano come un dato in allarmante aumento nella società contemporanea? Certo siamo tutti convinti che alla persona non basta la famiglia e che vi può essere un isolamento — oggi si direbbe così — televisivo ed automobilistico della famiglia. La famiglia che vogliamo è dunque « luogo di incontro di più generazioni che si aiutano vicendevolmente ad acquisire una saggezza più grande e ad armonizzare i diritti delle persone con le altre esigenze della vita sociale ».

Questa definizione della famiglia, che troviamo nella *Populorum progressio*, è così umanamente vera che credo possa essere accettata anche dai non cattolici. È del resto significativo che nei paesi dell'est, dove l'ideologia marxista imperante concepisce la famiglia come un residuo della società borghese, destinata perciò a scomparire con l'avvento della società socialista, sia oggi in atto tutta una revisione del diritto familiare e della politica per la famiglia, onde recuperarla come elemento essenziale al bene della società.

Se la nostra dunque è una società in trasformazione, noi dobbiamo analizzare quali effetti queste trasformazioni hanno su tutte le istituzioni sociali; e, se abbiamo riconosciuto che la famiglia è nella nostra comunità una società centrale, noi dobbiamo chiederci di che tipo sono queste conseguenze sulla famiglia. Tutti i sociologi sono pronti ad affermare che, in quanto partecipe della problematica familiare, la donna è colei che riceve un contraccolpo maggiore nel suo tradizionale ruolo, così come subiscono forti contraccolpi la posizione dei figli e la posizione dei vecchi.

Per quanto riguarda la donna, è stato giustamente detto che è un grosso errore concepire il lavoro extrafamiliare come unico tipo di lavoro e il lavoro familiare come un non lavoro. Ma è certamente positivo che la donna abbia finito di individuare il proprio ruolo esclusivamente nel seno della famiglia ed anzi oggi interessi extrafamiliari. Tuttavia,

di fronte al problema che oggi si pone di come conciliare per milioni di donne il lavoro extrafamiliare con le responsabilità familiari, noi non abbiamo come società ancora offerto una risposta se non estremamente parziale. Non è certo creando le sale di allattamento, aumentando i servizi, migliorando la legge n. 860 per la lavoratrice madre che noi possiamo dire di aver risolto il problema. Certo abbiamo fatto, facciamo e dobbiamo far questo, ma solo per porre rimedio alle esigenze più scoperte dell'oggi. Ciò che si esige però da noi è una risposta globale, che deve investire le nostre strutture sociali ed economiche, il sistema di sicurezza sociale, la scuola, tutto il pluralismo delle istituzioni. Si tratta, in sostanza, di dare una risposta alle tensioni che ci sono nella famiglia di oggi, creando una società che veramente abbia al suo centro la famiglia come comunità, che dia alla famiglia più poteri, che sia capace di rispondere alle esigenze che la donna ha come persona anche sul piano di una sua più effettiva, e non nominale, partecipazione alla vita sociale.

Su molti di questi temi la democrazia cristiana ha già aperto un dialogo con il paese e su questi temi noi avremmo preferito misurarci con le altre forze politiche. Ma oggi si pone il tema del divorzio come un tema centrale, come la prima risposta da dare a questi problemi, senza avvertire che esso può essere un ulteriore e forse decisivo elemento di disgregazione. E alcune osservazioni ancora vorrei fare sulle conseguenze che da questa legge deriveranno, dal momento che questa legge sembra prendere in considerazione solo l'interesse di chi vuole divorziare e non i diritti e gli interessi di chi subisce il divorzio. In particolare dobbiamo chiederci quale sarebbe la posizione della donna dopo il divorzio.

Dalle indagini fatte nei paesi divorzisti, risulta che il numero più alto di divorzi si ha nell'età dai 20 ai 25 anni e dai 40 ai 45 anni. Nei giovani coniugi la causa prevalente è la immaturità psichica ed affettiva, che li porta a sfuggire alle prime difficoltà matrimoniali. Sono giovani che spesso si sono sposati più per lasciare la famiglia di origine che non per farsene una propria. Al primo divorzio facilmente ne seguono un secondo e un terzo, e la richiesta viene avanzata in misura uguale dall'uomo e dalla donna.

Esaminando invece i dati che riguardano il numero maggiore di divorzi, quelli compresi nella fascia di età che va dai 40 ai 45

anni, noi vediamo che la richiesta viene avanzata prevalentemente dall'uomo.

Qual'è la condizione della donna divorziata? Una inchiesta fatta in Francia (e riportata nel libro *Eva contro Eva*) mette in risalto come la condizione della divorziata sia, da tutti i punti di vista, più grave di quella della vedova. A quarant'anni la donna non si ricostruisce facilmente una vita, né da un punto di vista affettivo né da un punto di vista sociale. Vi è sempre una certa diffidenza verso la divorziata, anche quando questa ha subito il divorzio. Spesso i figli sono affidati alle donne, e alle responsabilità educative si aggiunge il problema economico. Come reinserire nel lavoro extrafamiliare la donna che lo ha lasciato da parecchi anni per dedicarsi completamente alla famiglia? Chi provvede dunque ad essa e ai figli, e quali responsabilità ed oneri devono assumersi i poteri pubblici?

In Italia quale sarebbe la condizione della donna divorziata? Diciamo subito che essa sarebbe ancora più grave. Non essendo richiesto il consenso dell'altro coniuge, né l'accertamento di eventuali responsabilità, quante donne si troverebbero divorziate, con i figli in affidamento, senza alcuna loro colpa? Inoltre all'articolo 5 della proposta di legge si dice: « Con la sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio o con la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto, può essere disposta la corresponsione di un assegno alimentare o di mantenimento a favore di uno dei due coniugi, valutando i motivi a sostegno della statuizione e le condizioni economiche dei coniugi stessi ». La legge quindi lascia a discrezione del tribunale il garantire o meno un assegno ad uno dei coniugi, non fissa l'entità di esso e i criteri sulle cui basi si deve decidere a quale dei due deve essere attribuito l'assegno. L'articolo 5 quindi non garantisce minimamente la moglie, anche se subisce il divorzio, e non tiene in considerazione quanto essa ha dato al marito e ai figli e di quanto ha indirettamente e magari direttamente contribuito ad accrescere il patrimonio della famiglia. Esso aggrava perciò la condizione di non uguaglianza codificata per la donna nel diritto familiare anche per quanto riguarda la parte patrimoniale e ne peggiora la situazione.

Mi auguro pertanto che la riforma del codice di diritto familiare proceda con la massima celerità e la mia parte politica non mancherà certo di dare a questa riforma un qualificato e valido contributo.

Ma in questa situazione come possono allora certe forze politiche, certi movimenti femminili come l'UDI, presentare questa legge come una tappa importante sulla via della cosiddetta emancipazione femminile?

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi tutti avvertiamo che nel momento in cui in quest'aula discutiamo la proposta per introdurre il divorzio, noi viviamo un momento denso di problemi da tutti i punti di vista, un momento però anche ricco di valori che emergono dalle trasformazioni in atto nella nostra società e nel mondo. Non sembra che ci siano limiti alle conquiste dell'uomo, ma tutti sentiamo che il problema centrale è quello di garantire all'uomo la capacità di dominare le cose che crea perché servano alla pace, alla libertà, al benessere dell'umanità.

C'è bisogno oggi — direbbe Mounier — di un supplemento di umanità. Ebbene, noi crediamo che questo supplemento concorra a darlo in misura determinante la famiglia. Per questo vogliamo difenderla nella sua sanità, nella sua unità. Perciò il nostro « no » a questa legge sul divorzio è convinto ed unanime e siamo fiduciosi con esso di esprimere anche la volontà del paese. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lepre. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Allocca. Ne ha facoltà.

ALLOCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge di cui ci stiamo occupando, che a mio avviso riguarda il tema più stantio della problematica sociale anticlericale e laicista di tutti i tempi, anche se taluno assorbendo aspetti dal rigurgito di rilassatezza sessuale caratterizzante la società odierna ne avverte segni di modernità, è un ennesimo tentativo di introdurre di frodo nelle leggi italiane l'istituto del divorzio. Che di vera « legge contrabbando » trattasi lo lasciano intendere la sproporzione fra l'ampiezza etica, sociale e giuridica della questione

in discussione e la semplicistica intitolazione della proposta di legge; la spiegazione in forma pietistica dei casi nei quali si intende applicare la nuova disciplina, l'artificiosa agitazione che i gruppi interessati hanno voluto in precedenza provocare nel paese, a dimostrazione della maturità raggiunta dalla pubblica opinione riguardo alla indifferibilità di affrontare siffatto problema, la soluzione del quale in realtà non ha mai preoccupato ed assillato la coscienza popolare e democratica della nazione. Sa di truffa influenzare la pubblica opinione con apposita propaganda materata di fatti e argomentazioni speciosi e peregrini per aver modo di fare echeggiare in questa Assemblea i male accertati umori e di proporre la indissolubilità del matrimonio, quando si sa di aver prospettato situazioni apparentemente tristi e si ha in animo di attentare all'essenza del matrimonio riposta nella *coniunctio* e non si ha il coraggio di dichiarare lealmente che non si vuole più considerare indissolubile il vincolo sul quale fonda la sua stabilità e robustezza il pilone maestro della nostra convivenza sociale.

Da medico affronterò solamente alcuni aspetti del vasto problema, cercando di rimanere aderente all'obiettività scientifica, all'epistemologia patologica, alla più conclamata esperienza medico-legale e alla logica comune che ad esse consegue, nell'intento di esaminare l'argomento col massimo realismo, libero da qualsiasi pregiudizio di parte politica e proponendomi di rimanere staccato dai principi religiosi e morali nei quali convintamente credo, quantunque consapevole che le loro implicazioni nella delicata questione siano esattamente coincidenti, non solo con il bene della mia parte professionale, ma anche e soprattutto con il bene dell'intera società.

Per tutti gli aspetti del problema, mi rimetto a quanto è già stato detto dalla mia parte in Commissione e in aula, dichiarandomi soddisfatto della nobile, ampia, esauriente relazione di minoranza, nella quale gli onorevoli Castelli e Maria Eletta Martini hanno sviscerato la materia con una profondità di argomentazioni pari all'altezza ed alla delicatezza del compito, offrendoci utile occasione di meditazione sulla più vasta gamma di puntuali e fondate considerazioni giuridiche, sociologiche, psicologiche, statistiche, politiche e legislative, le quali, informate in termini di obiettività a fatti e documentazioni sceve da preconcetti religiosi, da impulsi di passione e da spirito di polemica, ma aperte al confronto e permeabili all'ascolto, hanno dato alla loro fatica chiarezza e capacità che

non mi è capitato di apprezzare, in altrettanta grandezza, nella relazione per la maggioranza.

Cercherò però di essere conseguente al mio assunto, e cioè che le proposte di legge Fortuna e Baslini, con il pretesto di curare alcuni matrimoni malati vogliono palesemente contrabbandare nel nostro ordinamento civile il principio della dissoluzione del vincolo coniugale, trattenendomi in gran parte su argomenti ed osservazioni più prossimi alla mia cultura ed alla mia esperienza professionale, convinto di contribuire alla difesa dello stato di salute della comunità familiare italiana, al quale la maggioranza di questa Assemblea sembra voler sostituire la condizione di malattia cronica come quella più consentanea ai tempi di maggiore rilassatezza dei costumi. Perché di questo effettivamente si tratta: quando si afferma che l'istituto del matrimonio indissolubile è arcaico e sopravvissuto, che, sì e no, ha fatto il suo tempo nella società patriarcale ed agricola, e che perciò stesso non ha e non può più avere diritto di cittadinanza nell'ordinamento di una società industriale ed egualitaria, in cui l'aumento degli individui, e soprattutto delle donne, che preferiscono avere figli conservando la propria indipendenza economica e morale, sta a significare che la famiglia stessa è un istituto precipitato al tramonto, in realtà, allora, è la famiglia che si vuole infirmare, non il matrimonio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

ALLOCCA. Infatti, quando alla roccia del matrimonio indissolubile, sulla quale si edifica la famiglia, si vuole sostituire la sabbia mobile del divorzio, l'obiettivo finale è questo: rendere malata la famiglia per disgregarla e distruggerla e dare via libera all'uso del matrimonio come bene di consumo, nella concezione veramente singolare che i figli, come le dune nel deserto che seguono il capriccio del vento, possono aggregarsi e disgregarsi secondo il ritmo della passione sessuale dell'uno o dell'altro coniuge.

Che la famiglia sia in crisi è una realtà che nessuno può nascondersi. Ma non è opportuno per una Assemblea legislativa affrontare il problema solo marginalmente e, tanto per cominciare, proporre come primo atto della sua soluzione, la incrinatura della parte sulla quale naturalmente più occorre fondare per venirne alla soluzione globale, col pretesto specioso (forse il cavallo di Troia!) di soccorrere con uno strumento legale i casi più

apparentemente urgenti e gravi sui quali mi intratterò sia pur brevemente.

Ovviamente l'impossibilità di disimpegnarsi da un vincolo infausto in casi come quello dell'ergastolano, sembra la *summa iniuria* che rappresenta talora l'aspetto negativo di un *summum ius*.

Qui, però, non occorre essere esperto di cronache giudiziarie, né essere informato cultore della giustizia penale per affermare — senza tema di essere smentito — che da tempo i condannati all'ergastolo sono in continua e progressiva diminuzione, soprattutto perché la magistratura anche nei reati più gravi si orienta a somministrare condanne circoscritte nel tempo e non perpetue. E ciò perché si è sostenuto — e bene a ragione — che la pena deve servire per l'emenda del condannato; la quale — ed è ovvio — nel caso mancasse la possibilità della restituzione del reo alla vita sociale, resterebbe una semplice etichetta formale.

Ciò premesso, in linea generale, se ne deduce che i casi di matrimonio lacrimevoli che a questo riguardo possono verificarsi sono assai meno che pochi. Contemporaneamente però è opportuno considerare che esistono e si verificano anche casi inversi. Anche i divorzisti, cioè, sanno che è accaduto ed accade che taluni ergastolani hanno voluto contrarre matrimonio e hanno trovato persone disposte a sposarli; il che significa quanto meno che se si ipotizza l'esistenza di gente che vuol liberarsi del coniuge detenuto, esiste altra gente disposta a contrarre matrimonio con costoro.

Ad ogni buon fine, resta chiaro che la risoluzione del problema dell'ergastolano significherebbe eliminare situazioni non influenti dal punto di vista statistico in quanto — fermo restando il dato fondamentale che il numero degli ergastolani era e rimane affatto limitato, anzi va facendosi sempre più esiguo — non è detto che un reato che comporti la pena dell'ergastolo sia commesso solo in età giovanile o da soggetti che si siano sposati da poco.

Se, per esempio, il particolare reato viene commesso da individui anziani e sposati da molti anni, è chiaro che l'interesse concreto a sciogliere il vincolo matrimoniale vien meno, da una parte per la pratica impossibilità di sostituire il coniuge con un altro, dall'altra perché le stesse condizioni biologiche e di età lo scemerebbero di valore.

Né si può — sempre allo stesso riguardo — non tener conto del fatto che nel più ampio ambito della umanizzazione della pena solerti uomini di scienza e provveduti legislatori (e

per tutti valga il nome di Giovanni Leone) prospettano la possibilità che il recluso (non l'ergastolano soltanto!) intrattenga più frequenti e naturali ed intimi rapporti con la famiglia, e ciò appunto per scongiurare che possa originarsi o verificarsi una completa indifferenza fra il recluso e i suoi congiunti e più particolarmente fra il recluso e il suo coniuge.

D'altra parte, si fa anche osservare che l'individuo che espia una pena detentiva non merita di essere considerato soltanto un criminale che paga, ma anche un uomo che possa aspirare a migliorarsi. Ne consegue che se, con la domanda di divorzio da parte del coniuge libero, lo si offende e lo si ferisce in quanto vi è di più intimo nella vita affettiva di un uomo, cioè nella moglie e nei figli, è evidente che tutta l'opera di umanizzazione della pena crolla di colpo perché non ci sarà psicoterapista capace di poter sostituire il vuoto che — a seguito del ripudio — viene a formarsi nell'animo del recluso.

Per altro verso, non bisogna trascurare di considerare la scarsissima, quasi nulla possibilità di pratica sistemazione matrimoniale che può trovare il coniuge di un ergastolano quando, di fatto, anche su di lui pesa la luce sinistra promanante dal crimine commesso e di tener presente che anche per costui una specie di riabilitazione sul piano morale proviene più dalla fermezza e dalla costanza con cui sa rimanere fedele al recluso che dall'atto superficiale dell'abbandono, il quale — anche se nei riguardi di una persona che si vuole giudicare indegna — significa sempre tradimento.

Ma è forse anche più pertinente quest'altra osservazione. A voler essere veramente obiettivi, la domanda di scioglimento di un vincolo di così grande importanza e di tanta efficacia nella vita di una persona non può essere proposta solo in base alla durata della pena o, come è per altri casi, in base all'elemento psicologico del reato.

Sono convinto che in questa materia si dovrebbe tener conto sommamente anche della causale del reato. Perché se — poni caso — il delitto è stato commesso per motivi non attinenti alla persona dell'altro coniuge, è chiaro che il reo non può espriare una duplice condanna: quella del giudice e quella del coniuge. Con l'aggravante — vedi caso! — che contro quest'ultimo il coniuge colpevole né può reagire, né può appellarsi! A me non pare che possa avallarsi un provvedimento carente del più elementare senso del diritto, secondo

il quale il colpevole non può restare senza difesa.

C'è poi un'altra considerazione che pure deve essere tenuta presente. Conoscono gli onorevoli colleghi che in determinati casi — che si pensa di allargare sempre più in futuro — sono operanti delle parentesi di transitoria liberazione dal carcere durante le lunghe condanne, proprio per reclusi che hanno dimostrato apprezzabili capacità di recupero, e che lo spirito di tanta singolare misura è squisitamente emendativo. Saprebbero però dirmi gli onorevoli colleghi quale potrà essere il valore emendativo di tanto premuroso provvedimento se un siffatto recluso, dimesso in transitoria liberazione dal carcere, trova il deserto al posto della famiglia?

E, per concludere, ammesso e concesso che il matrimonio dell'ergastolano — sia pure in casi rarissimi — possa rappresentare una situazione lacrimevole, da fumetti, la legittimità della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale significa, in realtà, rendere inefficace l'articolo 27 della Costituzione, il quale al terzo comma stabilisce: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ». Ed è immediato pensare che cosa possa restare del senso di umanità e della rieducazione del condannato se il recluso resta privato di un suo bene ancestrale equivalente a quello della vita, e cioè la famiglia.

Solo qualche interrogativo sui casi di scioglimento del matrimonio quando l'altro coniuge sia stato condannato a qualsiasi pena detentiva per incesto. L'incesto è indubbiamente una etichetta orrenda. Gli esperti di criminologia, però, sanno che l'incesto è il reato tipico della popolazione sottosviluppata, ove l'abiezione per l'abbandono è tale che si superano anche i sentimenti primordiali. Non è certo quindi vanto di una politica sociale ammettere che l'incesto vada combattuto sciogliendo il matrimonio (e poi fra chi?) e non sviluppando con opportuni mezzi di educazione e di edificazione morale e civile quegli infimi individui al punto da metterli in condizioni di poter valutare che il rapporto tra madre e figlio, tra padre e figlia o tra fratello e sorella è un rapporto immondo.

Dirò d'altra parte che per questo raccapricciante reato io sarei per lo stesso inasprimento della pena, e rimango perfettamente d'accordo con quanti ritengono che esso debba essere punito sempre, e non solo, come accade attualmente, quando da esso derivi pubblico scandalo.

Comunque, mi domando, in casi del genere come, concretamente, il divorzio risolverebbe il problema.

A mio avviso — ammesso che individui siffatti avessero la levatura di comprendere che il loro matrimonio è risolvibile — chi se ne avvantaggerebbe: il marito della madre che ha una relazione incestuosa o la moglie del padre che fa altrettanto?

È chiaro che se in un siffatto nucleo familiare vi fosse qualcuno capace di valutare il significato dell'incesto, si farebbe egli stesso promotore di combatterlo prima ancora di ricorrere alla legge penale o, eventualmente, al divorzio.

Qualche osservazione anche sui casi di scioglimento per malattia mentale.

Lo scioglimento del matrimonio può essere domandato, secondo la proposta in discussione, nei casi in cui « l'altro coniuge è ricoverato da almeno 5 anni in ospedale psichiatrico a causa di malattia mentale di tale natura e gravità da non consentire il ritorno alla comunione di vita familiare ».

Secondo questa rozza e nebulosa definizione della malattia mentale si dovrebbe ritenere che il malato di mente al quale fa riferimento la proposta di legge sia l'individuo completamente indementito, fondo di manicomio, ridotto a cattiva vegetazione.

Innanzitutto mi permetto fare osservare che di fronte a situazioni di tal genere non esistono problemi di ordine sociale perché la divinità della fiammella che esiste in ogni anima umana può essere vista solo da Dio ma non più dagli uomini.

Siffatti individui diventano tali non dopo 5 anni, ma dopo anni e anni di decadimento mentale oppure, se indementiscono rapidamente a tale punto (per esempio: i paralitici progressivi prima della malarioterapia, i dementi senili galoppanti, ecc.), per essi non si pone il problema del divorzio perché anche prima di qualsiasi altra previsione sopraggiunge la vedovanza liberatrice.

In altre parole ritengo di fare osservare che se per malato di mente si intende l'infimo decaduto, il problema del divorzio è improponibile perché tale situazione o si verifica dopo un tempo tanto lungo per cui il coniuge superstite non avrebbe più interesse a rompere il matrimonio o si verifica così rapidamente per cui il matrimonio si scioglie prima naturalmente.

Ma si deve tenere conto che malato di mente si è anche all'inizio di una psicosi, quando cioè compaiono i primi disordini nel-

la sfera intellettuale e in quella affettiva ma la personalità non è ancora disgregata.

Oggi il luogo di cura del malato di mente (l'antico manicomio) non è più la fossa dei serpenti ossia l'accollita degli irrecuperabili, ma il moderno ospedale psichiatrico dove il malato viene curato e, più frequentemente di quanto si creda, restituito ad una efficiente vita sociale, grazie alle cure approntate dalla moderna psichiatria, quali le terapie farmacologiche e la psicoterapia.

È assolutamente balordo il prospettarsi un ampio problema come quello dibattuto nella legge per il riordinamento degli ospedali psichiatrici e poi operare un regresso di secoli considerando il malato di mente un soggetto da evitare in quanto governabile solo con le frustate e le catene.

Le malattie mentali — per chi ne conosce la nosografia — presentano, a volte anche da se stesse, lunghi periodi di remissione in cui l'individuo è capace della vita di relazione ed anche giuridicamente — ed è ciò che più conta — è ritenuto non interdicabile.

Anche in casi di demenza conclamata, con tanto di dichiarazione di pericolosità e di probabile insanabilità si verificano (e i casi diventano sempre più frequenti) le cosiddette guarigioni con difetto, le quali in ogni caso consentono un apprezzabile recupero del soggetto. E ciò almeno da alcuni decenni, cioè da quando il nostro Buscaino prima e gli studiosi americani e russi poi — sia pure per vie diverse — documentarono la natura organica delle malattie mentali e l'indicazione di aggredire per via somatica forme morbose come la ciclotimia e la schizofrenia le quali, come è noto, mentre non sono influenzabili da trattamenti psicoterapici, sono, invece, sensibilissime alla terapia somatica, che quasi sempre offre ai soggetti che ne sono affetti condizioni di sufficiente recupero alla vita familiare e alla comunità sociale.

Ci sono poi numerosi stati psico-nevrotici — ad esempio alcuni stati ansiosi e spinti, alcune depressioni che rasentano quelle psicogene, alcuni stati ossessivi in cui il confine tra psiconevrosi e psicosi è sfumato — che per la gravità e la varietà delle loro manifestazioni semeiologiche possono talvolta trarre in inganno anche il più accurato perito giudiziale chiamato a dichiararne la gravità, la pericolosità e l'insanabilità.

Ne consegue che se per malato di mente si intende unicamente il cronico indementito, il problema, come ho già detto, non si pone perché a questa situazione si perviene dopo anni ed anni di malattia e quindi se si è con-

tratto matrimonio a trenta anni non si ha più interesse a scioglierlo a sessanta.

Se per le malattie di mente intendiamo le situazioni confinarie e le psicosi iniziali, dobbiamo distinguere queste situazioni: 1) se la manifestazione morbosa segue di poco il matrimonio — e in tal caso si verificano senz'altro quei vizi di consenso i quali, secondo la legge canonica e la legge civile, sciogliono il matrimonio — il divorzio sarebbe pleonastico; 2) se la malattia mentale si verifica nel corso del matrimonio e come primo atto il coniuge sano abbandona quello ammalato, si verifica una aggressione così violenta nella psiche di costui da essere capace di comprometterne addirittura la terapia.

Chi ha pratica dei luoghi di cura per malati di mente conosce gli sforzi e gli accorgimenti che si adottano per non farli apparire tali, in modo da scongiurare qualunque sinistra ripercussione sulla personalità degli ospiti. Ora, che senso avrebbe una misura terapeutica del genere, se al malato — attraverso una sentenza del giudice — viene affibbiata *sic et simpliciter* l'etichetta di pazzo?

Qui, ovviamente, non si intende portare argomenti umanitari, ma si vuole soltanto porre la domanda se deve essere l'uomo sano a concorrere alla cura dell'uomo malato o se il problema si deve risolvere abbandonando l'ammalato a se stesso. La psicoterapia, alla quale oggi si guarda con sempre maggior fiducia, quale possibilità di riuscita avrebbe quando nell'animo del malato grava la luce sinistra dell'abbandono?

Se l'ammalato di mente, in forza delle cure appropriate, diventa, come si dice nel gergo, « dimissibile », avrà pure, secondo i divorzisti, il diritto di riavere quello che è suo? A mio giudizio, se la legge lo restaura nei suoi diritti civili, a maggior ragione non si può negargli la restaurazione del diritto naturale e fondamentale ai suoi affetti e alla sua famiglia, la quale, a suo tempo, fu costituita per deliberata volontà sua e del suo coniuge.

Ho letto nella relazione di minoranza che il divorzio, in sostanza, non è una cura per i matrimoni malati; è il ricorso all'eutanasia per seppellire vincoli ancora vivi, non appena attraversino un periodo di crisi. Mi è sembrato che la proposizione, affatto conferente sul piano del costume, sveli il vero nome delle proposte di legge Fortuna e Baslini: disciplina della eutanasia del matrimonio.

Non a caso si raffronta l'eutanasia al divorzio, perché non a caso i paesi più avanzatamente divorzisti sono quelli in cui contempo-

raneamente esistono forti movimenti di opinione per la legalizzazione della eutanasia. E, infatti, la giustificazione del divorzio è quella di evitare le sofferenze di un matrimonio irrecuperabile, come la giustificazione della eutanasia è quella di liberare dai residui della sofferenza un uomo che ancora si ostina a vivere.

Nel nostro senso morale, indipendentemente dall'essere o meno credenti, abbiamo sempre ritenuto che nessuno possa giudicare se è giunto il momento di sopprimere un altro uomo per liberarlo dalle sofferenze. Così, per eguale senso morale, riteniamo che non si possa — con la etichetta di salvare il benessere di un numero limitatissimo di individui — distruggere un istituto fondamentale della vita civile e compromettere il benessere spirituale dei milioni di individui che operano e lavorano senza battere la grancassa. Se persino una mente atea — sia pure fondamentalmente intelligente — come quella di Ugo Foscolo, caratterizzò il passaggio dalla società primitiva alla società civile poetando: « Dal dì che nozze e tribunali ed are / dier alle umane belve esser pietose / di se stesse e d'altrui... » significa che l'istituto matrimoniale non è soltanto — come è per i credenti — l'espressione di un sacramento, ma — sul piano sociale — il presupposto necessario della esistenza della famiglia, aggregato organico, elementare ed indispensabile per la edificazione dello Stato.

Comunemente, lo studio della personalità viene suddiviso nei settori della psicologia e della psichiatria secondo che si voglia indagare sui modi di essere di facoltà normali ovvero sulla esistenza e sulla natura di fenomeni anomali.

È noto però che in questo campo una divisione di competenze rimane estremamente opinabile perché tra « normale » e « anomalo » non esistono nette frontiere di demarcazione.

La divisione è anche più problematica ai giorni nostri in quanto lo stesso criterio statistico che in operazioni del genere resterebbe il meno fallace, in un mondo di nevrotici quale da molti viene presentata l'epoca attuale è ormai anch'esso di scarsissima conclusione.

È indubbio, infatti, che le nevrosi si sono profondamente estese al punto che quasi tutta la popolazione — seppure in gradi diversi — ne viene interessata.

È egualmente chiaro, però, che l'aumento sproporzionato ha coinciso con il *boom* del

benessere, ossia con la brusca immissione di beni di consumo in una popolazione psicologicamente non ancora abituata a riceverli.

Ciò posto, vorrei far rilevare che una politica sociale — veramente aderente alla realtà umana e nazionale dello Stato nel quale opera — non consiste nel fornire a tutti l'automobile e la lavastoviglie, bensì nel rendere la popolazione psicologicamente matura rispetto al progresso tecnico.

Se si verifica l'opposto, è logico che si creino profondi e gravi squilibri e, conseguentemente, l'apparente benessere materiale si paga con la disgregazione spirituale e con la degradazione sul piano del costume.

Ad esempio: la brusca immissione dell'automobile e la sua diffusione nel mercato dei consumi (e ci riferiamo a questo dato perché è stato il meglio studiato anche in Italia) ha creato vere e proprie « nevrosi da castrazione », le quali significano nevrosi da insoddisfazione, nevrosi dovute, cioè, al fatto che si ritiene di non aver tutto quello cui si avrebbe diritto e le cui manifestazioni pratiche sono state: la enorme criminalità che ha per riferimento automobili (e qui — sia chiaro — l'infortunio stradale non c'entra!); e quelle manifestazioni di autovalorizzazione, come il maggiorare i motori delle piccole cilindrate per non essere sorpassati da coloro che guidano cilindrate maggiori. Sul tema « criminalità ed automobile » promosse interessantissimi convegni il Ministero della giustizia quando ne era titolare l'onorevole Reale e vorremmo che essi non fossero precursori di convegni su un altro tema: criminalità e divorzio.

Così è altrettanto noto che i fenomeni di insofferenza e di impazienza giovanili caratterizzano proprio le classi venute alla luce quando i disagi della guerra erano terminati già da alcuni anni e quando già cominciava a farsi strada la nuova mentalità che ognuno aveva diritto ad avere più beni di consumo.

Queste brevi considerazioni ritengo doveroso esporre perché esse spiegano sufficientemente come — contrariamente a quanto si possa ritenere — la facilità di venire in possesso di determinati beni, prima che se ne abbia la maturità psicologica, non rappresenta un fattore di progresso civile e quindi di tranquillità sociale, bensì un elemento di grave perturbamento e di preoccupante inquietudine psicologica e sociale.

Di tal che un divorzio, che per taluni finirebbe col significare semplicemente la facoltà di cambiare coniuge allo stesso modo di come

si maggiora il motore dell'automobile o si cambia l'autovettura per averne una più bella e più efficiente, sarebbe una ulteriore spina irritativa che avrebbe negativa influenza sul già precario equilibrio psichico della nazione.

Se ci domandiamo quali sono oggi sul piano psicologico le cause determinanti di violenze, di agitazioni, di ribellioni, di rivendicazioni in soggetti i quali non avrebbero motivi di farle perché appartengono alle classi del benessere economico, verosimilmente le risposte degli studiosi e degli osservatori non potranno essere che queste: le nevrosi, le nevrosi da castrazione, le psiconevrosi, gli stati d'ansia, le paure senza oggetto; nevrosi e stati d'ansia caratterizzati da inquietudine, insicurezza, dubbi, incertezza, perplessità, che presentano esasperazioni e rotture anche maggiori quando i soggetti che ne sono portatori debbono essere responsabilizzati, ossia devono essi stessi prendere decisioni. Soggetti che, non essendo in grado di farlo e non essendo in grado di riequilibrarsi prontamente, danno sfogo alla loro situazione interna di angoscia e di squilibrio, e determinano clamori e sovversione.

E il divorzio, in tali individui, rappresenterebbe appunto un altro sicuro elemento di sovversione e di clamore!

L'ansioso o il nevrotico che pensa di aver diritto a disimpegnarsi dal vincolo — quasi il divorzio introducesse una specie di libero amore — e che in pratica non vi riesce, è sicuramente destinato a più gravi squilibri affettivi, a più pericolose situazioni di conflitti interiori, a quella logorante tensione interna che alla fine esplode nei clamori della psico-nevrosi.

Difatti se il soggetto sa o comunque deve giocoforza ammettere che non potrà disporre di una determinata situazione, resterà angosciato sempre meno di quando sa che ciò che egli agogna può essere raggiungibile per altri ma non per lui. Nel caso concreto la proposta di legge di cui ci occupiamo prevede determinate situazioni per la rottura del matrimonio. L'ansioso — che è fuori di esse — vedendo che altri possono avere ciò che egli desidera, non si rassegnerà mai alla rinuncia perché non comprenderà che il suo caso non è previsto dalla legge ma lo riterrà una ingiusta finzione ed esploderà in clamore.

Viceversa, se egli sa che l'oggetto delle sue aspirazioni è tabù per tutti, proverà una frustrazione sicuramente minore e che egli può essere capace di controllare. Riprova ne è proprio l'atteggiamento dei divorziati nelle varie epoche e nei vari paesi. Dove il divorzio

non esiste, il soggetto si rassegna anche al matrimonio fallito, dove il divorzio esiste, si cerca di ottenerlo ad ogni costo. Tipici sono gli esempi del Messico e dello Stato del Nevada negli Stati Uniti, ove il divorzio rientra nelle attrattive turistiche e dove si giunge alla degradazione di contrarre 7-8 matrimoni uno dopo l'altro, dimostrando chiaramente che il protagonista di tutte queste unioni che vanno a male si serve del divorzio a fini di personale reclamizzazione.

E poiché l'atto sessuale è un elemento fondamentale del matrimonio — sia nel senso religioso sia in quello civile — è necessario che ci si ponga anche il problema dei riflessi del divorzio sui vari componenti della famiglia. Prima però di affrontarlo, sia pure soltanto sotto qualche aspetto — e giacché parlo in un'assemblea a maggioranza divorzista — mi permetterò innanzitutto di far osservare che è fin troppo comodo aggrapparsi a certe statistiche per sostenere la tesi che la famiglia moderna è in crisi solo perché è in crisi la vita coniugale. Abbinare in questo senso e così strettamente famiglia e matrimonio significa — riporto le parole del Miotto — « ridurre la vita di tutto il gruppo familiare al rapporto interpersonale tra i coniugi, significa isolare la famiglia dal suo contesto sociale, significa soprattutto sopravvalutare l'aspetto psicologico tra marito e moglie e dimenticare tutti gli altri tipi di rapporti tra i membri della famiglia e tra questi e i gruppi sociali al di fuori della famiglia ». Ciò, naturalmente, non solo falsa i termini del problema ma, limitandone l'impostazione, rende anemiche le necessarie indagini per la giusta proposizione delle sue parti e per la più confacente soluzione di esso in vista del superiore interesse del bene comune.

È cioè troppo comodo prospettare la necessità dello scioglimento del vincolo del matrimonio in base alla semplice analisi dei motivi personali che ogni giorno sempre più — all'insegna delle continue trasformazioni sociali e del facile benessere, della invadente rilassatezza del costume e della pornografia; della psicologizzazione della sessualità e della funzionalizzazione dell'uomo e della donna, alimentati, a getto continuo, dalla letteratura dozzinale dei rotocalchi e dalla cinematografia, lanciati a corsa sfrenata sulla pista della sensualità più ardita e riprovevole, dalla ossessione della propaganda commerciale e dagli stessi mezzi della informazione popolare, così sensibile a mettere in evidenza i segni negativi che contraddistinguono « i tempi nuovi » — complicano, inaspriscono ed esasperano

i conseguenti e più moderni conflitti coniugali; o, come è per la legge in esame, enucleare solo determinate situazioni — indubbiamente incresciose, ma non insanabili, perché tutte le questioni umane sono di natura sanabile! e contemporaneamente trascurare di esaminare, di inquadrare e di valutare nel nuovo contesto sociale la problematica di tutti gli altri membri della famiglia. Questo significa trascurare di accertare quali sono, nelle moderne condizioni, i vecchi e i nuovi ruoli che la vita, per indeficienza del diritto naturale, assegna ai genitori e alla società nei confronti dei figli in genere e dei minori in particolare. Trascurare cioè di verificare se la famiglia è un istituto superato o se tuttora rimane la prima sorgente di vita, la prima scuola, il primo tempio, la primordiale manifestazione della sociabilità dell'uomo, la cellula sociale prima in ordine di tempo e in ordine logico. Trascurare cioè di diagnosticare qual è oggi lo stato di salute di questa famiglia, se ci sono malattie che la fiaccano e a quali terapie ricorrere, quali provvedimenti adottare per sanarla. Trascurare cioè di stabilire, responsabilmente e da legislatori guidati, per usare l'espressione del Salandra, « da nessun interesse che non sia quello della società e dello Stato », se veramente valga la pena sacrificare ad essa, per non incrinarla o meglio memomamente sfiorarla nel valore della sua saldezza e nel vigore della sua perennità, che, come del resto voi stessi riconoscete, si riverberano nel superiore interesse di tutta la comunità, quel palpito di civile bontà in base al quale vorreste offrire a qualche sventurato un diritto che non è naturale, che egli non conosce ma che state artificiosamente creando, consapevoli, come siete, anche se non vi fa comodo ammetterlo, che la *coniunctio* è per diritto naturale indissolubile perché il vincolo validamente contratto diviene stato e cioè unione stabile e di stabile natura.

Di questi problemi — diversi dei quali già accennati o esaminati dalla mia parte — mi occuperò, ovviamente, solo per gli aspetti a me più pertinenti e che in special modo riguardano alcuni riflessi del divorzio sui componenti della famiglia. Comincerò dai coniugi.

A prescindere dalle già prospettate situazioni di nevrosi ed altre, bisogna anche considerare — e se ne hanno esempi concreti — che all'inizio della senilità, per la deteriorazione fisiologica che inevitabilmente compare in ogni individuo, non si ha più una repressione di istinti che viceversa è facile ottenere in età più giovanile. Si spiegano così alcuni comportamenti aberranti dell'età senile e presenile:

esempio più frequente l'uomo anziano e quello di mezza età che corrono dietro alle gonnelle!

Da questa condizione biologica se ne deduce che, in regime divorzista, l'uomo che riesce a disimpegnarsi dal vincolo matrimoniale e che, per gli stessi motivi dell'età — nella stragrande maggioranza dei casi — è un soggetto nel quale ha già avuto inizio quella deteriorazione fisiologica che rallenta la capacità di reprimere gli istinti, finirà per contrarre nuovo vincolo con donna meno anziana di lui. Il meno che possa capitare in situazioni di questo genere è la facile incongruenza della forza degli appetiti sessuali dei due coniugi che certamente — e non è questa la sede per approfondire l'argomento — non mi sentirei di ascrivere tra i motivi delle gioie coniugali. Altre angosciose e pur facili evenienze che possono accompagnare analoghe unioni matrimoniali sono: la dispareunia, la neurastenia sessuale, le lesioni cardiovascolari da coito, l'insenilimento precoce.

Doverose — per altro verso — mi sembrano anche queste altre osservazioni: 1) una sensibile differenza di età dei genitori — lo afferma il Di Tullio — è causa di danni alla prole; 2) l'uomo divorziato, che contrae altro matrimonio, per lo stesso andamento naturale della curva di sessualità maschile, per la sua età, è già incline — e ciò prova ancora meglio la natura monogamica dell'uomo! — agli amori di lungo tempo i quali però certamente non sempre rispondono alle esigenze del *partner* di più giovane età; 3) mentre per la donna la castità forzata non è una « tragedia organica » come è per gli uomini (*Interruzione all'estrema sinistra*), ma solo una « tragedia sociale », per la donna divorziata che non trovasse — e l'evenienza è di naturale ipotizzazione — altro marito, la castità forzata sarebbe una tragedia organica e sociale insieme. E sotto questo aspetto — occorre dirlo — i riflessi del divorzio sui coniugi non creano condizioni di parità, considerato che, per ragioni di facile intuizione la donna divorziata in attesa di nuova sistemazione matrimoniale ha una capacità di « concorrenza » minore di quella dell'uomo.

Per altro ordine di idee, sullo stesso argomento va osservato che: mentre nella odierna situazione l'altro coniuge ha sempre la veste e la dignità di essere l'unico altro contraente del matrimonio, in regime divorzistico egli sarebbe il provvisorio beneficiario di una clausola contrattuale rimovibile *ad nutum*. Ora l'oggetto del matrimonio è una somma di affetti, di ispirazioni, di istinti, di ragionevolezza, di pensiero, di idee, ossia — in altre parole —

è la persona stessa dei coniugi con tutti i suoi attributi spirituali ed umani. Se noi riteniamo che una somma di affetti, di pensieri, di sentimenti, di ricordi sia inesistente, noi degradiamo l'uomo al maiale pasciuto il quale cambia trogolo appena il primo si è vuotato e l'altro gli viene riempito. Così il maiale pasciuto che avesse figura umana cambierebbe coniuge perché di quello di prima non ha più cosa farne.

E che cosa accade poi sul piano psicologico del coniuge ripudiato ovviamente la proposta di legge trascura di conoscere, pensosa unicamente dell'edonismo di chi deve cambiare corpo. Le relazioni interconiugali non possono essere basate sull'utile di una sola parte — ammesso che poi realmente vi sia quest'utile — ma debbono essere basate sugli interessi di tutte e due le parti. In una comunità che dovrebbe essere particolarmente stretta e coesiva come la famiglia, l'interesse del coniuge, inteso non solo come bene materiale ma anche come giusta manifestazione spirituale, deve essere tenuto nella massima considerazione. E qui — e certamente non per mettere in evidenza un aspetto religioso della questione — consentitemi questo rilievo: secondo la concezione cristiana gli sposi raggiungono la dignità altissima di essere essi stessi i ministri del loro sacramento, il sacerdote non fa che avallare il loro ministero. Secondo la concezione divorzista, gli sposi sono due individui provvisoriamente d'accordo nell'uso sessuale del corpo dell'altro solo e finché in uno dei due resti questo interesse. Né ci si venga a dire che in taluni casi il matrimonio è insussistente, perché quelli in cui veramente la dignità umana e spirituale del matrimonio viene compromessa, prima ancora che dalla legge civile, sono stati previsti dalla legge della Chiesa e dal suo Istitutore.

Vorrei che tutti sapessero che l'impotenza, il vizio di consenso, ecc., sono stati causa di nullità di matrimonio da sempre nel codice canonico, prima ancora che in qualunque altro paese si fosse fatta una legislazione civile al riguardo. Al di fuori di quanto previsto nei vari canoni di quel codice, anche se si impone la necessità di interpretarli con maggior larghezza, non esistono altri motivi che possono rendere nullo il matrimonio e testimoniare che mai il matrimonio è avvenuto, perché nessuna comunione fra uomo e donna può esistere per l'impotente, per chi ha sbagliato persona, per chi al momento delle nozze non si rendeva conto di quel che faceva.

E veniamo ai figli. Dall'accoppiamento sessuale — checché si voglia dire e checché si voglia fare — sono nati e nascono e nasceranno

figliuoli. Ora, coloro che li hanno procreati, se sono dei genitori, devono porsi il problema del significato dell'averne un figlio. Se sono occasionali *partners* di un rapporto sessuale essi sono individui spregevoli, sia nel senso cristiano sia in quello del libero pensatore, sempre che costui abbia principi morali. E qui mi piace sottolineare che la progressiva narcotizzazione delle masse, attraverso il chimerico raggiungimento di un benessere puramente materiale, ha fatto sì che siano scomparsi individui sul tipo degli atei di una volta (i quali, sì, non avevano il bene di una fede religiosa, ma erano indubbiamente dotati di un rigido senso morale), e siano stati sostituiti da esseri sfrenatamente desiderosi di soddisfazioni materiali (che poi non soddisfano e che si risolvono in frustrazioni).

Ora — ritornando ai figli — coloro i quali devono porsi il problema del significato di figlio, devono sapere che (e qui cito il Bodamer) il più antico spazio vitale dell'uomo, il meno artificiale e il meno soggetto a contraffazioni, quello che è più vicino alla natura e che possiamo definire primigenio, perché ogni uomo ha origine in esso, è la famiglia.

Nel nostro mondo dominato dagli ambienti tecnici e semitecnici, la famiglia rappresenta una istituzione, governata da un codice, che non può essere paragonata a nessun'altra. Anche oggi la famiglia mantiene la sua importanza e il suo significato, come possiamo notare dal fatto che chiunque sia stato costretto a subirne la mancanza o a goderne solo parzialmente i vantaggi nel periodo in cui è cresciuto e si è fatto adulto, porta in sé per tutta l'esistenza le tracce di questa perdita. Se chiamiamo spazio vitale il luogo in cui la vita si sviluppa originariamente nelle sue dimensioni dello spazio e del tempo, l'ambiente nel quale l'uomo si risveglia alla coscienza di sé e del quale ha bisogno per trovare la propria personalità, la nostra definizione si adatta perfettamente alla famiglia che per l'individuo, anche nel nostro tempo e forse ora più che mai, costituisce il primo e più importante ambiente esistenziale.

Come la pianta nel suo processo vegetativo, il bambino cresce e si adatta a questo spazio vitale composto essenzialmente di padre e madre e dotato fin dall'inizio di particolari caratteristiche spirituali, psichiche e biologiche che corrispondono a tutte le esigenze relative allo sviluppo umano. L'ambiente reale, cioè la casa, il rifugio che lo protegge, fa parte del quadro e rappresenta l'ambito limitato nel quale il bambino impara a stare ritto, a camminare, a toccare e comincia a conoscere gli

oggetti come per gioco, ne rinnova la conoscenza e infine li « capisce ». L'ambiente familiare rende possibile al bambino conquistare lo spazio che lo circonda e fare una prima conoscenza con la materia terrestre, preparando inoltre le condizioni in cui impara le varie arti, tra le quali il linguaggio, con cui le cose ricevono un nome e con esso una natura definita. Ed è il Bodamer che dice: « Come ambiente umano la famiglia deve rispondere alle esigenze dell'individuo che ad essa appartiene e perciò deve essere piena di spiritualità ed offrire tutto quell'affetto che è il vero nutrimento del bambino ».

Quando l'amore manca o viene donato in misura insufficiente, igiene, dieta e ogni altra attenta cura esteriore rivolta al bambino, sono inutili. L'« ospitalismo » dei lattanti allevati nei brefotrofi è, come già aveva notato Czerny, il maestro della pediatria tedesca, una protesta muta e disperata del lattante contro la privazione dell'amore materno, che si manifesta in disturbi somatici; è un segno che la psiche del bambino non può destarsi e svilupparsi liberamente perché non c'è la personalità matura della madre, che abbraccia tutto il campo del reale, a chinarsi amorosa su di lui: questa privazione non può essere compensata neppure dalle migliori combinazioni di vitamine.

Il lattante ancora prima di poter distinguere chiaramente l'oggetto, riconosce l'espressione degli occhi materni che lo guardano affettuosi e felici e risponde con un sorriso, il primo sorriso del bambino. Il primo processo conoscitivo dell'uomo è dunque di natura fisionomica, è legato al volto. La psiche nasce proprio come la risposta del neonato ad un volto umano. Il legame che unisce madre e figlio durante la gravidanza diventa dopo la nascita un legame spirituale in germe, un riconoscersi ed amarsi a quattro occhi. Perciò non ci deve sorprendere il fatto ormai scientificamente accertato che il lattante, il bambino piccolo totalmente dipendente dal costante ed incrollabile amore della madre senta ogni disarmonia psichica, ogni mancanza di equilibrio di questa figura centrale che domina la sua piccola vita e ne soffre fisicamente. Il bambino — sono sempre parole del Bodamer — nato dalla passione soggettiva, personale dell'uomo e della donna, chiede fin dal suo apparire che questo amore si faccia oggettivo e si trasformi in una armonia destinata a riempire quasi fisicamente l'ambiente familiare e a regnare sempre tra i genitori, anche se è necessario ricrearla ogni giorno perché essa rimanga in vita.

La famiglia può presentare una struttura materiale e sociale tanto ricca e varia quanto misera e limitata. Se non è sostenuta ed animata dall'amore vicendevole dei genitori, da questa loro ferma volontà di comprendersi in ogni circostanza, dal tenace proposito di riconoscere con istanza unica e suprema — al di sopra di tutte le manchevolezze umane, di tutti i contrasti individuali e delle inevitabili incomprensioni — la loro comunione spirituale, sono proprio i figli a pagare per primi il fallimento, pur non essendone le uniche vittime. Un individuo infatti non può donare da adulto l'amore, l'intima sicurezza e la forza spirituale che non ha visto dimostrare esemplarmente dai propri genitori e che non ha assimilato crescendo nell'ambito della famiglia. Costui, al contrario, cercando questo amore perduto come per una spinta interiore, continuerà per tutta la vita a chiedere ad ogni persona che incontrerà in momenti decisivi: « Sei tu che mi puoi dare quello che mi manca, che puoi compensare ciò che manca in me con un amore inesauribile? ».

Così incomincia il rapporto che sin dal principio porta le stigmate di una nevrosi coniugale, perché uno dei coniugi deve votarsi al sacrificio, se non si sottrae un giorno alla morsa del matrimonio perché l'eterno donare amore l'ha stremato e non riesce più a dare un significato alla sua dedizione. In questo modo l'incapacità di amare e quindi la perdita di amore si riproducono. Da ciò si può dedurre fino a che punto l'ambiente familiare foggia il destino dell'uomo. È nella famiglia — continua lo stesso autore — che si gettano le fondamenta di un destino felice o sfortunato e tanto la madre fredda e autoritaria quanto il padre debole e incapace, rivivono come una maledizione nella psiche malata dei figli attraverso le generazioni.

Spesso figli di genitori divorziati hanno anche essi una esperienza matrimoniale disastrosa proprio perché non hanno visto di persona che cosa significhi veramente il matrimonio, perché non hanno imparato dai genitori il principio essenziale, cioè il modello dell'amore coniugale, della costante comprensione vicendevole e del perfetto dominio di sé. È mancata loro l'immagine di un amore che non dimentica mai di dover offrire ai figli, che crescono in esso e per esso, lo specchio del loro futuro matrimonio.

L'istituzione del divorzio, perciò, è un grave attentato alla famiglia, ma soprattutto è una pugnalata alla schiena che si dà ai figli nella loro struttura psicologica. Chi ha esperienza di criminalità minorile, sa che in un

numero notevolissimo di casi la sua genesi promana da cattivi rapporti fra i genitori che si ripercuotono sull'animo infantile, e sa anche come questo minore, che formalmente è un criminale, idealizzi il genitore che gli è stato vicino e lo ha allevato, e sia spietatamente severo verso colui che lo ha abbandonato. Abbiamo casi di ragazzi i quali hanno idealizzato la mamma, anche se costei era una prostituta, qualora la donna, nella sua abiezione, sia stata effettivamente vicina al figliuolo ed abbia cercato di allevarlo.

Un ragazzo può essere grato ad un genitore che gli ha dato per casa la stalla, se ha sentito che questo era tutto quanto egli poteva fare per lui, perché contemporaneamente gli dava il suo affetto, e viceversa ha disprezzato il genitore che avrebbe voluto dargli tutto il benessere, ma che non gli voleva bene, e non voleva sacrificarsi per lui. Esistono altri esempi di ragazzi che hanno idealizzato il ricordo del genitore morto, e che, giunti in una determinata età, hanno voluto vendicarne la memoria uccidendo l'amante della madre, che, a loro avviso, aveva fraudolentemente preso il posto del padre morto.

Nella marea della contestazione giovanile, sia pure con i suoi eccessi e con la sua patologia, esistono individui i quali rimproverano ai propri genitori di avere dato loro la ricchezza e gli agi, ma di non aver dato l'affetto, l'amicizia, l'amore che essi si aspettavano da loro. E se si va a frugare in questi nuclei familiari, si trovano squallide storie di abbandoni reali, anche se non formali, di sedicenti genitori unicamente preoccupati del proprio edonismo.

Non per chiusura dogmatica, perciò, né per motivi confessionali, non per affermare la superiorità dell'etica cristiana sull'etica calvinista (che invita a provare una seconda volta, ogni volta che si sia fallito in uno scopo), non per non violare il Concordato, che pure deve avere la sua revisione, non per sfuggire alla responsabilità di risolvere talune incresciose situazioni, che pure meritano la preoccupazione del legislatore, non per disattendere il problema delle « vedove bianche », che taluno, e senza dati statistici, tenta di strumentalizzare e di rappresentare in termini drammatici ed angosciosi, non per non adeguare, per onore di bandiera, il nostro regime matrimoniale a quelli vigenti nella maggior parte dei paesi del MEC, noi siamo decisamente contrari all'introduzione del divorzio.

La democrazia cristiana è contro il divorzio perché esso è e rimane un provvedimento

legislativo parziale, per alcune situazioni addirittura pleonastico e non conferente, l'ultimo al quale, eventualmente, giungere dopo la riforma del diritto di famiglia, dopo l'istituzione del tribunale di famiglia, dopo aver ampiamente e sufficientemente avviato quella nuova politica della famiglia che deve investire l'urbanistica e la scuola, i servizi e la sicurezza sociale, i tempi del lavoro e del riposo, tutti gli aspetti cioè e le componenti che oggi mettono in crisi l'istituto familiare, per promuovere quel processo di riagggregazione che identifichi sempre più la famiglia con lo schema costituzionale, che la vuole comunità unitaria, e che soprattutto risolve il problema dei giovani e con esso quello dei minori tuttora ancorato a una legislazione disordinata e difettosa. Difettosa come la proposta di legge in esame che, appunto, non si dà troppa cura della tutela del diritto dei terzi, e cioè dei figli, come se il divorzio tra padre e madre non riguardasse contemporaneamente e forse anche più i figli che, della società familiare che si intende rompere, sono parte integrante e preponderante.

E il difetto è tanto più malizioso in questa proposta di legge che, fra l'altro, dà vita a una nuova forma di processo civile, a un « non processo » — come è stato opportunamente affermato — senza prove, senza discussione, senza inchiesta, senza difesa, senza appello, che snatura la stessa funzione del giudice riducendolo in sostanza a constatare, quasi fosse un notaio, che non esiste più tra i coniugi « la comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio »; è tanto più malizioso, ripeto, in quanto siamo in un paese in cui vige un codice che nell'esercizio dei diritti civili in materia di tutela prevede che: 1) il minore che abbia compiuto 10 anni deve essere sentito dal giudice tutelare prima che si deliberi sul luogo dove deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi od all'esercizio di una arte (articolo 371); 2) il minore che abbia compiuto 16 anni deve essere sentito dal giudice tutelare prima che si proceda alla nomina del tutore (articolo 348); 3) l'adottando che ha compiuto i 12 anni deve essere personalmente sentito prima di far luogo all'adozione (articolo 296).

Difettosa in misura anche più grave proprio perché accresce la pesantezza del problema dei minori soprattutto perché gli articoli 30 e 31 della Costituzione sono due norme programmatiche fino ad oggi non attuate e dà altri falsi impulsi alla molla dell'idealismo giovanile, che da anni non scatta più nella

direzione positiva del più grande, del più bello, del più giusto, ma in quella negativa dell'angoscia puberale, della inflazione del sesso, della emancipazione furiosa, della nevrosi da castrazione, della contestazione patologica, della ribellione, della criminalità.

Concludo ricordando ai divorzisti che la figura del genitore comporta un'enorme somma di responsabilità e di doveri, perché soprattutto ha per oggetto la formazione e i diritti del terzo e quindi nella vita del genitore deve entrare anche il sacrificio. Che cosa a questo riguardo rappresenta il divorzio? Esso è un atto egoistico, in base al quale un contraente, ritenuta non più vantaggiosa per lui la clausola contrattuale, desidera rescinderla. Senonché in tal caso gli oggetti del contratto medesimo sono persone e non cose, e in più sono persone verso cui — i figliuoli — si ha l'enorme responsabilità di condizionarne tutta la vita futura. Chi è il rescissore del contratto? È un egoista perché pensa solo al proprio tornaconto; è un vile perché non sa affrontare una situazione difficile; è un incapace perché non sa risolvere un problema. Ma se pure descritto in modo così severo, costui se sa che deve vivere in quella barca (il matrimonio), per la favilla spirituale che esiste anche nell'uomo più spento, cercherà di fare qualcosa per adattarsi alla realtà e quindi, in ultima analisi, migliorerà se stesso.

È strano come oggi non si voglia più comprendere che la rinuncia, il sacrificio e, diremmo, il dolore modificano i temperamenti e principalmente inducono a un continuo superamento di se stessi, perché abitano a risolvere situazioni antagonistiche ed ostili che, in ultima analisi, danno all'uomo l'intimo piacere di compiere il proprio dovere, mentre il rilasciato, il quale non supera difficoltà e desidera unicamente quello che egli ritiene la vita facile, è un inquieto privo di serenità spirituale e che nella ricerca continua e progressiva del proprio piacere si sfibra e si sfinisce, e alla sua povera struttura psicologica non fa altro che propinare continue frustrazioni.

Per cui, a mio avviso, aperto e convinto, dico che è meglio affrontare un matrimonio difficile perché, nel momento in cui si acquista la consapevolezza di dover fare ciò si trovano entro se stessi le risorse spirituali per superare o, quanto meno, per contenere l'avversità e si compie il proprio dovere verso i figliuoli i quali — nel deserto spirituale che un matrimonio fallito forma intorno ad essi — hanno almeno la figura del padre e della madre cui appoggiarsi, anziché formare un

insieme di individui i quali — con qualsivoglia pretesto di legge — desiderano usare del divorzio per contrabbandare quel libero amore che taluni una volta osavano affermare e che essi, nella loro viltà, non riescono neppure a manifestare. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

RUSSO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della difesa, il disegno di legge:

« Attribuzione al Ministero della difesa della competenza in materia di costruzioni di opere militari e di edifici interessanti l'Amministrazione militare ».

Presento anche, a nome del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il disegno di legge:

« Modifiche ai diritti fissi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 985, per la pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1968 (secondo provvedimento) » (*approvato dal Senato*) (1309):

Presenti e votanti	380
Maggioranza	191
Voti favorevoli	276
Voti contrari	104

(*La Camera approva*).

« Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore » (238-228-243):

Presenti e votanti	380
Maggioranza	191
Voti favorevoli	266
Voti contrari	114

(La Camera approva).

Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge Riz ed altri (228) ed Alessi (243).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bo	Chinello	Ferretti
Achilli	Boffardi Ines	Ciaffi	Ferri Giancarlo
Alboni	Boldrin Anselmo	Ciampaglia	Finelli
Alessandrini	Boldrini Arrigo	Ciccardini	Fiorot
Allegri	Bologna	Cingari	Fiumanò
Allocca	Borghi	Cocco Maria	Flamigni
Amadei Giuseppe	Borraccino	Colajanni	Forlani
Amadei Leonetto	Bosco	Colleselli	Fornale
Amadeo Aldo	Botta	Colombo Emilio	Fortuna
Amasio	Bottari	Colombo Vittorino	Foscarini
Amodio Francesco	Bova	Conte	Foschini
Andreoni	Bressani	Corà	Fracanzani
Andreotti	Brizioli	Cortese	Fracassi
Anselmi Tina	Bronzuto	Cottone Benedetto	Frasca
Antoniozzi	Bucalossi	Cristofori	Fregonese
Ariosto	Bucciarelli Ducci	Curti	Fulci
Armani	Buffone	Cusumano	Gaspari
Arnaud	Busetto	Dagnino	Gastone
Arzilli	Buzzi	D'Alema	Gerbino
Assante	Caiaati	D'Alessio	Giannantoni
Azimonti	Caiazza	Damico	Giannini
Azzaro	Calvetti	D'Angelo	Giglia
Badaloni Maria	Calvi	D'Antonio	Gioia
Balasso	Canestrari	D'Arezzo	Giomo
Baldi Carlo	Cantalupo	Darida	Giordano
Barberi	Capra	D'Auria	Giovannini
Barbi	Caprara	de' Cocci	Giraudi
Bardelli	Cardia	Degan	Gitti
Bardotti	Carenini	De Laurentiis	Gonella
Baroni	Carra	De Leonardis	Gorreri
Baronile	Carta	Delfino	Granata
Beccaria	Caruso	Dell'Andro	Graziosi
Belei	Cascio	De Lorenzo Ferruccio	Greggi
Benedetti	Castelli	De Lorenzo Giovanni	Guarra
Benocci	Castellucci	Demarchi	Guerrini Giorgio
Beragnoli	Cataldo	De Maria	Guerrini Rodolfo
Bernardi	Catella	De Meo	Guglielmino
Bertè	Cattanei Francesco	De Mita	Guidi
Biaggi	Cattaneo Petrini	De Poli	Gullotti
Biagioni	Giannina	De Ponti	Helper
Biamonte	Cavaliere	De Stasio	Imperiale
Bianchi Fortunato	Cavallari	Di Benedetto	Iotti Leonilde
Bianchi Gerardo	Cebrelli	Di Giannantonio	Iozzelli
Bima	Ceruti	Di Leo	Isgrò
Biondi	Cervone	Di Lisa	La Bella
Bisaglia	Cesaroni	Di Nardo Raffaele	Laforgia
		D'Ippolito	Lajolo
		Di Primio	Lattanzio Vito
		Drago	Lavagnoli
		Elkan	Lenoci
		Erminero	Lenti
		Esposito	Lettieri
		Evangelisti	Levi Arian Giorgina
		Fabbri	Lima
		Fanelli	Lizzero
		Fasoli	Lobianco
		Felici	Lombardi Mauro
		Ferrari Aggradi	Silvano

È iscritto a parlare l'onorevole Lobianco. Ne ha facoltà.

LOBIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, permettemi di non nascondere la mia commozione nel prendere la parola su un argomento che ritengo di straordinaria importanza; commozione, ma anche preoccupazione di non potere adeguatamente esprimere tutto quanto è maturato serenamente nel mio cuore in questi ultimi tempi. Il mio intervento non è occasionale, non si inquadra in quella che è stata definita la « crociata antidivorzista », né in quello che l'onorevole Ballardini ha definito come « ostruzionismo strisciante ». Ho chiesto di intervenire nel dibattito senza che alcuno me lo abbia sollecitato; anzi, l'unica vera sollecitazione è venuta dalla mia coscienza di uomo, di cittadino e, se a qualcuno non dispiace, di cristiano.

Dopo questa premessa, alcune considerazioni iniziali prima di entrare nel vivo dell'argomento. Devo manifestare innanzitutto la mia sorpresa per il fatto che coloro che sono favorevoli all'approvazione del progetto Fortuna-Baslini si siano meravigliati per l'impegno con cui i parlamentari della democrazia cristiana alla Camera e il mondo cattolico nel paese stanno conducendo la propria battaglia contraria all'approvazione di tale progetto. In verità, essi credevano forse che avremmo salutato con squilli di tromba questo progetto e che, in ossequio al timore di non creare « storici steccati » e di non essere tacciati di integralismo e di clericalismo, avremmo accettato ciò che abbiamo sempre respinto? Si definisce ostruzionismo l'adempiere un nostro dovere che risponde ad una nostra intima convinzione. Mi pare che si sia imbastita una crociata alla rovescia. Con il Ligi, affermiamo che il pluralismo democratico esige il rispetto delle idee altrui, non il rifiuto di lottare per le proprie.

Lo steccato, appare evidente, lo stanno creando quanti hanno ritenuto di cogliere la occasione di un fortuito occasionale connubio per mortificare la democrazia cristiana, per colpirla nei sentimenti più sacri, nella parte ad essa più cara: la famiglia.

Permettete che vi dica che in effetti non noi della democrazia cristiana abbiamo lanciato un atto di sfida, ma stiamo subendo un vero e proprio atto di sfida.

Ci si meraviglia della compattezza dei democratici cristiani nell'opporsi al progetto di legge Fortuna-Baslini, ma perché non meravigliarsi del fatto che neppure uno dei col-

leghi appartenenti al fronte divorzista di tutti i partiti laici, e mi riferisco ai colleghi che si professano cattolici militanti, abbia manifestato parere contrario?

Eppure in tutti i tempi, autorevoli personalità laiche, illustri studiosi non praticanti, hanno avuto il coraggio di manifestare le loro idee contrarie al divorzio.

Ma oggi si tratta di manifestare, di misurare la volontà politica su questo problema. Si tratta non di calendario dei lavori puro e semplice, ma di verificare la volontà politica del Parlamento sul problema, sostenne l'onorevole Orlandi, capogruppo del PSI, quando si trattò di stabilire il calendario dei lavori della nostra Assemblea, e minacciò il ricorso al regolamento per evitare che molti deputati democratici cristiani prendessero la parola.

Volontà politica di tappare la bocca a chi vuol difendere le proprie idee? Volontà politica di mortificare la democrazia cristiana? No, volontà politica di mortificare il paese, i suoi sentimenti, le sue convinzioni. Perché non si vuole questo dibattito? Perché si teme che il paese venga responsabilmente informato sulla importanza, sulla gravità e sulla delicatezza della riforma che si vuole introdurre?

Il paese è ormai maturo, l'opinione pubblica è stata sufficientemente informata ed è pronta ad accogliere il nuovo istituto, si dice da parte del fronte *pro* divorzio. Ma quale paese e quale opinione pubblica? Quella dei salotti, dei ridotti dei teatri, dei giovani contestatori che del matrimonio nulla sanno e al quale vorrebbero arrivare come ad una di quelle avventure che hanno di giorno in giorno? L'opinione pubblica degli interessati al divorzio? Di una certa opulenta borghesia? Collegi dei partiti popolari, avete provato a interpellare i lavoratori, i contadini, coloro i quali conoscono non la legge dell'edonismo, ma quella del lavoro e dell'amore per la famiglia? Avete provato a parlare di questa legge nelle fabbriche, nelle campagne, nel mondo del lavoro? Ha scritto Spadaccia sull'*Astrolabio*: « È certo tuttavia che questa battaglia non passerà senza incidere profondamente non solo sull'ordinamento giuridico e sul costume, ma sulla stessa società politica italiana. Alla battaglia parlamentare farà riscontro il confronto nel paese ». A questo proposito mi sembra che si contraddica anche il collega Ballardini quando da una parte ci invita a rinunciare al *referendum*, che potrebbe creare una guerra di religione, e poi dal-

l'altra afferma che il paese si è già pronunciato favorevolmente su questo tema, perché la maggioranza parlamentare favorevole al divorzio rappresenta la maggioranza del paese.

Non i partiti in quanto tali, ma alcuni esponenti di essi prima delle elezioni si sono schierati pubblicamente a favore del divorzio che, in verità, non è stato per tutti i partiti laici un punto determinante del programma presentato agli elettori, come invece è stato per i democratici cristiani, naturalmente in senso contrario all'istituto.

Come ha ricordato l'onorevole Gonella, è superfluo ribadire una cosa ovvia: la lotta contro il divorzio, dai « lineamenti » di De Gasperi all'ultimo congresso della democrazia cristiana, è nel programma del partito (impegno con un milione e mezzo di aderenti) e nel programma elettorale (impegno con dodici milioni di elettori). E ancora: « Proprio chi ha posto il problema del divorzio ha tentato di rialzare lo storico steccato. Ben si sapeva che i cattolici non potevano aderire, e non potevano minimizzare. E poi — a ben riflettere — quale scontro con il laicismo, quando i più insigni giuristi avversi al divorzio appartenevano al mondo laico: Salandra, Gianturco, Filomusi Guelfi, De Ruggero, Gabba, Polacco, eccetera? Chi ha creato, con il voto, un fronte laico divorzista isolando i cattolici? Che direbbero i socialisti (i quali con i comunisti e i liberali hanno votato contro la democrazia cristiana) se noi democratici cristiani votassimo con i « missini » (determinanti) una legge che ferisse uno dei principi essenziali del loro programma? ».

E allora continuiamo questo dibattito, confrontiamo le nostre idee e le nostre tesi, offriamole al paese perché le giudichi e perché tutti i cittadini si esprimano serenamente su questo problema, non solo coloro che al problema sono interessati, giustamente o no.

Purtroppo sino ad oggi non vi è stato, qualunque cosa si dica, un ampio dibattito che abbia investito veramente la coscienza popolare.

Ha scritto Giorgio Vecchiato che « si chiedono inchieste parlamentari su materie che già a livello giornalistico sono state analizzate in ogni dettaglio: e si va alla cieca in un campo come questo, dove tutto è da scoprire. In luogo di una analisi articolata, i divorzisti si limitano a porre una alternativa rozza e sommaria ».

Vorrei poter mostrare alcuni giornali che hanno appoggiato e appoggiano l'iniziativa divorzista in Italia: è strano, accanto all'articolo o al titolo, mostrano o donne nude con

occhi concupiscenti in attesa di chi sa che cosa, o belle, giovani e sorridenti ragazze, certamente non spose e non madri, che dimostrano a favore del divorzio.

D'altra parte, nel suo articolo sul divorzio, *l'Astrolabio* dell'8 giugno scorso ricorda che una bizzarra figura di editore, che ha ereditato da Baldacci il settimanale *ABC*, ha lanciato la campagna a favore del progetto Fortuna proprio per diffondere tale settimanale; settimanale, aggiungo io, molto conosciuto per tutto ciò che sforna sul sesso.

A parte queste considerazioni preliminari, lungi da ogni posizione faziosa o di pregiudizio, desidero esporre i motivi della mia opposizione a questo provvedimento, che rappresenta una scelta che potrà decisamente incidere nel nostro paese e che non deve essere influenzata dalla rappresentazione di casi personali, anche se numerosi e degni di grande comprensione.

Solo una inconcepibile valutazione politica del problema ha indotto i sostenitori della tesi divorzista a ritenerla prioritaria anche rispetto alla riforma globale del diritto di famiglia. È assurdo: si constata una crisi della famiglia italiana, poi, come afferma l'onorevole Ballardini, si crede che il divorzio costituisca il primo passo su una strada assai più lunga che dovremo percorrere, nel tentativo di curare all'origine le cause della crisi della famiglia italiana.

Come non pensare ad un puro calcolo politico, quando si auspica una politica per la famiglia, ma, anziché porre mano a quanto per tale politica è necessario, si comincia con il volere un istituto disgregatore della famiglia, che si definisce rimedio per i mali della stessa? Questa è ipocrisia.

Non possiamo condividere la tesi dell'onorevole Ballardini, che è necessaria una politica della famiglia che dovrebbe servire ad operare sulle cause del fallimento dei matrimoni, una politica di educazione, di assistenza, eccetera, ma che questo non è un problema di oggi: è un problema di domani! Che strana teoria! Prima si approvi il divorzio, anche se si introduce un elemento di disgregazione della unità familiare, e poi lavoriamo assieme per ricostruire dalle basi la nostra famiglia.

Vorrei poter ripetere queste cose fra i lavoratori, fra i miei amici contadini, e confrontare se la mia opinione sull'assurdità di tale tesi sia esatta o meno. Una cosa è certa: la tesi è illogica.

È chiaro che diversa è la concezione della famiglia e del matrimonio tra i sostenitori

delle due posizioni. Non ci stancheremo di ripetere che, oltre che di un problema religioso, si tratta di un problema sociale che non riguarda solo i credenti, ma che riguarda tutti i cittadini, di ogni confessione, e soprattutto riguarda lo Stato italiano, che è uno Stato laico.

Perché non ricordare quanto colui il quale è stato definito il più intelligente comunista del dopoguerra, cioè Togliatti, disse del divorzio? Disse che si trattava di « una riforma innaturale e dannosa in Italia ». Giustamente è stato detto che oggi in alcuni ambienti, che spesso formano opinione, si è ormai creato il conformismo del divorzio, che da certa stampa è stato annunciato come un'altra amnistia per gli italiani.

Onorevoli colleghi, è indubbio che con la introduzione del divorzio si attui una riforma che ci pone la scelta tra due sistemi diversi di famiglia e di matrimonio, scelta che certamente inciderà non tanto su questa, quanto sulle future generazioni.

È stato giustamente rilevato che si tratta non solo di una modifica della legge, ma del cambiamento del sistema familiare, che inciderà sul costume, sull'educazione dei figli, sulla stabilità delle famiglie, eccetera. Famiglia e matrimonio sono due temi che bisognerebbe approfondire prima di parlare di rimedio definitivo al loro fallimento. Il matrimonio è, sì, una realtà d'amore. La famiglia, per dirla con Riccio, è una comunità di diritto naturale il cui fondamento, il matrimonio, nato da un diritto di libertà, è fonte di doveri inderogabili. La famiglia si giuridicizza attraverso il compimento dell'atto del matrimonio. Il matrimonio è il principio della famiglia. Famiglia e matrimonio sono legati inscindibilmente per volontà costituzionale: quando si afferma che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio si riconosce insieme l'esistenza di diritti naturali della famiglia e l'esistenza di diritti naturali nel matrimonio. La famiglia nasce per libero incontro di volontà. Quando questa volontà è stata espressa responsabilmente si determina una fusione di volontà, realtà nuova che si inserisce tra i rapporti della esistenza e della continuazione del genere umano.

Il matrimonio e la famiglia, come realtà etico-spirituali fondate sull'amore alla persona, affondano le radici nella essenza stessa della persona umana; e — ricordando quanto affermò Badini Confalonieri alla Costituente — aggiungiamo che la personalità dell'amore è carica di dignità umana, per cui il vincolo

personale, assunto dal diritto, è indissolubile perché relativo a bene indisponibile.

Anche il nostro Aldo Moro all'Assemblea Costituente giustamente affermò che se la famiglia, in quanto società naturale, cioè fondata sulla natura razionale dell'uomo, richiede comunanza di vita che ha il suo fine perfetto e la soddisfazione nell'intero godimento reciproco della personalità, il matrimonio, in quanto unione di vita, non può non essere senza termine, perpetuo, indissolubile. Queste cose l'onorevole Aldo Moro diceva anche quando insegnava a noi studenti dell'università di Bari ponendo in rilievo i principi dell'universale etico-giuridico.

« Dal fatto che la famiglia abbia una sua costituzione e dei diritti ad essa connessi, discende il criterio della indissolubilità del matrimonio », già nel 1946 affermava La Pira.

Dunque, per dirla con il Ferri, l'indissolubilità del matrimonio è un corollario indefettibile della sua definizione di fondamento della famiglia come società naturale.

Anche il Cicu dopo aver affermato che il matrimonio è un atto di fondazione della famiglia, società di diritto naturale, aggiunge che dall'atto nascono poteri e doveri, per cui la libertà di agire è subordinata alla conformità e al fine.

Se il matrimonio è una istituzione, l'indissolubilità è essenziale. Si tratta di riferirsi non già al credo religioso, ciò che del resto nessuno può impedire e che è un dovere per ogni credente, ma alla componente sociale ed etica del matrimonio come istituto etico-giuridico.

L'essenza del matrimonio, affermava sin dal 1891 il Cenni, non risiede nel consenso di quelli che lo contraggono, ma nello stesso ordine naturale.

Non consideriamo ammissibile lo scioglimento del matrimonio in quanto tende ad impedire al matrimonio di conseguire il suo fine etico sociale, nei confronti della comunità e dello Stato. Un illustre giurista, il Gabba, dopo essersi domandato « se la legge dello Stato possa accordare ai privati la libertà del divorzio senza nuocere ai grandi interessi morali della società che nel matrimonio si compendiano », ritiene che la libertà del matrimonio « è, quanto al fine, concreta e determinata come la stessa idea dello scopo etico del contratto », con la conseguenza che, « mentre ognuno di noi può astenersi dal matrimonio, a nessuno è lecito intenderlo e foggiarlo in modo diverso da quello preferito dalla legge dello Stato, la quale in questo argomento non è che espressione della legge etica ».

Inoltre, come ha rilevato anche il collega Pennacchini nel suo brillante intervento, la relazione per la maggioranza, come quella che accompagna il progetto Fortuna — mi scusi il relatore — non ha centrato né approfondito il vero tema di questa riforma. Anche io ho avuto il dubbio che non si sia voluto approfondire apposta il merito del problema. Si passa da una enunciazione di principio sulla difesa della unità della famiglia e della indissolubilità della famiglia alla cronistoria del divorzio, a dichiararlo unico rimedio ai mali della famiglia, all'esame del divorzio in altri paesi, all'esame dei casi. Insomma, si dà l'istituto per scontato, non si considera il divorzio come istituto, né esso è previsto e regolato come tale.

Giustamente il collega Riccio ha rilevato che l'impostazione è quella di un divorzio per casi. Le norme non si richiamano a valori, ma a casi: sono disciplinate eccezioni, sono previste soluzioni per casi singoli, per casi personali.

Ma — attenzione — se questa è la presentazione della riforma, la vera sostanza è un'altra. Anche disciplinando i casi singoli, le eccezioni, si vuole colpire la indissolubilità del matrimonio, che anzi si arriva al divorzio perfetto e completo, cioè a quello automatico e consensuale. Come è stato scritto su qualche giornale, finalmente, se verranno approvate le proposte di legge al nostro esame, sarà molto più facile divorziare in Italia che in ogni altro paese del mondo.

Se apertamente e formalmente non è negata la indissolubilità, l'ammissione del divorzio ne nega il principio. È stato giustamente scritto che il matrimonio o è indissolubile o non lo è; e non può essere indissolubile per volontà e per atto di uno dei coniugi.

Ha notato anche un collega che la proposta Fortuna non prevede alcun caso in cui lo scioglimento possa aversi in considerazione del principio generale della responsabilità: è dunque lo Stato che cede all'arbitrio dell'interesse privato, senza limiti e senza condizioni. E poi andremo a regolare i casi, le eccezioni, non il principio.

Ma come può pensarsi di regolare una parte del diritto di famiglia partendo dalla regolamentazione della cessazione del matrimonio, il quale è l'istituto fondamentale della famiglia? Perché cominciare dalla fine, dalla declaratoria del fallimento? Si vuole forse introdurre, come teme anche l'onorevole Riccio, il diritto come fatto nel sistema del diritto come valore? Giustamente si rileva che il « divorzio per casi » si sottrae al giudi-

zio di valore sul bene della legalità e sui beni che essa assicura nel sistema giuridico relativo alle persone ed al matrimonio.

Affermava il Polacco nel 1892 che « la possibilità che qualsiasi unione matrimoniale, incappando nel caso, si scioglia, è quanto basta per alterarne tutta quanta l'essenza »; e ancora, nel 1954, l'Eperito: « L'indissolubilità è elemento socialmente produttivo e caratterizza il vincolo matrimoniale ». Aggiunge ancora l'onorevole Riccio: « Il divorzio è un istituto "caucciù", nel senso che ha una forza irresistibile di dilatazione ».

A coloro che, sensibili al grido di dolore di un gruppo di interessati (e non sto qui a fare statistiche o altro; gli stessi presentatori della proposta hanno ammesso che sulle statistiche c'è molto da discutere), dicono che le norme proposte sono espressione di coscienza popolare, desidero leggere quanto l'*Avanti!* scriveva nel febbraio del 1920 (lo ricordo ai colleghi di parte socialista): « Se c'è una legge della quale il proletariato socialista non sente il bisogno, una legge piccolo-borghese per eccellenza, degna della mentalità socialmassonica di Berenini e compagni, questa è la legge sul divorzio ». E aggiungeva: « Indipendentemente dagli ipotetici scopi politici, molto modesti, che non riusciamo a scoprire, è perfettamente vero che il gruppo » (il gruppo parlamentare socialista) « avrebbe ben altro da fare che occuparsi del divorzio ». Un ammonimento che sembra ancora più che attuale!

Bene ha scritto il Vecchiato sul *Popolo* del 29 maggio scorso: « Fautori ed avversari della società dei consumi, del diritto a cambiare ogni due anni l'auto ed il televisore, vogliono codificare al più presto il diritto di cambiare la moglie usata, grazie a quella legge sul "piccolo divorzio" che è diventata, passo passo, la legge del divorzio facile ».

Il progetto Fortuna elenca i casi limite solo per mascherare più ampie possibilità. Come non concordare con coloro che affermano che esso in pratica autorizza il ripudio? È possibile immaginare un tipo di divorzio più automatico, più elastico? Basta andare via di casa, aspettare 5 anni, e il divorzio è bello e pronto. Che differenza c'è, quanto alle conseguenze pratiche tra i casi gravi elencati nella proposta e il semplice consenso dei coniugi al divorzio? Nei paesi divorzisti il divorzio si è ridotto ad una pura formalità burocratica e, come ha scritto Franco Ligi, non si limita ad essere un effetto, ma diventa una causa, che agisce sulla degenerazione del costume matrimoniale in vario senso.

L'onorevole Ballardini ha parlato di ambiguità della democrazia cristiana; io gli rivolgo questa domanda: Non è forse ambiguità presentare una proposta di legge che non propone l'istituto del divorzio nel suo complesso, che prevede invece casi, eccezioni, ma che in effetti poi tenta di introdurre un divorzio in piena regola, aperto a chiunque intenda avvalersene? Come ha scritto su *Epoca* Livio Pesce, perché gli italiani lo sapessero, « ciò che lo rende un divorzio senza aggettivi, più largo anzi dei divorzi praticati in altri paesi, è la separazione. Tutti i coniugati possono separarsi, e una volta separati, con questa legge, possono arrivare al divorzio ». Se si pensa al divorzio come rimedio, perché il progetto Fortuna-Baslini non prevede nulla per limitare le separazioni? Se i presentatori affermano di avere a cuore le sorti della famiglia, perché non introducono a questo riguardo delle distinzioni?

Se uno dei coniugi vuole rompere il legame matrimoniale, l'altro non può fare nulla per impedirglielo. Che strana conseguenza deriverà da questo cosiddetto piccolo divorzio: mentre all'estero prima della declaratoria del divorzio si valuta l'opportunità di concedere il divorzio stesso e le cause che hanno messo in crisi il matrimonio, in Italia basterà constatare che la separazione è avvenuta e si è protratta per cinque anni e senza altre considerazioni il magistrato dovrà ammettere il divorzio.

Ma negli altri Stati va proprio tutto bene? Non vi sono possibili rimedi preventivi da adottare, nel campo del diritto familiare, prima di arrivare a sanzionare con legge il divorzio? Con piacere ho ascoltato l'intervento del collega Pennacchini e questa sera gli interventi di altri colleghi. Si è parlato di tribunale della famiglia, di consultori matrimoniali, di prevenzioni per il fallimento del matrimonio, di una politica della casa, di una politica contro la pornografia, della sicurezza sociale. Su questi temi dobbiamo confrontarci per dimostrare al paese che abbiamo a cuore le sorti della famiglia.

Ma vorrei qui leggere un documento, molto significativo, che ci viene dalle repubbliche sovietiche, in cui si parla di prodromi di una campagna antidivorzista. E a portare avanti questa campagna ha cominciato il giornale *Literaturnaja Gazeta*, giornale degli scrittori dell'Unione Sovietica. Nell'ultimo numero di questo giornale viene pubblicata senza commenti una serie di fotografie. Che strano, rispetto alle fotografie dei giornali che in Italia propugnano il divorzio, vedere queste

fotografie che mostrano il volto di una madre, di una moglie in lacrime per il divorzio, di una bimba che si attacca alle ginocchia della madre, di un uomo sconvolto, solo in una stanza (parlo della Russia sovietica).

Nell'ultimo numero del giornale degli scrittori dell'Unione Sovietica — dicevo — viene pubblicata, senza commento, una serie di fotografie di per se stesse abbastanza eloquenti sulla morale che il giornale ne vuol trarre. Tale fattispecie di propaganda antidivorzista, diretta più propriamente alla parte emotiva dei lettori, era stata già preceduta nel novembre scorso da un articolo a carattere più marcatamente scientifico, e dettato dalla preoccupazione dell'attuale impressionante aumento del numero dei divorzi.

Il giornale non esitava allora a riconoscere che la percentuale dei divorzi nell'Unione Sovietica era in aumento, « che era raddoppiata, per esempio, tra il 1956 e il 1960 », e che « c'era stato un altro spiacevole aumento nel 1960 ». L'aggettivo « spiacevole », impiegato per definire il fenomeno in atto, era altresì una eloquente caratterizzazione di tutto lo stato d'animo al quale si improntava l'articolo. In esso veniva bensì riconosciuto che la maggioranza delle persone, dopo un divorzio, ritenta un'altra esperienza matrimoniale, ma ci si chiedeva a tale proposito: « Nella maggioranza dei casi, si ha un miglioramento della situazione? ». E si continuava: « Sfortunatamente la questione non è stata studiata in profondità, sebbene una ammissione fatta non molto tempo fa da un ingegnere ci dia un'idea abbastanza chiara della situazione: " Avevo 22 anni la prima volta che mi sposai e 32 la seconda volta — egli disse — e se avessi i sentimenti del mio primo matrimonio e la esperienza del secondo, sarei felice " ». L'atteggiamento scettico nutrito dal giornale degli scrittori sovietici verso i secondi matrimoni intesi come un rimedio ai primi è comunque aggravato dalla considerazione categorica che « più spesso il divorzio è un male, una tragedia, specialmente quando ci sono bambini ». Naturalmente il giornale sovietico, quasi trovando nel mal comune un mezzo gaudio, non si nascondeva che questo male era comune anche ai paesi capitalistici. « La minaccia di un'altra guerra mondiale crea incertezza circa il futuro nei paesi capitalistici — afferma la *Literaturnaja Gazeta* — accresce il senso di ansia e conduce alla sfiducia negli ideali sociali. Molti valori, ivi incluso l'amore, il matrimonio e la famiglia, si offuscano particolarmente agli occhi della gioventù ».

Adesso nell'URSS, dove parve dovesse applicarsi per la prima volta la teoria del libero amore, accade che un giornale scriva: « Nel nostro paese le cause di divorzio sono naturalmente diverse che nei paesi capitalistici, ma noi pure dobbiamo imparare a rendere più popolari gli ideali altamente morali ». È noto altresì che nella valutazione delle ragioni giustificative del divorzio i tribunali sovietici non sembrano usare una particolare larghezza. Classica è rimasta una sentenza del marzo del 1954 sulla richiesta di divorzio avanzata da un marito che adduceva come motivo la malattia nervosa cronica della moglie. Il tribunale allora sentenziò che « le richieste del querelante a proposito del divorzio non sono fondate su seri motivi, ma hanno semplicemente lo scopo di liberarsi dagli obblighi di dare un sostegno morale e materiale alla moglie ammalata e di aiutarla a riacquistare la salute. L'intenzione del querelante di liberarsi dalla moglie ammalata non solo non può servire da fondamento per l'annullamento del matrimonio, ma sottopone a giudizio il querelante stesso in quanto questo comportamento di un coniuge verso l'altro è contrario al principio della morale socialista ».

E ancora, onorevoli colleghi: prendendo poche notizie dalla trasmissione televisiva *TV 7* del 18 aprile, mi limito soltanto a leggere una risposta data dal signor David Morris al riguardo. Gli è stato domandato: « In che modo, secondo lei, la possibilità di divorziare influenza la vita coniugale? ». Ed ecco la risposta: « Mi dispiace doverle rispondere che se lei aumenta la possibilità di divorzio, probabilmente indebolisce il legame matrimoniale. Più aumentano le possibilità di divorzio, più facile è che dei coniugi siano tentati di lasciarsi non appena incontrano qualche difficoltà a vivere insieme ».

E che dire di quello che avviene in Svezia? A questo proposito il signor Kumlien, sempre a *TV 7*, alla domanda: « Il numero dei divorzi è molto alto in Svezia? È andato aumentando o diminuendo negli ultimi anni? », risponde: « Il numero dei divorzi è una media, diciamo, fra i paesi divorzisti: cioè un matrimonio su sei si scioglie con il divorzio. La tendenza è stata piuttosto costante durante gli ultimi anni, con delle tendenze al ribasso addirittura. Ma questo dipende non da una minore tendenza al divorzio, ma dal fatto che i giovani, in una misura crescente, semplicemente non si sposano più. Convivono senza essere sposati.

Credo che la ragione sia semplicemente questa; visto e considerato che il divorzio è abbastanza facile da ottenere, i giovani ragionano così: « Allora perché sposarsi? ». L'intervistato conclude affermando: « È molto difficile rispondere alla domanda se sia meglio lo Stato con il divorzio o lo Stato senza divorzio. Credo che la realtà sia essenzialmente nella scelta tra due mali; si tratta di vedere quali dei due mali sia il minore. Ma è molto difficile poter giudicare quali dei due mali sia il minore, perché le sofferenze ed il disagio non possono misurarsi con le statistiche. Ma credo che se in Italia si introduce il divorzio, la stampa italiana parlerà come la nostra delle vittime del divorzio ».

Queste sono testimonianze non di cattolici, non di democratici cristiani, ma di autorevoli giornalisti stranieri.

Infine, vorrei fare un'ultima considerazione su questa prima parte. Dall'ultima indagine della *Doxa*, risulta questo fatto impressionante: il fattore figli non sembra da solo determinante dell'opposizione o del consenso all'introduzione del divorzio, mentre esiste una correlazione positiva tra percentuali di persone contrarie al divorzio ed età delle persone stesse. Infine, tenendo conto della professione, si ha la conferma che in campagna ben il 73 per cento degli agricoltori è contrario al divorzio, proprio là dove la santità della famiglia è sentita più che da ogni altra parte.

Desidero aggiungere qualche altra considerazione, onorevoli colleghi. Nonostante il voto contrario espresso dalla maggioranza divorzista di questa Camera, non possiamo non porre in rilievo ancora una volta la questione costituzionale. Intendo riferirmi a quanto già ampiamente esposto dai colleghi Cervone e Ruffini in merito alla violazione degli articoli 7 e 29 della Costituzione ed alla violazione dell'articolo 34 del Concordato, violazioni che si avrebbero con l'approvazione del progetto Fortuna-Baslini.

L'articolo 7 della Costituzione afferma che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa « sono regolati dai Patti lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ».

L'articolo 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia prevede: « Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili ».

È stato giustamente osservato che, per quanto riguarda i matrimoni concordatari, in virtù dei due articoli innanzi citati, non si può legittimamente introdurre il divorzio in Italia con legge ordinaria. Lo Stato italiano può modificare unilateralmente il contenuto dei Patti lateranensi solo attraverso il procedimento di revisione costituzionale, a differenza, invece, dei rapporti fra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica, che in virtù dell'articolo 8 della Costituzione sono regolati per legge.

Non vi è dubbio, come è stato sostenuto da autorevoli studiosi, che, se non si è effettuato con l'articolo 7 una costituzionalizzazione dei Patti lateranensi, si è riconosciuto alle norme concordatarie un fondamento costituzionale; tali norme, pertanto, rappresentano un limite alla competenza ordinaria legislativa dello Stato italiano.

Non è questa una teoria, è semplicemente la constatazione del fatto che in base alla nostra Costituzione i rapporti tra Stato e Chiesa devono essere regolati da norme concordatarie.

Ciò premesso, tornando all'articolo 34 del Concordato, lo Stato italiano ha recepito nel proprio ordinamento giuridico il matrimonio canonico di cui riconosce gli effetti civili.

Si crea spesso una certa confusione tra il matrimonio e gli effetti civili. Il matrimonio regolato dal diritto canonico è un matrimonio assolutamente indissolubile e come tale lo Stato italiano si è impegnato a riceverlo, cioè come indissolubile, potendo invece da parte sua modificare solo gli effetti civili che sono di sua competenza. Quando lo Stato, senza patti bilaterali, vuole modificare la sostanza del matrimonio, introducendo la dissolubilità, viene a disconoscere il matrimonio concordatario indissolubile, che non avrebbe più senso così modificato.

L'articolo 34 del Concordato riconosce dunque il matrimonio canonico e solo in materia di separazione coniugale riconosce la competenza dello Stato. Quindi l'essenza del matrimonio è quella del matrimonio canonico, e gli effetti civili del matrimonio sono quelli stabiliti e riconosciuti dallo Stato. E allora è chiaro che, poiché l'indissolubilità attiene all'essenza del matrimonio e non agli effetti, lo Stato non può unilateralmente annullare il rapporto, cosa diversa dagli effetti del rapporto stesso.

Che valore avrebbe il riconoscimento di un matrimonio canonico che è per se stesso indissolubile, se poi lo Stato, che si è accordato per tale riconoscimento di sua iniziativa,

annulla la indissolubilità che è parte integrante di quel matrimonio?

Concordo in pieno col collega Ruffini quando afferma che col divorzio si viola lo spirito oltre che la norma della Costituzione italiana. Infatti si vuole introdurre un istituto che tende a disgregare la famiglia, società naturale il cui fondamento è il matrimonio, mentre la Costituzione indica chiaramente che la legge deve tendere alla tutela dell'unità della famiglia.

Nel suo intervento il collega Calvi ha innalzato un inno alla famiglia. Ho meditato sulle sue parole e vorrei che tutti gli uomini di buona volontà potessero averle sentite o potessero leggerle: sono parole semplici, ma dettate da un animo buono.

Dopo queste considerazioni, tralasciando tutte le questioni attinenti alle conseguenze del divorzio sui figli, sulle donne, sui rapporti patrimoniali, non perché meno importanti, ma perché già altri colleghi hanno trattato questi argomenti o altri più esperti li tratteranno, mi avvio alla conclusione avvertendo che il paese deve sapere che il Parlamento è chiamato a scegliere tra un matrimonio permanente ed un tipo di matrimonio temporaneo, cioè tra ciò che potrà mantenere la saldezza della società familiare e ciò che invece potrà creare una famiglia precaria, basata sulla volontà e sulla volubilità degli uomini.

Vorrei concludere ancora con un augurio, che non deve essere però frainteso: non un augurio di vittoria dell'una o dell'altra parte, ma un augurio che rivolgo a quanti hanno a cuore le sorti del nostro paese. Questa riforma che oggi, all'insegna del progresso e della civiltà, si vuole imporre alla parte sana del paese, non si traduca in un atto di presunzione politica che mortifichi i più sacri valori della nostra Italia, cioè i valori dell'amore e della famiglia.

Con questi sentimenti potrò tornare sereno e con la coscienza tranquilla non solo fra gli elettori che hanno avuto fiducia in me, ma soprattutto nella mia famiglia, tra i miei figli. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carenini. Poiché non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Verga. Ne ha facoltà.

VERGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge sul divorzio, presentata alla nostra attenzione, introduce ele-

menti negativi ed eversivi nella società familiare: noi la respingiamo e contro la sua approvazione ci siamo impegnati a condurre una battaglia non di tipo confessionale, ma ancorata ai profondi sentimenti di civiltà che hanno sempre ispirato la democrazia cristiana.

Come è noto, i rapporti tra la famiglia e la società vengono definiti in maniera esplicita dalla Costituzione, la quale riconosce la priorità dell'istituto familiare rispetto ad ogni altro tipo di istituzione; dichiara esplicitamente che lo Stato è tenuto a tutelare l'esistenza della famiglia, di cui garantisce, « con i limiti stabiliti dalla legge » (articolo 29), la unità; stabilisce l'intervento dello Stato nei casi in cui la famiglia non è in grado di raggiungere le finalità per le quali si è costituita.

La Costituzione tende pertanto a sottolineare la preesistenza del diritto originario e imprescrittibile che ha la famiglia per la sua formazione e la sua difesa. Si rileva cioè, giustamente, che lo Stato non crea questo diritto, che è preesistente, ma lo riconosce, lo tutela e lo difende.

Uno dei problemi che sono stati sollevati da parte di alcuni gruppi politici sull'interpretazione del testo costituzionale riguardante la famiglia concerne la definizione del tipo di legame — il matrimonio — che sta alla base dell'istituto familiare. Il diritto attorno alla natura del matrimonio e al tipo di vincolo che lega i due coniugi è diventato d'attualità, ma trova le sue origini nei lavori preparatori del testo costituzionale. Ricordiamo, ad esempio, che l'emendamento dell'onorevole Grilli per la soppressione della parola « indissolubile » dopo « matrimonio » fu approvato con 194 voti contro 191. In sede di Costituente, anche se nessun deputato prese posizione a favore del divorzio, la maggioranza ritenne che questo problema non dovesse essere materia di Costituzione, bensì di legislazione ordinaria.

Si tratta allora di mettere a confronto due concezioni sul tipo di famiglia che i coniugi intendono fondare. Da una parte, possiamo vedere il nucleo familiare come « comunità sorta dalla libera volontà di due persone che ad essa riconoscono diritti che vanno anche al di là della volontà dei fondatori »; dall'altra parte, possiamo considerare il nucleo familiare come « espressione della volontà dei coniugi », il cui rapporto appare però di tipo « puramente individualistico ».

Pur riconoscendo che la famiglia deve restare « il luogo d'incontro di più generazioni che si aiutano vicendevolmente ad acquistare una saggezza più grande e ad armonizzare i

diritti delle persone con le altre esigenze della vita sociale », non si può fare a meno di notare come i mutamenti sociali abbiano inciso su un certo modo di intendere e vivere il rapporto coniugale. Giustamente alcuni studiosi fanno osservare che « benché la famiglia sia la più antica di tutte le istituzioni, anch'essa è soggetta a mutamenti ». Dal punto di vista della società civile, anche un rapporto coniugale di tipo puramente individualistico va quindi considerato in funzione degli scopi sociali che ad esso si assegnano. Vanno dunque considerati con attenzione tutti quei tentativi volti a fare della famiglia una comunità nuova, che potrebbe presentarsi anche originale in ragione dell'importanza che in essa sarà data alla coscienza personale e al valore specifico di ciascun componente.

Storicamente conosciamo due tipi di famiglia: uno che teneva conto soprattutto dei rapporti interni al gruppo; l'altro che secondo una tematica moderna, considera la famiglia come un gruppo che, con funzioni specifiche, influenza la vita della società più ampia. D'altro canto, le norme societarie influenzano quelle familiari in quanto, come afferma Achille Ardigò, « creano aspettative ritenute legittime di certe prestazioni che la famiglia come gruppo deve assolvere per non porsi in contrasto con i fini e per non danneggiare il buon funzionamento del sistema sociale inteso nel suo complesso ».

L'osservazione delle modificazioni intervenute nella struttura della famiglia permette di individuare alcuni elementi attorno ai quali si è venuta via via consolidando tutta una serie di valori. Pensiamo ad esempio al ruolo della donna, profondamente mutato nelle aspettative e nel sistema dei diritti-doveri che ad esso sono oggi strettamente connessi. Anche l'educazione dei figli sembra influenzata da nuovi criteri di valutazione, che tengono conto delle funzioni specifiche di istituzioni parallele a quella della famiglia, come la scuola e le associazioni di tipo culturale.

Ma ciò che assume un interesse maggiore, dal punto di vista delle modificazioni della struttura familiare, è indubbiamente il problema delle vittime potenziali del divorzio. Esse sono le donne ed i figli dei divorziati. Secondo una recentissima inchiesta condotta da Jeanne Delais in Francia, i figli dei divorziati, persino in età avanzata, mostrano i segni di una anormalità che ebbe appunto origine dalla dissoluzione della loro famiglia. La casistica fornita dall'inchiesta è impressionante: essa ispira pietà profonda per tanti giovani e giovanissimi posti nella condizione

di « orfani » abbandonati e negletti, in un mondo nel quale essi verranno troppo presto a conoscere solo la miseria morale e l'abiezione.

Qualche esempio: il ragazzo che dopo la partenza del padre divorziato è stato costretto ad abbandonare gli studi; la madre divorziata che si disinteressa in genere della sorte dei figli; la ragazza che a 15 anni deve cercarsi un lavoro mentre la madre divorziata, passata a nuove nozze, vive nell'agiatazza con il nuovo marito ricco; la bambina che prima della rottura del vincolo matrimoniale era intelligente, gaia ed esuberante e poi, internata in orfanotrofio o collegio, diviene timida, apatica, prigioniera di un sogno nel quale campeggia, ossessionante, la figura lontana ormai della madre. Si potrebbe continuare, in una tematica di carattere psicologico. Questi esempi indicano a chiare lettere come l'introduzione del divorzio nella legislazione italiana costituisca un elemento di precarietà civile.

Le ragioni della nostra opposizione non scaturiscono allora solo da pure considerazioni giuridiche, quali possono essere quelle implicate nell'esistenza di una legislazione concordataria in Italia; e nemmeno sono di natura esclusivamente confessionale, quasi che l'atteggiamento negativo dei cattolici a riguardo del divorzio derivi soltanto dal fatto che essi sono membri di una società religiosa com'è la loro Chiesa.

Vi sono, invece, dei motivi razionali, di costume, di tradizione, direi quasi « laici », profondamente radicati nella coscienza e nei sentimenti degli italiani in quanto cittadini. Sono gli stessi motivi che, agli albori del nostro Stato unitario, indussero i legislatori di orientamento laicista ad escludere il divorzio dalla legislazione civile nel 1865, pur non esistendo allora ragioni di natura concordataria.

Se i sondaggi di opinione pubblica manifestano la presenza di circa 10 milioni d'italiani che sarebbero favorevoli al divorzio, ne rimangono più di 20 milioni (contando solamente gli elettori) che favorevoli non sono. Questa rilevante massa è costituita da persone delle quali solo una parte vota per la democrazia cristiana, per cui si può ragionevolmente ritenere che la discriminante tra divorzisti e non divorzisti passi in Italia al di dentro e spacchi i partiti tanto di destra quanto di sinistra esplicitamente o implicitamente favorevoli al divorzio.

Ma ci sono due ragioni di fondo che legittimano la nostra opposizione al divorzio. La prima è di natura sociologica e giuridica: sia-

mo cioè convinti che l'introduzione del divorzio non solo indebolirebbe seriamente la stabilità del vincolo matrimoniale e danneggerebbe la debita educazione dei figli — il che sarebbe, oltre tutto, contrario allo spirito del dettato costituzionale — ma nemmeno contribuirebbe a migliorare la convivenza familiare. La seconda riguarda, più specificamente, il rapporto tra i valori etici e la legislazione dello Stato. Noi siamo profondamente convinti che una legge introduttiva del divorzio contrasti con i parametri etici che la ragione umana coglie come i dati obiettivi.

Ecco, quindi, i motivi di fondo, avvalorati da ulteriori imprescindibili argomentazioni giuridiche. Fra gli argomenti più diffusi nella dottrina giuridica al fine di giustificare sul piano costituzionale l'introduzione del divorzio è l'osservazione che all'Assemblea Costituente fu respinta la proposta — compresa nel progetto — d'introdurre nel testo definitivo della Costituzione una menzione esplicita dell'indissolubilità del matrimonio. Tale argomento ha destato molta impressione anche fra giuristi che politicamente si professano cattolici. L'orientamento di questi autori va chiarito col ricordarne più precisamente l'impostazione generale: da un lato, essi sostengono che, mancando nell'articolo 29 della Costituzione ogni enunciazione esplicita del divorzio, nulla si opporrebbe all'introduzione di esso, mediante legge ordinaria, limitatamente ai matrimoni civili; d'altra parte, escludono che la stessa interpretazione possa valere per i matrimoni canonici trascritti, in virtù del richiamo alle norme concordatarie, compreso nell'articolo 7 della Costituzione. Si potrebbe osservare che gioca qui probabilmente anche un orientamento derivato dalla speranza di trovare una tesi intermedia, capace di dare qualcosa ai cattolici e qualcosa ai laici, ai fini di evitare le contrapposizioni più radicali e frontali.

Bisogna subito osservare che, a parte ogni intenzione politica dei suoi fautori, ci sembra sommessamente che la proposta di desumere dalla Costituzione italiana due diverse regole circa l'indissolubilità o no dei matrimoni non sia tanto facile da sostenere. È appena il caso di ricordare come, dalla tesi laicista più conseguente, si rifiuta l'opinione che, in base all'articolo 7 della Costituzione e quindi in virtù dei Patti lateranensi, sia imposto allo Stato italiano di garantire l'indissolubilità dei matrimoni canonici. Sono note, in merito, le argomentazioni di Arturo Carlo Jemolo, che ha assunto un po' le funzioni di guida spirituale e di consigliere giuridico dei divorzisti.

L'articolo 34 del Concordato recita: « Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici... Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall'autorità giudiziaria civile ».

Si fa poi rilevare che il richiamo ai Patti lateranensi, compreso nell'articolo 7 della Costituzione, non avrebbe aggiunto nulla a quanto già stabilito dai Patti stessi: negato che in questi sia prescritta l'indissolubilità dei matrimoni canonici di fronte all'ordinamento italiano, per ciò stesso diverrebbe inammissibile sostenere l'incostituzionalità, *ex* articolo 7 della Costituzione, di leggi intese ad introdurre il divorzio, piccolo oppure grande, come si usa dire.

Bisogna, per contro, rilevare che neppure per l'articolo 29 della Costituzione si può parlare di evidente interpretazione letterale in un senso favorevole all'introduzione del divorzio. Nel suo tenore letterale, l'articolo 29 della Costituzione è così concepito: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ». Nel progetto di Costituzione, all'articolo 24, era previsto: « Il matrimonio è basato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. La legge ne regola la condizione al fine di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ». Nelle asserzioni dei divorzisti sono da ravvisare due orientamenti fra loro diversi ed in un certo senso anche contrapposti: anzitutto, il Costituente avrebbe manifestato la propria intenzione già in quanto ha evitato di tradurre in norma di diritto positivo una disposizione sottoposta all'approvazione; secondariamente, si fa valere che la lettera dell'articolo 29 della Costituzione vigente oggi non fa menzione dell'indissolubilità. Ora, questi orientamenti vanno spiegati e precisati sul piano della teoria generale dell'interpretazione del diritto.

La prima delle affermazioni sopra menzionate si risolve nell'assioma di una disposizione di legge ordinaria e costituzionale. Si può chiarire, nel suo esatto significato, mediante l'accertamento dell'opinione e della intenzione del legislatore, come indicato nell'articolo 12 delle « preleggi ». La locuzione « intenzione del legislatore », contenuta in quest'ultimo articolo, verrebbe perciò intesa,

secondo una vecchia teoria, in un senso soggettivo, cercando cioè di ricostruire il processo di formazione della volontà finale del soggetto singolo o del collegio che, a suo tempo, approvò la disposizione normativa da interpretare. Nel caso delle assemblee andrebbe riconosciuta la massima importanza ai lavori preparatori, considerando le discussioni, i contrasti, ed in genere le tappe anteriori alla definitiva formulazione di un testo normativo. Nel caso in esame, i divorzisti credono di avere facile gioco quando rilevano che fu respinto intenzionalmente il progetto di inserire nei testi costituzionali un'esplicita enunciazione dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale; di modo che sarebbe stato deciso di non prescrivere alcun divieto particolare in materia per il legislatore ordinario, abilitato genericamente a legiferare secondo propria discrezione, nel rispetto dei limiti costituzionali. E da osservare, poi, che anche come criteri di valore secondario e complementare — rispetto all'esame obiettivo dei testi — i lavori preparatori dell'articolo 29 della Costituzione non appaiono affatto idonei ad offrire elementi sicuri in favore delle tesi sostenute dai divorzisti.

Ma qui è da considerare l'altro argomento che i divorzisti credono di desumere sempre dalla mancata enunciazione esplicita del principio dell'indissolubilità nell'articolo della Costituzione. Si potrebbe sostenere che, anche a prescindere dall'*iter* legislativo, oggi, presa alla lettera, la Costituzione non contiene alcun divieto all'introduzione del divorzio, grande o piccolo, mediante leggi ordinarie. I patroni dell'introduzione del divorzio potrebbero ritenersi giustificati ad affermare: « Accettiamo pure la comune opinione secondo cui la legge va spiegata nella sua obiettività, come proposizione che si distacca dall'operato dei suoi autori, per vivere una propria vita indipendente ed autonoma, e che i lavori preparatori abbiano un valore secondario e riflesso. Ma è principio generale, sancito nel primo comma dell'articolo 12 delle « preleggi », che « nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore ». E ci insegna costantemente la Suprema Corte di cassazione che « solo nei casi in cui la lettera della legge dia luogo a dubbi si deve ricercare quale sia stata la precisa *mens* del legislatore ». Nel caso nostro nessun accenno contiene la Costituzione, di modo che al legislatore ordinario sarebbe pienamente riconosciuto di eser-

citare, senza nessuna limitazione, la sua sovrana potestà di regolare in un modo o nell'altro la questione della permanenza del vincolo matrimoniale. Per l'articolo 29 della Costituzione troverebbe applicazione il vecchio aforisma *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit* ».

Un siffatto discorso, però, va respinto come mancante di ogni approfondimento circa le relazioni giuridiche fra le norme della Costituzione rigida e quelle della legge ordinaria. Il fatto di avere differenziato « una forma legale costituzionale », così collocando in un gradino superiore alla legge la Costituzione, significa molto di più di quella innovazione modesta, che di solito si esprime con la generica e quasi banale asserzione comune « che la capacità creativa di diritto della legge si arresta soltanto nei confronti delle fonti di ordine costituzionale », mantenendo intatta per tutto il resto la sua anteriore onnipotenza. In altri termini, come ha dimostrato il professore Vezio Crisafulli, di recente assunto agli onori della Corte costituzionale, è inesatto sostenere ancora oggi la concezione dell'onnipotenza del legislatore, nel senso che con la legge potrebbe decidersi e disporsi tutto, tranne che la Costituzione od una legge formalmente costituzionale tassativamente non dispongano in maniera diversa o contraria.

La Costituzione rigida non va intesa, infatti, come un insieme di particolari limiti esterni o divieti imposti al legislatore. Al contrario, nella Carta costituzionale è da riscontrare un complesso ed articolato sistema di principi, di regole e di direttive, stabiliti per dare la fondamentale disciplina del diritto positivo, non solo per gli organi supremi dello Stato, ma anche per i rapporti dei diritti e dei doveri fondamentali concernenti i cittadini e le loro formazioni sociali. Per taluni casi, quindi, il costituente ha dettato canoni di disciplina con una certa completezza; per altri ha, sì, rinviato alla legge ordinaria la più specifica regolamentazione dei rapporti sociali, ma ha nel contempo prescritto al legislatore alcuni presupposti di carattere specifico.

Ora, se esaminiamo senza alcun pregiudizio gli articoli 29 e 30 della Costituzione, possiamo subito riscontrare come al legislatore ordinario siano prestabiliti fini e limiti, nella statuizione di norme più specifiche. Cominciando dall'articolo 30, notiamo che, nelle tre ipotesi per cui sono contemplati gli interventi del legislatore, è espressa una enunciazione di scopi e di limiti ben specificati. Al secondo comma è stabilito come fine che con legge si debba provvedere ad assolvere ai compiti di

« mantenere, istruire ed educare i figli »; col rispetto del limite « nei casi di incapacità dei genitori ». Nel terzo comma si prevede, quale scopo precipuo della legge, d'assicurare « ai figli fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale », con la restrizione indicata nell'inciso « compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ». All'ultimo comma inoltre è previsto, quale compito della legge, di dettare « le norme e i limiti per la ricerca della paternità ».

Se consideriamo ora l'articolo 29 della Costituzione, possiamo rilevare che si prescrive un esplicito compito al legislatore ordinario: il secondo comma dello stesso articolo 29, come principio dell'ordinamento generale del matrimonio, contempla l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, mentre al legislatore prescrive di stabilire i limiti della detta eguaglianza allo scopo di garantire l'unità familiare.

Occorre precisare che le previsioni degli articoli 29 e 30 della Costituzione, sinora menzionate, appaiono nel loro immediato significato come specificazioni ed aggiunte rispetto alla disposizione contenuta al primo comma dello stesso articolo 29: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ».

Si può riordinare, quindi, sistematicamente la disciplina costituzionale in materia di diritto di famiglia nei seguenti termini: 1) la Costituzione accoglie una definizione generale della famiglia come « società naturale » fondata sul matrimonio; 2) la Costituzione enuncia immediatamente alcuni principi generali e criteri fondamentali per la configurazione e la regolamentazione giuridica di questa società, quali l'unità, l'eguaglianza giuridica dei coniugi, il diritto-dovere di allevare la prole, la protezione dei figli nati fuori dal matrimonio; 3) per l'attuazione ed il completamento di tali fini, la Costituzione fa rinvio alla legge ordinaria, lasciando una certa facoltà dispositiva con l'indicazione però di scopi e di limiti.

Nell'insieme si può osservare, quindi, che nella lettera degli articoli 29 e 30 della Costituzione il potere del legislatore ordinario risulta circoscritto entro precisi confini per quanto riguarda la determinazione dei principi generali inerenti alla configurazione della società familiare e del matrimonio. Così, nel secondo comma dell'articolo 30 si prevede che in ipotesi eccezionali, od almeno patologiche, il legislatore ordinario detti una disciplina in contrasto col fondamentale diritto-dovere dei genitori sui propri figli; anche il necessa-

rio equilibrio fra la tutela dei figli nati fuori del matrimonio e i diritti dei membri della famiglia legittima, contemplato nell'articolo 30, comma 3, attiene a questioni di principio; e così pure dicasi della tanto *vexata quaestio* concernente la ricerca della paternità, la quale trascende anche l'ambito del diritto di famiglia, in senso stretto, e concerne i rapporti generali della convivenza civile. Nell'articolo 29, secondo comma, si consente al legislatore ordinario di porre dei limiti all'attuazione del principio di uguaglianza tra i coniugi.

Fuori delle ipotesi espressamente contemplate negli articoli 29 e 30, si può consentire al legislatore di porre regole di attuazione del tutto subordinate, come quelle riguardanti le procedure per la formazione del vincolo matrimoniale, le più precise attuazioni dei fondamentali rapporti di diritto e di dovere fra i coniugi. Ma va negata ogni possibilità di innovare, con legge ordinaria, in materia di principi fondamentali del diritto di famiglia e di matrimonio sancito dalla Costituzione.

In connessione con quanto sinora chiarito, è opportuno fermare l'attenzione sull'enunciazione fondamentale del primo comma dell'articolo 29 della Costituzione, ove si afferma: « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». In tesi generale va ricordato che, ove un diritto sia conferito o riconosciuto senza limiti dalla Costituzione, è da escludere che le leggi, indipendentemente da conferimento di potere esplicito o implicito nella Costituzione, possano apportarvi dei limiti. Nella specie in esame, va rilevato che si parla non già di diritti del singolo, ma di diritti della famiglia come « società naturale ». Questa precisazione appare di notevole importanza, proprio per il nostro tema, in quanto viene sostenuto da una voce autorevole, quale quella del professor Esposito: « Lo specifico riconoscimento della possibilità di permanenza dei diritti familiari era, più che opportuno, necessario in un testo costituzionale proclamante numerose libertà dei singoli, che in principio sarebbero inconciliabili con i diritti e con i poteri assorbenti della famiglia. La libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di soggiorno, di fede religiosa e di pensiero trovano nei poteri della famiglia dei limiti che sarebbero inammissibili se la Costituzione non ne riconoscesse la possibilità ».

Di principio, la definizione dell'articolo 29, primo comma, della Costituzione significa che la Repubblica, ossia lo Stato, riconosce e garantisce i diritti fondamentali della famiglia, come entità distinta e talora contrapposta ai

singoli componenti. Ne deriva, come principale conseguenza, che in nome del diritto della famiglia possono apportarsi restrizioni ai diritti di libertà dei singoli.

Nel nostro caso bisogna chiarire, pertanto, se l'indissolubilità del vincolo coniugale può farsi rientrare o no nella locuzione « diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ». Occorre, infatti, considerare se in nome dei diritti della famiglia, come sanciti nella Costituzione, il singolo cittadino coniugato deve essere privato dal proprio diritto a contrarre (nuovo) matrimonio, fino alla morte dell'altro coniuge, secondo la formula del codice civile.

Non essendovi alcuna enunciazione esplicita, occorre procedere a ragionamenti di ordine sistematico ed istituzionale. Simili ragionamenti appaiono giustificati, ove si pensi che la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 11 del 3 luglio 1956, aveva riconosciuto che tutte le indicazioni dei diritti inviolabili contenute nel testo della Costituzione rappresentano specificazioni della generale enunciazione dell'articolo 2 della Costituzione, ove testualmente è sancito: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dello uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ». Secondo la Corte costituzionale, « questo principio indica chiaramente che la legge statutaria eleva a regola fondamentale, per tutto quanto attiene ai rapporti fra la collettività e i singoli, il riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio assolutamente indeformabile della personalità umana ». Queste espressioni significano che, nell'accertare il significato delle disposizioni costituzionali, bisogna fare riferimento alle ragioni ideali ed alla necessità concreta della personalità umana, nell'ora presente, per quanto attiene sia ai rapporti individuali sia alle formazioni sociali. Per quanto riguarda il tema in esame, un noto giurista, Pietro Barcellona, ha scritto in proposito: « L'interpretazione sistematica degli articoli 2 e 29 giustifica la collocazione della famiglia tra le formazioni sociali la cui esistenza è costituzionalmente garantita ».

La definizione di società naturale o di formazione sociale appare, quindi, come suscettibile di offrire importanti elementi per la ricognizione dei « diritti », riconosciuti e garantiti propri ed inviolabili della famiglia. A spiegare la nozione di « società naturale », compresa nell'articolo 29 della Costituzione, ancora oggi appare valido l'insegnamento dato dal Cicu nella sua nota opera *Lo spirito del diritto di famiglia*. L'illustre autore, in-

fatti, proponeva una distinzione fondamentale fra « formazioni sociali artificiali » e « formazioni naturali ed involontarie ». Le prime sono rappresentate per lo più dalle società commerciali e risultano caratterizzate genericamente dalla mancanza di norme ispirate alla tutela d'interessi sociali generali, in quanto definite per legge come rivolte a scopi di lucro individuale. Società naturale, invece, sempre secondo il Cicu, « val quanto dire incosciente e spontanea »: come esempio fisico viene indicata proprio la famiglia. L'affermazione è giustificata dal fatto che « come in origine, così oggi non sono forze volontarie e artificiali che determinano il formarsi ed il persistere dell'aggregato famiglia, ma impulsi, bisogni, sentimenti che sorpassano la libera volontà ed il gretto egoismo ». L'attributo delle formazioni naturali è dato perciò dall'esistenza di un interesse superiore e distinto da quello degli individui; il quale interesse porta anche al contrasto con gli interessi egoistici del singolo, i quali in caso di concreta collisione devono essere sacrificati.

La nozione di formazioni sociali « spontanee » appare perfettamente conforme alle concezioni espresse nella Carta costituzionale, ove nell'articolo 6 viene affermato il principio del riconoscimento e della tutela delle minoranze linguistiche, le quali rappresentano comunità minori, derivate da evoluzioni e da fattori involontari, di ordine e di carattere etnico-naturale, come riconosce pacificamente la dottrina. Alle minoranze linguistiche è conferito pure il carattere di « formazione sociale », e la tutela ad esse accordata consente appunto ai componenti quel completo spiegamento della loro personalità che altrimenti potrebbe riuscire compromesso anche dalla difficoltà di mantenere la tradizione linguistica propria. Spontanee si possono pure riguardare, per gran parte, le organizzazioni delle confessioni religiose, in quanto che i più vi partecipano in forza dell'insegnamento tramandato dai loro avi.

Già queste prime enunciazioni consentono di stabilire un punto fermo sulla fondamentale concezione del matrimonio nel nostro ordinamento. Con la definizione della famiglia come società naturale o formazione sociale viene, *ipso facto*, rifiutata la concezione del matrimonio come contratto. Anche a voler considerare il matrimonio come un negozio giuridico, resta pur sempre indiscutibile che si tratta di un negozio destinato a formare una « società naturale », quella familiare, nella quale trova il proprio compimento e la propria integrazione nel quadro di una sta-

bile struttura, più ampia e più complessa. Al proposito, è sufficiente confrontare la formula dell'articolo 29 della nostra Costituzione con la formula usata nell'articolo 7 (titolo II) della costituzione francese, ove si dichiara: « la legge non considera il matrimonio che come ponente un contratto civile ». Questa ultima definizione fu riguardata, a ragione, come il primo fondamento del divorzio, posto che, una volta ritenuto il matrimonio quale contratto, se ne poteva ammettere la dissoluzione per accordo consensuale, per decadenza dei presupposti iniziali ovvero per sopravvenute difficoltà.

Circa il nostro tema, sembra utile ricordare quanto ha scritto Francesco Messineo, uno fra i nostri maggiori civilisti, nelle cui espressioni sembra un po' riassunta l'interpretazione comune circa la posizione fondamentale riconosciuta all'istituto familiare nel nostro ordinamento: « La famiglia è un istituto giuridico. Ma, a proposito della famiglia, si hanno le maggiori interferenze fra etica, costume e religione, da un lato, e diritto (oggettivo), dall'altro. La famiglia infatti è, anzitutto, una istituzione sociale, che l'etica, il costume e la religione mirano a disciplinare ciascuno per proprio conto e indipendentemente da quanto l'ordinamento giuridico dispone. I rapporti fra coniugi e i rapporti fra genitori e figli (più in generale, fra parenti) sono regolati dall'affetto, dal senso dell'onore, dall'impulso altruistico (spirito di sacrificio, senso del dovere, disinteresse) e da spirito di solidarietà, prima che dall'ordinamento giuridico ». In termini analoghi, per quanto riguarda il diritto penale, è stato dimostrato come molte delle previsioni dei reati contro i rapporti familiari siano di per sé indeterminate ed incomplete, per cui senza riferimenti alla realtà istituzionale e sociale della famiglia sarebbe dato adito all'arbitrio degli interpreti. Ed è stato pure osservato che sempre nei riferimenti alla realtà sociale ed istituzionale anche il legislatore incontra dei limiti, oggi sanciti nell'articolo 29, in quanto vi trova dei principi direttivi per la scelta e la determinazione dei reati e delle pene.

Quindi, il riconoscimento e la garanzia come società naturale significano che la famiglia deve essere individuata, nell'ordinamento giuridico italiano, secondo i caratteri che è venuta ad assumere mediante un'evoluzione storica secolare, e secondo le regole extragiuridiche, etiche, sociali da cui è in primo luogo determinata. La rilevanza delle regole etico-sociali, formatesi spontaneamente fuori del diritto positivo, come prodotto della coscienza

individuale, del costume collettivo e più in generale della civiltà, pare riconosciuta anche nella Costituzione. Si può notare, infatti, che l'articolo 29 si trova collocato al primo posto sotto il titolo « Rapporti etico-sociali ». Ora, la pretesa di determinare i rapporti etici e sociali in tutto e per tutto mediante disposizioni di diritto positivo sarebbe assurda e comunque contraria ai principi dell'ordinamento costituzionale democratico. L'etica ed il costume si determinano per evoluzione propria e spontanea, e nel diritto positivo possono se mai trovare rilevanza e riconoscimento.

La rilevanza immediata nell'ordinamento giuridico di norme tratte dall'etica, dal costume e dalla religione è un fenomeno tutt'altro che raro. Nel diritto civile e nel diritto penale vi sono numerosi ed interessanti esempi di richiami alla buona fede, al buon costume, alla diligenza, alla regola di condotta propria del buon padre di famiglia, e così via. Per intendere il significato e le conseguenze di simili regole d'origine extragiuridica, l'interprete deve lasciare da parte i dettami della sua arte giuridica, ed attingere direttamente ad altri ordini di cognizioni: etiche, storiche, sociologiche e così via.

Ma qui interessa precisare quali effetti possano derivare dal richiamo di simili regole nelle disposizioni costituzionali, poste nella gerarchia delle fonti sopra le leggi ordinarie. In linea generale, si è rilevato che in forza di tale richiamo derivano limiti alla potestà del legislatore: i quali limiti sono da dedurre proprio dal contenuto sostanziale o regole giuridiche richiamate. Nel caso in esame, il riconoscimento e la garanzia costituzionale di cui al primo comma dell'articolo 29 significano che il legislatore, nel dettare le regole necessarie per i rapporti di famiglia, deve contenersi ad evitare di menomarne i caratteri fondamentali risultanti dall'evoluzione storica, nonché dalle regole etico-sociali di fatto osservate nella comunità.

A dimostrare che nella comunità italiana sino ad oggi il vincolo permanente ed indissolubile è stato considerato come un carattere essenziale della famiglia, può riuscire sufficiente ricordare i fallimenti od i modesti risultati conseguiti dai tentativi d'introduzione del divorzio perseguiti dall'epoca napoleonica in poi. Le ultime manifestazioni della coscienza sociale, implicitamente od esplicitamente favorevoli all'indissolubilità, sembrano da rilevarsi dai lavori dell'Assemblea Costituente. Qui dobbiamo considerare le diverse espressioni dell'opinione pubblica, rilevabili dagli interventi nelle discussioni, piuttosto che i ri-

sultati finali della votazione degli articoli. Si tratta di valutare simili interventi come manifestazione di idee politiche o di ordinamenti sociali, piuttosto che come elementi di una interpretazione giuridica vera e propria. Particolare importanza assumono in tal senso le voci espresse dai gruppi oggi favorevoli alla introduzione del divorzio.

È interessante, al proposito, riferire qui il riassunto dei lavori della prima sottocommissione, in cui si ripartì la « Commissione per la Costituzione » dell'Assemblea Costituente. « La posizione contrastante alle tesi democristiane — si legge — non reclamava tanto l'affermazione della possibilità di scioglimento del matrimonio, quanto il riconoscimento della non opportunità o non necessità di introdurre nel testo costituzionale la dichiarazione dell'indissolubilità del matrimonio ».

Tutti gli interventi di parte non democristiana in realtà affermarono di non ritenere di attualità il problema del divorzio in Italia, e che quindi nessun timore avrebbe dovuto turbare i fautori dell'indissolubilità se questa fosse stata assicurata soltanto dalla legislazione civilistica anziché da prescrizioni costituzionali, giacché ragioni di più varia natura suggerivano — a loro parere — di non porre in sede costituzionale il relativo problema.

L'onorevole Cevolotto, infatti, definì tale problema un problema politico, piuttosto che sociologico, e come tale affidato alla sensibilità del legislatore ordinario, che, come non ne ravvisava all'epoca una effettiva attualità, avrebbe potuto successivamente giudicare di dover risolvere in altro modo il problema stesso.

L'onorevole Togliatti, dopo aver dichiarato di considerare innaturale e dannoso, in relazione alle esigenze dell'attuale società italiana, porre sul tappeto la questione del divorzio, affermò che, tuttavia, il tentativo di introduzione nella Costituzione del principio di indissolubilità del matrimonio appariva come espressione della volontà democristiana di dare una determinata impronta dottrinale alla Costituzione stessa, che viceversa deve ritenersi aperta a tutte le possibilità ideologiche; invitò i democristiani ad accettare la anzidetta sua dichiarazione contraria al divorzio, insieme con le analoghe prese di posizione dei rappresentanti di altri partiti, come formale impegno e garanzia per la non ammissione, in futuro, dell'istituto del divorzio in Italia, e presentò all'approvazione della prima sottocommissione il seguente ordine del giorno: « La prima Sottocommissione, constatando che da nessuna parte è stata avanzata

la proposta di modificare la vigente legislazione per quanto concerne l'indissolubilità del matrimonio, non ritiene opportuno parlare di questa questione nel testo costituzionale ».

Anche l'onorevole Basso dichiarò di ritenere il livello sociale e morale della vita italiana inadatto all'istituto del divorzio, ma sostenne che una auspicabile evoluzione della mentalità non avrebbe dovuto incontrare ostacolo in rigide affermazioni costituzionali, rispetto alle quali non poche perplessità avrebbe suscitato, fin da allora, la considerazione di particolari situazioni quali quella dei condannati all'ergastolo, quella dei coniugi separati che abbiano costituito due distinte famiglie e, più in generale, quella di matrimoni contratti solo civilmente, che proprio i cattolici, considerandoli come concubinati, non dovrebbero così perentoriamente difendere nella loro indissolubilità.

Dopo le repliche dei democristiani, intese a giustificare con argomenti extrareligiosi la propria posizione per l'indissolubilità, si registrò l'intervento dell'onorevole Lucifero, il quale, dichiarandosi in linea di principio favorevole alla tesi del non inserimento della indissolubilità del matrimonio fra le solenni dichiarazioni costituzionali, affermò che, una volta instauratasi e approfonditasi la discussione sull'argomento, sarebbe stato necessario prendere posizione su di esso, e quindi, respingendo lo spirito dell'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti, manifestò la sua adesione alla tesi dell'indissolubilità, motivandola esclusivamente con il richiamo alle proprie convinzioni religiose e cattoliche ed al preciso mandato che riteneva di dover adempiere rispetto ai propri elettori professanti la stessa fede.

L'ordine del giorno dell'onorevole Togliatti, posto in votazione, fu respinto con 7 voti contrari, 6 favorevoli e 2 astenuti. Posta altresì in votazione quella parte di articoli contenente il richiamo all'indissolubilità del matrimonio, essa fu approvata nella formulazione proposta dall'onorevole La Pira: « La legge regola la condizione giuridica dei coniugi allo scopo di garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia ». I voti favorevoli furono 9, i contrari 2 e gli astenuti 3. Votarono a favore oltre i democristiani, l'onorevole Lucifero e l'onorevole Mastroianni, che aderì alle argomentazioni dello stesso onorevole Lucifero; votarono contro l'onorevole Basso e l'onorevole Cevolotto, mentre si astennero l'onorevole Togliatti, l'onorevole Leonilde Iotti e l'onorevole Mancini.

In sede di discussione della Commissione per la Costituzione riunita, gli onorevoli Lussu e Cevolotto ribadirono la precedente posizione dei gruppi di sinistra, col rilevare l'inattualità del problema rispetto agli interessi della società italiana del tempo, e solo perciò sostenevano che non se ne dovesse fare menzione nel testo della Costituzione.

Nel corso dell'ulteriore discussione generale in sede di Assemblea plenaria, uno degli interventi più notevoli, contrario all'introduzione del divorzio, fu quello dell'onorevole Badini Confalonieri, il quale negava la sufficienza degli appelli alle convinzioni religiose ai fini dell'affermazione dell'indissolubilità, trattandosi di ragioni e motivi individuali. « Non basta dire — ribadiva Badini Confalonieri — che la coscienza si ribella, perché, anche se l'istituto del divorzio fosse introdotto nella legislazione italiana, qualunque cittadino che in esso ravvisasse la violazione dei dettami della propria coscienza sarebbe pur sempre libero di non usufruire. Qui siamo in campo politico; ed è in campo politico, argomentazione di ordine politico e pertanto soprattutto relativa al costume ed alla mentalità del popolo italiano, che la *vexata quaestio*, si deve risolvere. Per tale motivo e sotto tale riflesso nettamente liberale, era necessario che una voce liberale si elevasse a precisare che il principio dell'indissolubilità del matrimonio non intacca minimamente i principi di libertà. Libertà non è licenza, libertà non è anarchia, libertà non è assenza di vincoli; libertà è scelta, è libera elezione di quella condizione giuridica che ciascuno predilige ». Ad ulteriore sostegno della sua tesi, l'onorevole Badini Confalonieri ricordò come i governi liberali, per rimanere fedeli alla tradizione italiana, non hanno mai consentito l'immissione del divorzio nella legislazione italiana, e ricordò le affermazioni contrarie al divorzio, in quanto strumento eversivo, di tanti insigni pensatori di diversa fede e credo religioso e politico, quali Bonghi, Gabba, Salandra, Filomusi Guelfi, *lord* Gladstone, Polacco e Simon. Di quest'ultimo ricordò la definizione del divorzio come « un matrimonio a prova », cui si aggiungeva la considerazione che la semplice « possibilità di una dissoluzione toglie al matrimonio la dignità ed alla famiglia l'unità ».

Anche l'onorevole Nobile, del gruppo comunista, si dichiarò contrario al divorzio, richiamandosi alle negative pratiche già riscontrate nei paesi ove era stato introdotto; ed affermò che « almeno oggi » ripugna alla coscienza del nostro popolo ed è avversato dalla

enorme maggioranza delle donne italiane. L'onorevole Calosso, socialista, da parte sua rispettava l'argomento comune secondo cui il divorzio, allora, non doveva ritenersi un problema attuale.

Bisogna aggiungere che il principio dell'indissolubilità appare come il più conforme alla coscienza degli italiani, anche negli anni successivi. Indicativo in tal senso è l'indirizzo prevalente della giurisprudenza in materia di deliberazione della sentenza di divorzio ottenuta all'estero. La giurisprudenza, nel difendere il principio dell'indissolubilità, fu infatti unanime, salvo le eccezioni del presidente Peretti Griva. Va ancora valutato che, nelle precedenti legislature, le proposte in sede legislativa identiche a quella presentata dall'onorevole Fortuna non solo non conseguirono esito positivo, ma nemmeno riscosero grande attenzione nel pubblico. È da ritenere quindi che, almeno fino a pochi anni fa, fosse diffusa nel popolo italiano la convinzione collettiva che la famiglia, come società naturale, deve fondarsi sulla regola etico-sociale del matrimonio indissolubile, e che non possa quindi dissolversi tranne che in caso di morte di uno dei coniugi.

Vi è, pertanto, motivo di ritenere che l'articolo 29 nel suo combinato disposto con l'articolo 2 valga a garantire, contro le pretese innovazioni con legge ordinaria, anche il principio dell'indissolubilità del matrimonio e dell'istituto familiare, in quanto ritenuto dalla coscienza collettiva come carattere essenziale e peculiare della « società naturale » e sua regola etico-sociale fondamentale. In tal senso la garanzia, contenuta nell'articolo 29, si dimostra stabilita in funzione di proteggere la coscienza, le convinzioni, gli interessi etico-sociali del paese reale, di fronte alle eventuali diverse valutazioni del paese legale. Modificazioni dell'ambito oggettivo protetto con la garanzia sembrano, quindi, consentite solo con la revisione costituzionale della disposizione in cui la garanzia stessa trovasi inclusa.

Naturalmente, sono da ritenere giustificate, altresì, le modificazioni delle norme etico-sociali e della struttura istituzionale della famiglia prodottesi nelle convinzioni collettive, in quanto che la società naturale rappresenta il risultato di convincimento, di azioni e di adesioni collettive a certi criteri di valore. La norma dell'articolo 29 della Costituzione vale, infatti, a proteggere contro il legislatore tali risultati spontanei della coscienza comunitaria.

In quest'ultimo senso, la proposta per un referendum sulla conservazione del prin-

cipio dell'indissolubilità sancito nel codice civile dimostra tutto il suo alto significato e valore costituzionale, poiché consiste nella richiesta di udire la voce del paese reale e di verificare in maniera rigorosa l'attuale orientamento delle convinzioni della comunità nazionale. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalle Commissioni IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti):

ALPINO ed altri: « Proroga al 1° luglio 1971 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale, modificato con legge 26 giugno 1964, n. 434 » (1407), con l'assorbimento della proposta di legge LONGONI: « Ulteriore proroga al 1° luglio 1974 del termine stabilito dal comma dell'articolo 146 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (833), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla VIII Commissione (Istruzione):

SPITELLA ed altri: « Ammissione degli studenti dell'università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti » (955); BRIZIOLI e LONGO PIETRO: « Passaggio alle università dello Stato degli studenti della cessata università " San Paolo " di Assisi » (992); MASCHIELLA e CAPONI: « Riconoscimento degli esami sostenuti presso la facoltà di magistero e di lingua e letteratura straniera della università funzionante in via di fatto in Assisi per gli anni dal 1964-65 al 1967-68 ai fini della prosecuzione degli studi presso facoltà analoghe delle università statali » (988); ALMIRANTE e MENICACCI: « Riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti negli anni accademici dal 1964-65 al 1967-68 presso l'università " San Paolo " di Assisi funzionante in via di fatto » (1178), in un testo unificato e con il titolo: « Ammissione degli studenti dell'università di Assisi nelle università riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti » (955-992-988-1178);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

BIGNARDI ed altri: « Interpretazione autentica della legge 2 aprile 1968, n. 456, sulla validità delle abilitazioni all'insegnamento conseguite prima dell'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 » (513) e LETTIERI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado » (551), *in un testo unificato e con il titolo*: « Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 »;

dalla X Commissione (Trasporti):

« Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale della azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1529), *con modificazioni*.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCAINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAINI. Signor Presidente, da lunedì scorso due stabilimenti di imprese a partecipazione statale, siti a Gorizia, precisamente quelli della SAFOG e della Nuova San Giorgio, sono in stato di occupazione da parte di 650 operai, i quali si battono, tra l'altro, per il mantenimento di alcune centinaia di posti di lavoro, la cui perdita aggraverebbe duramente la già precaria economia goriziana.

Su tale grave episodio e sulle cause che lo hanno determinato abbiamo presentato una interrogazione a risposta orale ai ministri delle partecipazioni statali e del lavoro. Mi risulta che alla nostra hanno fatto seguito altre tre interrogazioni, presentate dai colleghi del gruppo socialista, del gruppo del PSIUP e della democrazia cristiana. La nostra interrogazione è stata presentata tempestivamente martedì; il fatto è tuttavia di gravità e di urgenza tali per cui, a nome del mio gruppo, mi permetto di rivolgere una viva preghiera affinché, tramite la Presidenza, venga sollecitato il Governo (il quale, tra l'altro, stamane sembrava ignorare il problema) a rispondere all'interrogazione ed a

prendere immediati provvedimenti per una rapida e positiva soluzione della vertenza in atto.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà i ministri competenti.

RAUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Desidero sollecitare lo svolgimento di un'interrogazione che, unitamente agli onorevoli Cesaroni e Fregonese, ho presentato questo pomeriggio; per la verità si tratta di materia che non avrebbe dovuto essere, almeno nelle aspettative di tutti i gruppi parlamentari, affrontata in sede di interrogazione, dato che sull'argomento esistono alla Camera alcune proposte di legge, che sono già state ampiamente discusse in sede di Commissione, e per le quali c'era l'accordo unanime di tutti i gruppi, tanto che c'era stata, da parte della Commissione competente, una richiesta di assegnazione in sede legislativa. Si tratta di un problema molto grave: da oltre 40 giorni i copisti delle conservatorie ipotecarie sono in sciopero per rivendicare un diritto legittimo, e cioè l'inquadramento nei ruoli del personale straordinario dell'amministrazione dello Stato, inquadramento che è stato richiesto, e che per la verità è stato anche promesso fin dal 1962 dai vari governi che si sono succeduti. Sono state condotte lotte e sono stati realizzati accordi in sede governativa con i sindacati; tali accordi avrebbero dovuto essere tradotti in provvedimenti legislativi, ma, come al solito, ciò non è avvenuto. Lo sciopero ha portato a trattative presso l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze Elkan; in sede di Governo si è realizzato un accordo sulla base di una proposta di legge che era già all'attenzione del Parlamento e che, desidero sottolinearlo, non è stata presentata dal nostro gruppo. Data l'urgenza del problema, chiedo che il Governo risponda domani alla mia interrogazione e termino con la brevissima motivazione di una mia proposta alternativa. L'accordo realizzato doveva essere tradotto in un provvedimento legislativo, del quale erano in attesa i lavoratori copisti (i quali sono stati ricevuti da membri dell'ufficio di presidenza della nostra Assemblea, e dai presidenti delle Commissioni parlamentari interessate).

Sembrava che oggi si dovesse sancire il deferimento in sede legislativa, e quindi domattina approvare la legge. Sennonché il Go-

verno inaspettatamente ha fatto conoscere la sua opposizione al riguardo.

Ciò solleva un aspetto molto delicato dei rapporti tra Parlamento e Governo, poiché non più tardi di ieri, nella Commissione bilancio, che all'unanimità era favorevole al deferimento in sede legislativa, il sottosegretario Elkan ha dichiarato testualmente che il Governo era disponibile, vista l'insistenza del Parlamento, per presentare una propria proposta emendativa in sede di Commissione di merito: praticamente quindi si dichiarava disponibile per la sede legislativa. Oggi, invece, ripeto, ha ritrattato tale atteggiamento.

Propongo quindi che domani sia convocata la Commissione affari costituzionali per iniziare la discussione delle proposte di legge nn. 1034 e 1075 sull'argomento. Il Governo, in quella sede, spieghi i motivi per i quali ha ritenuto di dover ritrattare gli impegni che fino a ieri aveva assunti dinanzi al Parlamento.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'interrogazione, la Presidenza solleciterà il ministro competente.

Circa la sua proposta alternativa, onorevole Raucci, debbo ricordarle che la convocazione delle Commissioni compete ai rispettivi presidenti, e non al Presidente della Camera; di conseguenza posso soltanto assicurarle che la sua richiesta sarà senz'altro comunicata al presidente della Commissione competente.

RAUCCI. La ringrazio, signor Presidente.

Per la discussione di un disegno di legge.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, fin dall'11 marzo scorso è stata presentata alla Presidenza la relazione della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 808, recante la proroga del termine stabilito dall'articolo 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che dà delegazione al Governo, fra l'altro, per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali. Il termine prorogato è scaduto il 31 dicembre 1968; e nel disegno di legge si prevedeva di prorogarlo ulteriormente fino al 30 giugno del corrente anno. Sull'argomento la Camera è stata già richiamata recentemente, quando si è discusso sull'ordine dei

sui lavori. I termini fissati sono scaduti, il Governo non ha provveduto nei termini ad esercitare il suo dovere di emanare le norme delegate, sta conducendo trattative nel modo meno rispettoso dei diritti delle rappresentanze sindacali: mi pare che occorra con urgenza che il Parlamento intervenga ad esaminare questo provvedimento, fissando i termini entro i quali il Governo deve emanare le norme delegate.

Mi permetto di richiamare all'attenzione della Presidenza — alla quale certamente non sfuggono — l'importanza del disegno di legge e le responsabilità che il Parlamento si assumerebbe nel caso in cui non considerasse l'urgenza di provvedere su questa materia di fronte all'inadempienza del Governo.

Ecco perché vorrei pregare la Presidenza della Camera di valutare l'opportunità, anzi la necessità, di inserire nell'ordine del giorno di una delle prossime sedute l'esame del disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Interesserò il Presidente della Camera.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 20 giugno 1969, alle 10:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83);

LAFORGIA ed altri: Ulteriori provvidenze creditizie in favore dell'artigianato (242);

Bo ed altri: Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valore militare alla città di Nizza Monferrato (283);

LAFORGIA ed altri: Indennità penitenziaria a favore degli insegnanti elementari in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena (861);

LAFORGIA ed altri: Revisione dell'aggio sulla vendita dei generi di monopolio (862);

MEUCCI ed altri: Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'azienda di Coltano (Pisa), già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti (880);

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

IANNIELLO: Indennità penitenziaria a favore degli insegnanti elementari in servizio presso gli Istituti di prevenzione e di pena (891);

FOSCHINI e NANNINI: Indennità di servizio penitenziario a favore degli insegnanti elementari in servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena (921);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276);

VALIANTE e PENNACCHINI: Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari (1294);

BELCI e BRESSANI: Riduzione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti a favore dei proprietari di autoveicoli residenti nel comune di Trieste e negli altri comuni compresi nell'accordo tra Italia e Jugoslavia concluso ad Udine il 31 ottobre 1962 (1424);

BONEA ed altri: Provvedimenti di natura finanziaria a favore delle industrie meridionali

tuttora in difficoltà per la sfavorevole congiuntura degli anni scorsi (1464).

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Casi di scioglimento del matrimonio (1);

BASLINI ed altri: Disciplina dei casi di divorzio (467);

— *Relatori:* Lenoci, *per la maggioranza;* Castelli e Martini Maria Eletta, *di minoranza.*

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

DELFINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere — dopo la ennesima frana verificatasi nella linea ferroviaria adriatica nei pressi di Ortona — se non ritenga necessaria l'effettuazione di lavori di sistemazione radicali e definitivi, valutando anche la possibilità di una rettifica del tracciato. (4-06579)

ZAPPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in relazione al provvedimento che ha colpito collettivamente gli alunni maschi di due classi della scuola media di Sondalo (Sondrio) in base al quale a tutti è stato abbassato un voto in condotta (alcuni di essi quindi automaticamente rimandati) a seguito della constatata asportazione dal laboratorio di alcuni attrezzi avvenuta qualche mese or sono —:

1) quale organo scolastico ha deciso il provvedimento;

2) se il provvedimento è stato comunicato ai genitori legali rappresentanti dei minori;

3) se dalla inchiesta risulti provata la asportazione degli oggetti ad opera degli alunni maschi, ed anche qualora ciò fosse, se ritiene compatibile con il nostro ordinamento costituzionale, amministrativo e scolastico la punizione collettiva qualora la responsabilità personale sia rimasta inaccertata;

4) se sia stato fatto tutto quanto dovuto per l'accertamento della responsabilità individuale.

Ricorrendone le condizioni chiede se non ritenga di disporre l'annullamento del provvedimento disciplinare. (4-06580)

CATTANEO PETRINI GIANNINA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per la definitiva sistemazione della « Scuola speciale per subnormali e spastici » di Vigevano, ove l'attuale situazione — quanto mai carente di locali e di sussidi didattici e sanitari — ha

reso precaria ed insostenibile la permanenza della scuola stessa, nella attuale sede provvisoria (situata in uno stabile inadatto di corso Garibaldi 64), in soli sei piccoli ambienti, nella quale dovrebbero svolgere la loro attività sei insegnanti e 61 alunni.

Si fa al riguardo presente che, nella stessa Vigevano, il numero degli alunni che, in base al *depistage* attuato, avrebbero immediato bisogno e diritto di essere accolti è di molto superiore, assommando a circa 130 i bambini dei quali è stata accertata la subnormalità e per i quali sarebbero necessarie almeno 13 aule per subnormali e 2 aule per spastici, oltre al laboratorio, alla palestra e ad altri servizi complementari.

Uguale carenza presentano i servizi di trasporto e di assistenza specifica; la quale assistenza viene oggi svolta — ed è un incredibile caso limite — a totale carico finanziario e a pieno impegno personale da parte di un gruppo di cittadini, appartenenti prevalentemente ad una associazione privata (*Lyons Club* di Vigevano).

Chiede quale appoggio i Ministeri darebbero alla iniziativa privata — così sensibile in Vigevano ai problemi assistenziali — se questa si assumesse gran parte dell'onere della costruzione della scuola ove le autorità comunali mettessero a disposizione il terreno necessario. (4-06581)

FINELLI, OGNIBENE, VECCHI E SGARBI BOMPANI LUCIANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere —

premesso che con lettera n. 2342/U/S del 12 novembre 1968 il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, sezione urbanistica, ha richiesto al comune di Modena in base agli articoli 29 e 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata e integrata con legge 6 agosto 1967, n. 765, il prescritto parere sui progettati « lavori di potenziamento e ristrutturazione » da effettuarsi sull'area della Caserma Montecucoli, sede dell'Accademia militare;

che nella seduta del 20 gennaio 1969 il consiglio comunale di Modena, all'unanimità, ha espresso parere contrario risultando i due progettati corpi di fabbricato, di lunghezza superiore a 107 metri e di altezza superiore a metri 20, per un volume complessivo prossimo a 70 mila metri cubi in un'area libera oggi di pertinenza dell'Accademia, per la destinazione di area, per il rapporto di copertura e l'altezza massima consentita, e, particolarmente, per gli orientamenti generali del pia-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

no regolatore generale in aperto contrasto con lo stesso;

che il piano regolatore generale prevede anzi il recupero pubblico di aree oggi di pertinenza dell'Accademia;

che la progettata costruzione risolvendo non completamente e solo temporaneamente i necessari problemi di ampliamento e ammodernamento dei servizi dell'Accademia, richiamerebbe la necessità di ulteriori interventi sempre nel centro storico;

che il comune e nell'elaborazione del piano regolatore generale e nei quotidiani rapporti con le autorità militari si è sempre dimostrato sollecito e sensibile ai problemi dell'Accademia militare prospettando una soluzione decentrata;

che se è vero che lo Stato non può essere assoggettato come ogni altro cittadino o ente privato e pubblico al potere autorizzativo del comune in materia edilizia è altrettanto vero però che assicura con l'intervento di un Ministero specializzato, l'osservanza della disciplina urbanistica anche per le proprie opere;

che i cittadini modenesi sono seriamente preoccupati;

che di tale preoccupazione si è fatta interprete la sezione di Modena di « Italia nostra » inoltrando al Ministero una apposita nota;

che il Ministero dei lavori pubblici sicuramente accerterà il palese contrasto con il piano regolatore generale della massiccia costruzione e quindi respingerà il progetto —

quali provvedimenti intende adottare per pervenire ad una sollecita determinazione onde fugare le più che lecite preoccupazioni dei cittadini e degli amministratori modenesi. (4-06582)

FERIOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, a più di un anno dalla scadenza del mandato del presidente attuale della Cassa di Risparmio di Piacenza, tuttora non si provvede, in merito, in via definitiva. (4-06583)

CAMBA E GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che a seguito dell'attuazione della legge 12 febbraio 1969, n. 8, con la quale è stato abolito l'esame di ammissione alla Facoltà di magistero è aumentato enormemente il numero degli iscritti a detta Facoltà mentre le attrezzature sono rimaste immutate e il personale docente è del tutto insufficiente né può

essere aumentato, sino a quando non sarà approvata la riforma universitaria; —

se e quali provvedimenti, anche in via transitoria, il Ministro intenda adottare con l'urgenza imposta dalla gravissima situazione, per porre fine allo stato di disagio degli studenti e dei docenti di magistero e per evitare la paralisi dell'attività didattica in quella Facoltà. (4-06584)

FERIOLI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere quale sia l'orientamento del Ministro stesso in ordine alla memoria — inviata dalla Camera di commercio di Piacenza al Comitato interministeriale per la programmazione economica — intesa a ribadire la necessità di un riesame delle decisioni prese in precedenza dal suddetto comitato per il riconoscimento delle aree depresse del centro-nord, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614.

In tale memoria vengono nuovamente ricordati agli organi responsabili i danni subiti dall'economia piacentina a causa del riconoscimento di depressione, concesso in base alla legge 29 luglio 1957, n. 635, dei comuni della sponda lombarda del Po (San Rocco al Porto, Somaglia, Caselle Landi), e viene ulteriormente ribadita la necessità di riconoscere la natura di depressione ad alcuni comuni della provincia di Piacenza.

In particolare, sia di quella fascia di comuni che costituiscono la zona rivierasca del Po piacentina (Besenzone, Calendasco, Caorso, Castelvetro, Cortemaggiore, Monticelli, San Pietro in Cerro, Sarmato e parte del territorio dei comuni di Piacenza, Rottofreno e Castel San Giovanni) sia dei comuni di Gosolengo e Castell'Arquato con riferimento ai quali esistono profondi e chiari indici di depressione economica.

Poiché i provvedimenti per la inclusione fra le aree depresse di nuovi territori possono sempre essere presi dal CIPE, è auspicabile che le giuste esigenze dell'economia piacentina finalmente vengano soddisfatte da parte degli organi competenti, in modo da assicurare all'economia locale più favorevoli prospettive di miglioramento e di sviluppo. (4-06585)

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano al corrente della incredibile situazione che un gruppo di facinorosi, appartenenti a correnti politiche di estrema sinistra, ha crea-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

to in Urbino; dove si è persino giunti alla spedizione punitiva contro uno studente universitario, reo soltanto di avere manifestato i propri convincimenti politici. I facinorosi hanno dato l'assalto, nottetempo, alla modesta stanza d'affitto in cui viveva lo studente aggredito, hanno messo a soqquadro un intero quartiere, si sono allontanati indisturbati, continuando a lanciare minacce e a spadro-neggiare in Urbino come una vera e propria banda di *gangsters*.

Si chiede ai Ministri interessati se intendano avvalersi degli strumenti che hanno a disposizione per far valere anche in Urbino la legge eguale per tutti. (4-06586)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia l'orientamento del Ministero in ordine al ripristino in via transitoria di classi ad ordinamento speciale presso gli istituti professionali per il commercio e femminili. (4-06587)

ALFANO E SANTAGATI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponda al vero che i competenti organi ministeriali, d'intesa con quelli comunitari, stiano concertando il trasferimento di circa dieci milioni di quintali di grano tenero, dai depositi dell'AIMA, dove attualmente giace, a quelli dell'Italia meridionale allo scopo di rendere i magazzini disponibili per la recezione del grano di imminente raccolta e, in caso positivo, se non ritenga, stante la grave crisi del settore molitorio dell'Italia meridionale in generale e della Campania in particolare e poiché le spese di trasferimento sono a carico del FEOGA e pertanto nessun onere verrebbe a gravare sul bilancio dell'AIMA, di cedere detto quantitativo di grano tenero alle aziende molitorie meridionali al prezzo di intervento delle zone di produzione, che vigerà al 1° agosto 1969, data di inizio della nuova campagna granaria. (4-06588)

ALMIRANTE, GUARRA E NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali interventi intenda operare sia in ordine alla assenza di ogni e qualsiasi opera di sistemazione relativa al bacino del Livenza nella tabella dei provvedimenti-ponte proposti per un totale di 200 miliardi, sia in ordine alle obiettive condizioni di pericolo che sopravvivono nelle numerose località interessate e già ripetutamente

colpite e per sapere quali iniziative urgenti intenda prendere per la pronta realizzazione di opere di sistemazione lungo l'asta del fiume (già esiste per il corso in pianura del fiume un progetto di ricalibratura e di rettifica con creazione di varici idrauliche predisposte dal genio civile di Treviso) al fine di evitare nuove tragedie ed anche l'assunzione di una pesante diretta responsabilità non più attribuibile al caso o all'imprevedibile calamità.

(4-06589)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dell'occupazione della sede ENEL di Pisa da parte delle maestranze dipendenti delle ditte appaltatrici; in ordine al gravissimo disagio determinatosi a seguito della mancata applicazione dell'accordo sindacale del 16 dicembre 1963 firmato dall'ENEL in forza del quale si impegnava:

a) alla graduale eliminazione degli appalti o incarichi in atto per i lavori di impianto;

b) alla graduale assunzione in gestione diretta dei lavori di esercizio da portare a termine non oltre il 31 dicembre 1968;

c) alla assunzione dei lavoratori che dipendevano dalle ditte appaltatrici dei lavori;

d) ed infine, il tutto con l'obbligo di non istituire nuovi rapporti di appalto contemplati nell'accordo in questione.

E in particolare, per sapere se hanno presente le pesanti conseguenze del mancato adempimento degli impegni surrichiamati, che hanno condotto:

1) al licenziamento di circa il 50 per cento del personale delle imprese appaltatrici, senza alcuna possibilità di trovare una occupazione adatta alle capacità professionali degli stessi lavoratori, di cui va perduto il patrimonio di specializzazione e di capacità tecnica difficilmente ricostituibile;

2) alla crisi delle ditte appaltatrici delle quali qualcuna è fallita, altre si trovano sull'orlo del fallimento ed altre ancora sono scomparse in conseguenza del mancato invito delle stesse alle gare d'appalto per i lavori indicati nell'articolo 5 della legge del 23 ottobre 1960, n. 1369, e ciò nonostante l'assicurazione data durante la seduta della Camera del 23 giugno 1967 a vari deputati interpellanti dall'allora Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, con conseguente dispersione della loro pluriennale

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

esperienza e svendita e distruzione delle loro attrezzature.

Ed, infine, per conoscere:

1) se risponde al vero che l'ENEL, successivamente alla firma dell'accordo sindacale del 18 dicembre 1963, ha posto in essere nuovi rapporti d'appalto di lavori di esercizio con nuove ditte appaltatrici, e ciò in violazione a quanto previsto nell'accordo stesso;

2) il numero delle ditte appaltatrici esautorate dall'ENEL e quello dei loro dipendenti in forza alla data dell'accordo sindacale, quello dei dipendenti che in applicazione dell'accordo del 18 dicembre 1963 sono stati assunti dall'ENEL e di conseguenza il numero di quelli che sono rimasti esclusi per mancanza dei requisiti richiesti;

3) se le imprese appaltatrici che eseguivano i lavori di esercizio di cui all'articolo 3 della legge del 1960 abbiano avuto in assegnazione, o quanto meno siano state invitate a gare di lavori definiti non di esercizio statuiti dall'articolo 5 della stessa legge, e, in ogni caso, quale sia stata la destinazione delle stesse, compreso il personale e le costose attrezzature e quante ne siano fallite e quante siano state chiuse;

4) se risulta vero che sono in corso gravi vertenze giudiziarie o quanto meno arbitrali tra l'ENEL ed alcune delle anzidette imprese per accertare se le stesse debbano contemplarsi fra quelle previste dall'articolo 3 della legge del 1960, n. 1369, con richieste di danni per centinaia e centinaia di milioni di lire;

per conoscere, altresì; quali iniziative sollecite e concrete intendano prendere perché:

1) ogni licenziamento in atto o previsto avverso i dipendenti delle ditte appaltatrici venga sospeso, onde difendere i livelli occupazionali e l'incontestabile qualificazione raggiunta dagli operai nei molti anni di servizio prestato lodevolmente per conto dell'ENEL;

2) sia disposta l'assunzione da parte dell'ENEL dei lavoratori stessi già dipendenti dalle ditte appaltatrici con un'esatta interpretazione ed applicazione delle condizioni di cui all'accordo sindacale 18 dicembre 1963, od anche ammettendoli a partecipare ai ricorrenti concorsi indetti dall'ENEL per nuove assunzioni;

3) sia disposta col blocco dei licenziamenti in atto avverso i dipendenti delle ditte appaltatrici, l'immediata apertura di trattative tra l'ENEL ed i sindacati firmatari dell'accordo per riesaminare le disposizioni di coloro che al momento secondo le norme in vigore non ne avrebbero diritto. (4-06590)

SPERANZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali immediati provvedimenti e quali iniziative intende prendere onde bloccare l'assurda speculazione edilizia e l'indiscriminato scempio paesaggistico che si sta perpetrando nel comune di San Casciano Val di Pesa, terra legata al ricordo di indimenticabili pagine del Machiavelli, arricchita di una edilizia rurale di grande bellezza e da valori storico-ambientali tipicamente fiorentini.

L'ottusa tentazione di una edilizia caratteristica della così detta civiltà dei consumi minaccia uno dei comprensori più ricchi di potenzialità turistiche e abitative a misura di uomo, vittima della contraddizione fra asseriti indirizzi di urbanistica orientata da valori umanistici e l'acquiescenza alla pressione di miopi e gretti interessi particolari.

L'interrogante chiede perciò di sapere quali posizioni abbiano assunto e intendano assumere i competenti organi del Ministero della pubblica istruzione preposti alla tutela del paesaggio e quando sarà approvato quell'atteso piano paesistico della zona che definitivamente garantisca il pur necessario sviluppo edilizio da ogni irrazionale suggestione, ai fine di impedire quanto purtroppo già si è verificato in altri comuni della provincia di Firenze. (4-06591)

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere per favorire il processo di normalizzazione della civica amministrazione di Capri. L'interrogante rileva infatti che, essendo stata deliberata la revoca del sindaco con 14 voti favorevoli su 15 presenti dopo l'avvenuta surrogazione di due consiglieri, si sono create le condizioni per giungere alla elezione di un nuovo sindaco e porre fine alla anomala gestione commissariale.

L'interrogante sottolinea l'esigenza di consentire finalmente a Capri, dopo anni di malgoverno, l'avvio di un'azione comunale che affronti i gravi problemi insoluti dall'approvigionamento idrico alla normativa edilizia, che realizzi una nuova incisiva politica di giustizia fiscale, di soluzione dei problemi del personale comunale, di risanamento amministrativo, di sviluppo e di valorizzazione delle risorse dell'isola.

A questo fine l'interrogante chiede che si ponga fine agli interventi ostruzionistici pseudo-legali della prefettura napoletana che ispirata da ben individuati gruppi politici

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

della DC ne ha condiviso e appoggiato gli orientamenti ostacolando la ripresa amministrativa e di fatto prolungando l'attuale paralisi comunale. (4-06592)

NICCOLAI CESARINO, GIOVANNINI, MARMUGLI, BIAGINI, RAFFAELLI, DI PUC-CIO, BONIFAZI E BENOCCHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio e programmazione economica e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se non ritengono:

a) che le ripetute alluvioni che in questi ultimi anni si sono abbattute in molte parti della Toscana e particolarmente nel bacino dell'Arno, le quali e particolarmente quella del novembre 1966, hanno provocato perdita di vite umane, ingentissimi danni all'economia locale, al patrimonio artistico e distruzioni di infrastrutture e di servizi;

b) che le suddette tragiche alluvioni, com'è ampiamente dimostrato e riconosciuto, sono da imputarsi soprattutto al disordine, all'abbandono e alla mancanza di una organica e permanente difesa del suolo e regimazione delle acque;

c) che i provvedimenti cosiddetti di « ripristino funzionale » che qua e là sono stati adottati debbano ritenersi completamente inadeguati a fronteggiare eventuali avversità atmosferiche di una certa intensità e sia quindi legittima la forte preoccupazione di tanti cittadini che risiedono o comunque hanno interessi in determinate zone della Toscana;

d) che debbano essere finalmente accolte con urgenza le ripetute sollecitazioni di una conferenza nazionale tesa a definire una nuova politica di difesa del suolo e di regimazione delle acque, avanzate da più parti al Governo e al Parlamento, da studiosi di problemi idrogeologici, tramite convegni di comprensori e particolarmente dal Consiglio provinciale di Firenze come lo attesta l'ordine del giorno approvato all'unanimità nella seduta del 25 novembre 1968 nonché dall'assemblea delle province e dei comuni alluvionati tenuta a Firenze il 22 marzo 1969. (4-06593)

BRIZIOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di revocare la circolare n. 196 del 30 maggio 1969, protocollo n. 4380, istruzione tecnica, divisione II avente per oggetto esami di maturità, anno scolastico 1968-69, per la parte riguardante la maturità tecnica (articolo 3 del

decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, articolo 13 dell'ordinanza), perché in palese contrasto con l'articolo unico della legge 5 aprile 1969, n. 119, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* numero 97 del 16 aprile 1969 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 15 febbraio 1969 ed emettere una nuova circolare di chiarimento in base alla legge 5 aprile 1969, n. 119. Tale circolare contrasta con l'articolo unico della legge 5 aprile 1969, n. 119 che sostituisce tra l'altro, l'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, nel quale articolo unico all'ultimo capoverso si legge: « Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il 18° anno di età e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico può chiedere di essere ammesso all'esame di maturità ».

La circolare del Ministro della pubblica istruzione, n. 196 del 30 maggio 1969, contrasta con la legge 5 aprile 1969, n. 119 ed anche con l'ordinanza emessa dallo stesso Ministro il 16 aprile 1969 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 22 aprile 1969 che era stata emanata con criteri innovativi come voluto dalla legge.

La richiamata circolare provoca gravi danni ai candidati lavoratori che, in forza della nuova legge, si sono sacrificati per prepararsi a sostenere, nell'anno 1968-69, in qualità di privatisti, gli esami di maturità tecnica agraria. (4-06594)

PISCITELLO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se si ritenga finalmente giusto e necessario accogliere le annose e vive sollecitazioni dei lavoratori e degli operatori portuali di Siracusa, rivolte ad ottenere almeno l'indispensabile dragaggio dei fondali del porto, che rischia di deperire ulteriormente per il colpevole abbandono in cui da decenni viene lasciato. (4-06595)

PISCITELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che un fantomatico « istituto milanese di informazione » (IMI), diretto da un certo Giacomo Cristina, ufficiale dei carabinieri in congedo, si è permesso di rivolgersi al sindaco di un comune della provincia di Siracusa per chiedergli « informazioni dettagliate e con la massima riservatezza » su un concittadino, inerenti, oltre che alla moralità e ai precedenti penali, anche alle « compagnie che frequenta », al « com-

portamento tenuto sul lavoro (svogliato, distratto, mediocre, buono, ecc.) » e, soprattutto, all'orientamento politico. (Nel foglio inviato si legge testualmente: « Si raccomanda vivamente di non trascurare mai l'orientamento politico, anche approssimativo del soggetto e dei familiari ») — quali provvedimenti si intendano adottare per stroncare energicamente questa ed ogni altra azione di spionaggio, illecita e lesiva dei diritti democratici e delle garanzie costituzionali del cittadino, spesso compiuta a suo danno e a sua insaputa e a scopo di discriminazione politica e sindacale.

(4-06596)

PISCITELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se rientra nei programmi a breve termine dell'ANAS la eliminazione di due passaggi a livello nella strada statale n. 115, e precisamente nella tratta Siracusa-Avola, che costituiscono una gravissima strozzatura al traffico sempre crescente di quella zona.

(4-06597)

PISCITELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare a seguito delle ripetute, vivissime e giustificate proteste, formulate dai comuni della zona dei Nebrodi (provincia di Messina), facenti capo al comprensorio n. 9, colpiti dal terremoto nell'autunno del 1967, e lasciati, da allora, nel più completo abbandono, anche per l'esasperante lentezza burocratica degli organi e degli uffici competenti.

Gli amministratori di quei comuni, riuniti in assemblea consortile, in accoglimento della forte pressione che proviene dai cittadini, hanno proclamato lo stato di agitazione, che potrebbe sboccare in manifestazioni di vera collera popolare, qualora non siano disposti urgentemente gli interventi e le misure concrete, secondo le richieste, più che legittime, varie volte formulate.

(4-06598)

BOFFARDI INES E BIONDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del diffuso malcontento e delle proteste avanzate dagli abitanti del quartiere GESCAL di Forte Quezzi di Genova, che da tempo attendono l'apertura della farmacia già autorizzata dal Ministero.

Si tratta di un quartiere popolare comprendente 900 nuclei familiari per più di 5 mila persone che con notevole disagio e difficoltà, debbono percorrere alcuni chilometri

per l'acquisto dei medicinali. Il farmacista autorizzato avrebbe scelto, per l'apertura della nuova farmacia, un locale di via Robino, zona più centrale e in via di sviluppo, ma che trovasi molto più a valle del complesso GESCAL e vicino al centro abitato già servito da altra farmacia.

Pare che il documento ministeriale autorizzi l'apertura di una farmacia nel cosiddetto « biscione » del quartiere GESCAL, ma vi sia stato un errore nell'indicare l'ubicazione di via Robino poiché il complesso non si trova in detta strada.

La GESCAL ha locali adatti nel centro del quartiere e precisamente in via Modigliani che metterebbe a disposizione per detta farmacia.

Si chiede quindi d'intervenire tempestivamente affinché sia chiarito l'intendimento del Ministero di voler dotare con l'autorizzazione concessa, questo popolare e dislocato quartiere di un servizio tanto necessario.

L'aspirazione di questi abitanti è più che legittima poiché il decreto-legge in materia prevede una farmacia ogni 4.000 abitanti nei comuni con più di 25 mila cittadini. (4-06599)

SQUICCIARINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se, sulla base di una diffusa e sembra esatta interpretazione che viene data sulla recente legislazione ospedaliera, non ritenga di applicare, per quanto attiene ai termini relativi ai concorsi ospedalieri, le norme della legge delegata soltanto agli enti ospedalieri con esclusione di tutti gli altri ospedali non classificati.

(4-06600)

ALLEGRI, PADULA, GITTI ED ERMINERO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere, in ordine ai criteri di applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991 — sue modificazioni ed aggiunte — quali urgenti provvedimenti si intendono adottare per favorire la riunificazione della proprietà contadina tanto polverizzata nelle zone montane e quindi per incentivare l'operazione di arrotondamento ed accorpamento della proprietà stessa. Risulta infatti che le agevolazioni di cui alla precitata legge vengono negate perché l'acquirente non svolge attività agricola o perché si presenta in forma associativa svolgendo altre attività oltre a quella agricola.

(Ad esempio risultando una compratrice qualificata come « società » che contempla

statutariamente l'attività turistica e l'attività agricola, l'agevolazione viene negata:

perché non è in aderenza alla norma che « tende principalmente a ridurre, per quanto possibile, l'esodo dei coltivatori dalla montagna consentendo loro di aumentare i magri redditi mediante l'arrotondamento o l'accorpamento di un fondo all'altro fondo per una maggiore produzione della loro azienda agricola »;

perché nel campo di applicazione della relativa disposizione di legge è molto difficile considerare una « società » al posto e nella veste del « piccolo proprietario coltivatore ».

Da premettere che l'attività agricola, specie nelle zone montane depresse, può sussistere solo se abbinata ad altre attività.

Nel caso in esame, l'abbinamento all'attività turistica è più che mai appropriato sia perché consente la piena occupazione della manodopera passando dall'attività turistica invernale all'attività agricola estiva, sia perché assicura una maggiore incisività nel riunire, accorpare e bonificare il territorio montano migliorandone il suo sfruttamento e quindi garantendone e accelerandone la sua redditività).

Il testo della disposizione legislativa parla di arrotondamento o di accorpamento di proprietà coltivatrici con un evidente riferimento all'oggettivo interesse dell'arrotondamento o dell'accorpamento della proprietà montana, favorendo così la graduale formazione di unità immobiliari di più idonea coltivabilità.

Non pare, pertanto, che il criterio sia da riferirsi alla condizione socio-economica dell'acquirente quanto piuttosto all'oggettivo arrotondamento od accorpamento della proprietà montana; tale finalità delle accennate disposizioni si evince anche dal carattere esplicativo della legge n. 1154 del 1960, rispetto all'articolo 3 della legge n. 991 del 1952, ove si estende l'applicazione delle agevolazioni alle permute di fabbricati (sia pur solo quando il valore della parte di fabbricato oggetto del contratto non superi le lire 200.000).

Rilevano gli interroganti che le richieste agevolazioni riguardano sempre modestissime proprietà e deve quindi evitarsi che un'applicazione restrittiva delle norme, non conforme allo spirito delle norme stesse, riduca i benefici effetti che il legislatore si è proposto.

Chiedono comunque di conoscere se siano state impartite opportune istruzioni ai competenti uffici dipendenti, e quindi evitare che venga frenato il graduale processo di arrotondamento della proprietà montana. (4-06601)

ALLEGRI, PADULA ED ERMINERO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare in ordine:

1) all'anzianità pregressa a favore dei dipendenti da aziende elettriche private di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

2) in relazione a detta anzianità anche il riconoscimento della corrispondente ricostruzione di carriera. Risulta infatti che le anzianità pregresse di cui alla precitata legge vengono riconosciute quali ulteriori periodi di contribuzione al Fondo speciale senza peraltro che ne consegua, da parte dell'Azienda elettrica privata presso la quale il lavoratore ha prestato ininterrottamente la sua attività, la corrispondente ricostruzione di carriera.

Nel caso di un lavoratore assunto nel 1949 a contratto edile, che, licenziato il 31 dicembre 1957, sia stato liquidato e poi riassunto il 1° gennaio 1958 a contratto elettrico, risulta che l'anzianità gli viene riconosciuta dal 1949, ma non gli viene consentito di restituire l'indennità di licenziamento percepita così da farsi riliquidare quella anzianità con la paga che godrà al momento in cui il rapporto di lavoro si risolve definitivamente. (Questo, solo nel caso di dipendenti da aziende elettriche private perché, nel caso di dipendenti ENEL, è in facoltà del lavoratore restituire o no la liquidazione percepita).

La legge, invero, si è preoccupata di assicurare il diritto di tutti i lavoratori alla infrazionabilità dell'anzianità ed alla conseguente proporzionalità dell'indennità relativa all'effettiva durata del rapporto, escludendo che la sostanziale unitarietà di questo venga interrotta da fittizie e ingiustificate risoluzioni accompagnate da immediate riassunzioni; né il rilascio di una quietanza liberatoria all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, con dichiarazione di rinuncia ad ogni ulteriore pretesa, preclude il diritto del lavoratore di reclamare i maggiori diritti garantigli dal contratto di categoria, giacché l'articolo 2113 del codice civile dichiara non valide le rinunzie e le transazioni aventi per oggetto diritti inderogabili del lavoratore.

È quindi da ritenere illegittima la liquidazione dell'indennità di anzianità operata dall'azienda elettrica privata per il servizio prestato dal lavoratore anteriormente al 31 dicembre 1957.

L'articolo 2120 del codice civile, nello stabilire che la misura dell'indennità di anzianità deve essere proporzionata agli anni di servizio, pone il principio della infraziona-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

bilità dell'anzianità e quindi vieta che, attraverso risoluzioni fittizie del rapporto di lavoro, accompagnate da immediate riassunzioni, vengano frustrati i diritti dei lavoratori.

Purtroppo, il timore di rappresaglie se non addirittura quello di perdere il posto, induce il lavoratore a rinunciare, spesse volte, a far valere i propri diritti: da qui l'azione degli interroganti per conoscere se siano state impartite istruzioni per appunto evitare simili illegittimità. (4-06602)

CANESTRI E GIANNANTONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda comprendere, nell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, la valutazione del servizio prestato dagli assistenti universitari, così come invece è previsto in una certa misura dalla circolare applicativa della legge 25 luglio 1966, n. 603. Tale valutazione non viene prevista dal decreto 15 aprile 1969, di applicazione della citata legge n. 468. Gli interessati rivendicano la valutazione a punteggio pieno del servizio prestato presso le Università. Gli interroganti osservano che sarebbe necessaria la massima sollecitudine, poiché il termine per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti dalla legge n. 468 scadrà il 7 luglio 1969. (4-06603)

FABRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, in occasione del V Congresso internazionale dei musei di armi e storia militare, ospitato in Italia ai primi di giugno 1969, il suo presidente, l'austriaco Bruno Thomas, durante una seduta di assemblea generale in Castel Sant'Angelo a Roma, ha dichiarato che nessun rappresentante italiano poteva far parte del comitato internazionale in quanto l'Italia era rappresentata al congresso da un elemento non ufficialmente qualificato; e tutto questo in contrasto con la consuetudine che ha sempre voluto un rappresentante del paese ospitante eletto nel comitato internazionale.

Tutto ciò umilia un paese, le cui tradizioni artistiche e storiche nel settore sono rappresentate da un ragguardevole numero di musei nazionali e comunali, non certo secondo a quello della maggior parte delle 27 nazioni rappresentate al Congresso in questione.

Per sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in ordine a quanto sopra rappresentato. (4-06604)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza del vivissimo stato di agitazione dei dipendenti dell'ospedale psichiatrico interprovinciale salentino (OPIS) di Lecce, i quali, aderendo allo sciopero nazionale della categoria del 13 e del 14 giugno 1969, hanno riproposto con forza le questioni relative alla regolamentazione delle tabelle degli stipendi ai sensi della legge 18 marzo 1968 rimasta finora inapplicata;

se non ritengano di dover urgentemente provvedere alla emanazione delle tabelle previste dalla legge suddetta dal momento che ogni ulteriore e irresponsabile ritardo non potrebbe che acuire ed esasperare il profondo stato di disagio non soltanto delle categorie interessate ma anche dei numerosi infermi ricoverati. (4-06605)

CATALDO E SCUTARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui le case che si costruiscono in seguito alla frana che ha colpito il comune di Craco (Matera) sorgono nella zona Sant'Angelo anziché nella località già scelta per il trasferimento e cioè Peschiera.

Per sapere inoltre se la scelta è stata determinata da decisioni adottate dal comune, o da altra autorità periferica e quale, dal momento che agli interroganti consta che la maggioranza dei consiglieri ancora presenti a Craco si è espressa per iscritto indicando la soluzione Peschiera, come la maggioranza dei cittadini che ancora risiedono nella vecchia Craco. (4-06606)

SILVESTRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi del ritardo nella concessione dei riconoscimenti previsti dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, ritardo che provoca sensibile malumore negli aventi diritto anche in considerazione che ogni tanto appaiono notizie di cerimonie per la consegna delle medaglie ricordo o della concessione dell'assegno vitalizio o della onorificenza. (4-06607)

TUCCARI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quale azione svolga il medico provinciale di Messina per assicurare da parte dei maggiori enti locali una corretta applicazione alle disposizioni legislative e regolamentari le quali prescrivono che i compensi spettanti per le prestazioni sanitarie eseguite

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

nell'esclusivo interesse privato sono dovuti al comune e dallo stesso vanno riscossi per essere sottoposti alla ripartizione prevista dalla legge con l'intento precipuo di giovare al miglioramento dei servizi igienici. (4-06608)

FOSCHINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per conoscere se sono al corrente della situazione che si è venuta a creare negli uffici giudiziari della Repubblica in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale del 27 marzo 1969 con la quale veniva dichiarata la illegittimità della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relativa al potere giurisdizionale degli intendenti di finanza di emanare decreti di condanna per contravvenzioni finanziarie, e come intendano provvedere per tutte le infrazioni che fino ad oggi rientravano nella competenza di detta legge.

L'interrogante fa presente l'urgenza di un provvedimento in quanto, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, si è riversato sulle procure della Repubblica un enorme numero di pratiche che avendo ad oggetto infrazioni quali ad esempio il mancato pagamento del canone della televisione, l'omessa denuncia del consumo dei carburanti dei motori agricoli, l'omesso rinnovo delle licenze degli spacci alcolici ed altre dello stesso carattere finanziario-amministrativo, si è dovuto per ognuna di tali pratiche iniziare regolare procedimento penale con istruttoria talvolta anche formale, a richiesta dei contravvenzionati, e con conseguenze anche di prescrizione.

Si indica ad esempio che solo alla procura di Napoli sono state trasmesse oltre settemila pratiche per le quali si stanno iniziando i relativi procedimenti penali. Non pare all'interrogante, a parte l'ingorgo degli uffici giudiziari, che cittadini i quali per avere — ad esempio — ritardato il pagamento di un canone televisivo e che fino ad ieri potevano, a seguito del decreto dell'intendenza di finanza, provvedere al pagamento allo sportello, oggi, invece, devono essere trascinati, quali imputati, nelle aule penali dei tribunali con tutte le formalità ed i termini dei giudizi. (4-06609)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere i motivi per cui si è rifiutato di aprire una inchiesta sulle presunte forniture di armi ad una delle parti in conflitto in Biafra e sul mancato richiamo dei lavoratori dalla zona del conflitto. (4-06610)

GIOMO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare al disservizio che si riscontra a Milano nelle comunicazioni telefoniche con l'estero soprattutto nei mesi estivi. Risulta infatti all'interrogante che motivo di tale grave stato di cose, contro il quale protestano i cittadini e i sindacati, è l'estrema scarsità del personale addetto al servizio presso l'azienda telefonica di Stato. È ovvio che tale situazione è indegna di una città come Milano che non può subire danni sia dal punto di vista delle relazioni internazionali sotto il profilo degli interessi economici, sia sotto quello degli interessi turistici. (4-06611)

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando e se saranno adottati gli impegni ufficialmente assunti circa l'accoglimento delle rivendicazioni del personale dipendente, dei centri di addestramento professionale INAPLI di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Cosenza, soprattutto per quanto riguarda le richieste unitarie dei sindacati relative all'ampliamento della pianta organica, alla modifica del regolamento e all'applicazione della legge con la quale è prevista la sistemazione in ruolo del personale con rapporto di impiego a tempo indeterminato.

Si rileva, pertanto, che non aver assolto agli impegni assunti, ha determinato uno stato di profondo malcontento, di forte agitazione con la proclamazione da parte di tutte le organizzazioni sindacali di uno sciopero ad oltranza a partire dalla fase degli esami, con la creazione di enorme disagio per gli allievi che attendono la qualificazione professionale.

Gli interroganti fanno presente che di fronte alle giuste rivendicazioni dei dipendenti dei centri e dell'acutizzarsi dell'azione sindacale, nonché dell'esigenza di un moderno sistema di addestramento professionale dei lavoratori, si rende indispensabile e con la massima rapidità predisporre le misure che tendono all'attuazione delle proposte sindacali, mantenendo fede, così, agli impegni a suo tempo assunti. (4-06612)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere a quale fine si spendono centinaia di miliardi per tenere in piedi un esercito, una marina ed una aviazione quando, in momenti gravi come quello vissuto dall'Italia e dagli italiani

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

per quanto accaduto nel Biafra, ci si guarda bene da usarli, mentre (tanto per citare un solo caso) la democratica Inghilterra, come nell'episodio dell'Isola di Anguilla, muove i suoi « parà » per motivi non certo paragonabili a quelli, carichi di dolore e di sangue, di cui sono protagonisti gli italiani nelle foreste biafrane. (4-06613)

LA BELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la ricerca scientifica e ai Ministri degli affari esteri e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali concrete iniziative sono state intraprese a sostegno della candidatura dell'Italia ad ospitare nel suo territorio il protosincrotrone gigante da 300 GeV, programmato da molti anni dal CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare) e per accelerare al massimo la costruzione della grandiosa opera di pace atta a dare agli scienziati europei uno strumento unico al mondo di ricerca nucleare;

per sapere quali sono gli impegni finanziari e organizzativi assunti dal nostro paese in merito alla realizzazione dell'opera in discorso;

inoltre, per sapere se non ritengono possibile ed utile (considerato che l'attuale località proposta dall'Italia trovasi distanziata nella tabella delle preferenze fatta approntare dal CERN per quanto riguarda gli importantissimi fattori relativi alla costruzione e all'espansione del laboratorio) sottoporre all'esame dell'apposita commissione che sta visitando le zone proposte per l'installazione degli impianti la località Vulci-Doganella-Paglieto, in provincia di Viterbo. Zona questa che venne considerata, fin dal 1963 dopo accurati studi e prospezioni promossi dal CNEN, particolarmente idonea per l'installazione del protosincrotrone da 300 GeV sia per i fattori relativi alla costruzione e all'espansione, sia per i fattori relativi al suo funzionamento, sia per i fattori climato-sociologici, presentando la zona, ubicata in una pianura di 6000 ettari, un esteso e compatto banco di travertino di circa cento metri di spessore atto a sopportare l'enorme carico delle strutture, da garanzia di assoluta asismicità, dalla disponibilità di acqua abbondante traibile dal fiume Fiora e da un lago artificiale, dalla disponibilità della linea elettrica da 220 mila volt che l'attraversa, di un clima temperato e della collocazione logistica (migliorata dal 1963, epoca delle prime ispezioni, ad oggi da nuove condizioni di idoneità quali l'autostra-

da Roma-Livorno, già realizzata nel tratto Roma-Civitavecchia e d'imminente realizzazione dell'altro tratto che collegherebbe velocemente la zona del protosincrotrone con i due porti, con Roma e il suo aeroporto intercontinentale; il progetto di superstrada veloce Civitavecchia-Viterbo-Terni-Rieti, che renderà rapidamente accessibili le acciaierie di Terni per la fornitura dei materiali metallici necessari all'imponente realizzazione; nonché la progettata Firenze-Siena-Viterbo-Roma e la probabile scelta delle aree Torre Alfina-Castel Giorgio o piana di Tarquinia per la costruzione del programmato secondo aeroporto intercontinentale);

infine, per sapere se (pur rimanendo assolutamente preminenti i requisiti tecnico-scientifici ai fini della scelta dell'area da porre a disposizione del CERN) non ritengano utile proporre l'area Vulci-Doganella-Paglieto, anche quale elemento atto a superare la gravissima depressione economica dell'Alto Lazio, ben cognita al Governo per essere stata oggetto di ampio dibattito parlamentare nello scorso novembre, e a vivificare quella dell'Umbria nonché della Toscana meridionale, dato che l'opera comporta un investimento di 256 miliardi di lire, otto anni di ininterrotto lavoro per la costruzione, l'impiego permanente di cinque mila persone circa, la nascita di un nuovo centro urbano di 15-20 mila persone con l'installazione delle attività collaterali industriali, artigianali e terziarie che l'installazione dello acceleratore nucleare e degli annessi laboratori comporta. (4-06614)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere quale valutazione viene data in relazione ai gravi recenti episodi, di vera e propria guerra civile, scoppiati in Argentina fra un governo militare e sindacati;

per sapere se il recente incontro fra l'onorevole Nenni e il collega ministro degli esteri argentino Costa Mendez, rappresentante di un governo del tutto simile, per nascita e costituzione, a quello greco, avvenuto in Roma in un clima di « particolare e calorosa cordialità », vuole significare che il Governo italiano condivide anche la repressione che il governo militare argentino ha messo in atto contro le forze popolari;

per sapere se detto atteggiamento favorevole al governo « forte » argentino derivi dal fatto che l'attuale rivolta è capeggiata da militari e da forze sindacali molto vicine all'esiliato colonnello Peron. (4-06615)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

SANTAGATI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza della intempestiva decisione di sopprimere a Randazzo la tenenza dei carabinieri e se non ritenga di intervenire immediatamente presso i competenti comandi superiori dell'Arma per evitare un provvedimento inopportuno e soprattutto dannoso nei confronti di Randazzo e di molti comuni vicini.

(4-06616)

SANTAGATI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere il numero complessivo delle licenze di esportazione rilasciate nel corrente anno per la Nigeria e per conoscere l'elenco nominativo di tutte le ditte che ne hanno usufruito, con l'esclusione soltanto dei nominativi che non possono essere resi di pubblica ragione, perché beneficiari di licenze coperte da segreto militare.

(4-06617)

MANCINI VINCENZO. — *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere se ed entro quali termini si intende dare finalmente concreta attuazione al Regolamento organico del personale della CRI approvato fin dal 1965, tenuto conto della incresciosa e pesante situazione determinatasi per i dipendenti della CRI stessa, nei confronti dei quali, raggiunti o superati nel frattempo i richiesti requisiti di anzianità, non è stata finora operata l'applicazione dei coefficienti corrispondenti, essendo, nella quasi totalità, rimasti bloccati alle qualifiche iniziali;

per sapere se siano informati che, in dipendenza della mancata copertura dei posti previsti in organico, per assicurare i servizi si è costretti, con carattere di continuità, al di là del necessario periodo di tirocinio o di pratica per l'addestramento, ad avvalersi dell'opera delle allieve o comunque di personale assunto come straordinario e con contratto a termine, senza alcuna possibilità per molti di futuro inquadramento nei ruoli per difetto del richiesto titolo di studio;

per conoscere, infine, in relazione a ciò, quali urgenti iniziative intendano assumere per risolvere la situazione innanzi prospettata, onde rispondere alle legittime attese della categoria interessata e contribuire alla normalizzazione di un servizio così importante.

(4-06618)

SCIPIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere il numero delle dichiarazioni di attuabilità ed utilità dei piani di trasformazione agraria rilasciate dall'ispettorato agrario compartimentale di Pescara a partire dal 1° gennaio 1967, la data del rilascio, i nominativi delle aziende alle quali sono state rilasciate, la indicazione della località ove si trovano i terreni interessati alla trasformazione e la loro estensione.

(4-06619)

DI NARDO RAFFAELE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi della ritardata approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL concernente la corresponsione dell'indennità ospedaliera al personale dei centri traumatologici dell'istituto.

(4-06620)

FIGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del provvedimento adottato dalla preside della scuola media statale di Sondalo (Sondrio) la quale ha rimandato ad ottobre in tutte le materie 12 alunni, abbassando loro un voto in condotta, a causa di un furto commesso alcuni mesi or sono da sconosciuti in un laboratorio della scuola stessa.

Se non ritenga di dover intervenire affinché tale provvedimento venga revocato, sia in considerazione della sua ingiustificabile gravità, sia per tranquillizzare i genitori degli alunni colpiti, i quali, peraltro, hanno già annunciato che ricorreranno al provveditorato agli studi.

(4-06621)

CAMBA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza che è tuttora in corso in Roma un congresso dei funzionari direttivi degli istituti di prevenzione e di pena sul tema « Per un'amministrazione penitenziaria moderna ed efficiente » e se data l'importanza dell'argomento nell'attuale realtà della grave crisi delle istituzioni in oggetto abbia ritenuto di presenziare ai lavori o comunque di conoscere il contenuto degli stessi convocando una delegazione dei funzionari riuniti al predetto congresso.

(4-06622)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza dei gravi danni provocati dal nubifragio abbattutosi nei giorni scorsi sulle campagne della provincia di Siena e quali immediate misure intenda adottare al fine di accogliere le richieste dei contadini danneggiati in attesa dei provvedimenti per la costituzione del fondo di solidarietà nazionale.

(3-01682)

« ZUCCHINI, AVOLIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere il suo atteggiamento sulla grave situazione esistente alla facoltà d'ingegneria del Politecnico di Milano. In particolare l'interrogante chiede di sapere:

1) se è vero che il Ministro, nel corso di una serie di incontri coi rappresentanti del consiglio di facoltà e coi rappresentanti degli studenti, sia arrivato a mettere d'accordo le parti su una soluzione di compromesso e quale esattamente sia stata tale soluzione. Un chiarimento formale del Ministro si rende in questo momento indispensabile poiché ciascuna delle due parti dà dell'accordo raggiunto con la mediazione del Ministro una interpretazione radicalmente diversa;

2) se è vero che il rettore del Politecnico abbia chiesto ripetutamente, ai primi di giugno 1969, l'intervento della polizia nell'università, e una prima volta di sua personale iniziativa e una seconda d'accordo col preside della facoltà d'ingegneria, senza interpellare in nessuno dei due casi il Senato accademico, come le norme tassativamente prescrivono;

3) quale atteggiamento il Ministro intenda assumere di fronte al rigetto completo delle richieste degli studenti, annunciato dal preside della facoltà in data 17 giugno 1969, dopo le assicurazioni dal Ministro stesso ottenute in senso completamente opposto;

4) quale atteggiamento il Ministro intenda assumere di fronte all'incombente pericolo (esplicitamente minacciato dalle autorità accademiche) d'invalidare l'anno accademico;

5) se il Ministro — vista la posizione assurdamente intransigente del rettore e del

preside di facoltà, in contrasto con gran parte del corpo insegnante, e viste le violazioni da essi commesse di cui al punto 2) — non intenda destituirli dai rispettivi incarichi.

(3-01683)

« SCALFARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei trasporti e aviazione civile e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti hanno adottato o intendono adottare in relazione al grave disastro ferroviario avvenuto in Sicilia, e in particolare di conoscere se, in riferimento a ciò, non intendono rivedere in sede CIPE le priorità degli interventi nel settore ferroviario, riconoscendo la precedenza assoluta, come richiesto dal gruppo del PRI alla Camera, di esigenze relative all'ammodernamento ed al rafforzamento della rete ferroviaria siciliana e meridionale.

(3-01684)

« GUNNELLA, COMPAGNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere — in considerazione della profonda crisi dell'industria del cappello in Italia ed in particolare a Monza dove esistono aziende produttrici di campane e cappelli di feltro di pelo che versano in una crisi accentuata in questi ultimi tempi come anche in provincia di Arezzo Montevarchi e località minori — quali provvedimenti i Ministri competenti intendono adottare a favore di tutto il settore in questione, per i richiesti interventi finanziari e per la Cassa integrazione salari, per potenziare il mercato interno e la tradizionale esportazione dei feltri da uomo e da donna, per garantire alle imprese la produzione, per assicurare in campo sociale stabilità di occupazione alle maestranze e consentire alle ditte costi di produzione concorrenziali sul mercato mondiale.

(3-01685)

« LONGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze per conoscere i provvedimenti urgenti che si intendono adottare per risolvere il problema della sistemazione dei copisti delle conservatorie dei registri ipotecari in sciopero da oltre 40 giorni per rivendicare l'inquadramento nei ruoli degli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

straordinari dell'amministrazione dello Stato e porre così fine all'indegno sfruttamento al quale sono sottoposti da parte dei conservatori dei registri immobiliari.

(3-01686) « RAUCCI, CESARONI, FREGONESE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale per conoscere quali urgenti iniziative intendano adottare per scongiurare l'aggravarsi della situazione determinatasi con l'occupazione da parte delle maestranze degli stabilimenti della SAFOG e della Nuova San Giorgio di Gorizia, avvenuta lunedì 16 giugno 1969.

« Gli interroganti rilevano che la perdurante situazione di precarietà che già sussisteva quando le due aziende formavano un unico complesso, ha subito un ulteriore aggravamento per effetto di una azione di smobilitazione dovuta alle difficoltà di collocamento sui mercati dell'attuale prodotto e alla mancata tempestiva ricerca di produzioni sostitutive, senza inoltre tenere nella considerazione dovuta l'aspetto sociale.

« Gli interroganti ricordano inoltre come la delicata situazione economica della città di Gorizia richieda una immediata iniziativa da parte degli organi di Governo, volta a restituire la tranquillità, necessaria ad una proficua attività, ai lavoratori goriziani, aderendo alle rivendicazioni di carattere salariale e normativo, nonché assicurando il futuro produttivo della Nuova San Giorgio.

(3-01687) « MAROCCO, BELCI, BOLOGNA, BRESSANI, FIOROT ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e del commercio con l'estero, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi — a seguito della ammissione di televisioni straniere nel tribunale di Ascoli Piceno durante il processo dei vini, denunciata dall'onorevole Tozzi Condivi — e per la tutela dei sovrani diritti del Parlamento disattesi dalla richiesta del deferimento del deputato stesso alla autorità giudiziaria; e per la tutela del buon nome dei vini italiani avendo avuta notizia che sui mercati stranieri, abituali nostri acquirenti, fino alla lontana Hong-Kong, la informazione è stata abilmente sfruttata dalla concorrenza straniera.

« È noto come le autorità governative, valorosi tecnici e il Comitato nazionale per il

riconoscimento dei vini di origine, facciano sforzi notevoli per l'applicazione delle leggi fondamentali rivolte alla disciplina e alla valorizzazione all'interno e all'estero del nostro vino che non ha nulla da invidiare alle produzioni degli altri Paesi.

(3-01688) « PREARO, STELLA, TRAVERSA, CORÀ, BALASSO, BALDI, AMADEO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere:

1) se sono a conoscenza delle manifestazioni di protesta effettuate nelle scorse settimane dai 1300 "quotisti" delle terre "Bosco Grande o Selvaggio" del comune di Rosomo, contro la decisione ministeriale di restituire al commissariato degli usi civici di Catanzaro, in data 22 marzo 1969, gli atti relativi alla legittimazione da parte dei contadini, per la revisione dei canoni, in rapporto a valori rispondenti all'attuale realtà del locale mercato immobiliare, "perché i canoni determinati dal perito istruttore demaniale sono apparsi alquanto bassi" e perché l'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria ha prospettato tale opportunità;

2) se sono informati che le terre cui trattasi quando sono state occupate dai braccianti, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, erano completamente boschi con cespugli e piante selvatiche, e soltanto la grande passione e gli immensi sacrifici dei lavoratori hanno potuto rendere coltivabile quei terreni, per cui sarebbe profondamente ingiusto determinare i canoni di legittimazione sulla base dei lavori attuali di mercato;

3) se sono a conoscenza che ogni assegnatario, secondo le proprie possibilità economiche, ha provveduto nel corso di questo ventennio ad apportare notevoli innovazioni colturali ed agrarie con l'impianto di colture arboree e la costruzione di impianti irrigui e di case rurali, che hanno capovolto completamente la condizione della terra appena disodata;

4) se non ritengano, premesso quanto sopra, provvedere sollecitamente alla legittimazione delle terre per il canone già determinato tenendo conto che esso è superiore al valore della terra all'atto dell'occupazione da parte dei braccianti, per permettere ai contadini di poter realizzare le necessarie trasformazioni agrarie onde garantire un miglioramento del reddito dei contadini ad un contributo deter-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

minante allo sviluppo dell'economia agricola della Piana di Rosarno.

« Gli interroganti rilevano che ogni ulteriore ritardo della legittimazione favorirà la politica dei grossi agrari, tendente ad eliminare l'azienda diretto-coltivatrice.

(3-01689) « TRIPODI GIROLAMO, FIUMANÒ ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'atteggiamento del Governo in ordine ai problemi riguardanti l'amministrazione dei lavori pubblici, posti in luce anche dalle recenti agitazioni dei tecnici del genio civile e del personale di vario ordine e grado del Ministero e dei provveditorati alle opere pubbliche.

« L'interrogante, in particolare, considerato che la politica di programmazione ha imposto alla pubblica amministrazione l'assunzione di compiti nuovi e di grande entità, relativi soprattutto alla pianificazione territoriale ed alla difesa e conservazione del suolo, compiti che condizionano il realizzarsi degli obiettivi stessi proposti dal Piano economico nazionale;

considerato inoltre che tali compiti rientrano fra le funzioni specifiche del Ministero dei lavori pubblici e che non possono essere disgiunti dalle funzioni di studio e di coordinamento delle attività comunque attinenti all'uso del territorio, anche per quanto riguarda la regolamentazione delle attività costruttive sul piano tecnico ed urbanistico;

chiede di conoscere:

a) se si intenda realizzare tali obiettivi attraverso le rinnovate strutture dello Stato o se viceversa si intenda, in modo del tutto arbitrario, sostituire a queste, Enti ed organismi in qualche modo sottratti al controllo diretto del Parlamento e degli istituti elettivi;

b) se, come si auspica, i compiti sopra indicati debbano rimanere affidati alla competenza diretta della pubblica amministrazione, non si ritenga indispensabile ed urgente procedere alla profonda e radicale trasformazione delle strutture del Ministero dei lavori pubblici, oggi assolutamente arcaiche ed inadeguate;

c) se, pur considerata la necessità di intervenire con particolare urgenza in alcuni settori prioritari, non si ritenga necessario riferire i singoli provvedimenti in un quadro organico ed unitario di riforma del Ministero dei lavori pubblici;

d) se la delega concessa al Governo in ordine alla riforma della pubblica amministrazione consenta il conseguimento degli obiettivi summenzionati o se sia necessario prevedere nuovi — anche autonomi — strumenti, per quanto riguarda soprattutto la regolamentazione sul piano normativo e retributivo delle attività e delle responsabilità che fanno capo al personale del Ministero dei lavori pubblici, specie alle categorie dei tecnici, e di cui le recenti agitazioni del personale hanno dimostrato la gravità.

(3-01690)

« ACHILLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere gli intendimenti del Governo in merito alla agitazione dei cancellieri e segretari giudiziari che dal 3 giugno si astengono dal lavoro o applicano integralmente le disposizioni dei codici di procedura, provocando la paralisi dell'attività giudiziaria e dando una palese dimostrazione dell'inefficienza dell'attuale organizzazione della giustizia.

(3-01691)

« MONACO ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere — visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, n. 1563, " Modifiche allo statuto dell'università cattolica del Sacro Cuore di Milano " con cui si autorizza la istituzione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (con il biennio propedeutico di ingegneria) di detta università con sede in Brescia — quali siano stati i motivi che hanno consigliato a proporre dette modificazioni e, in particolare, di che natura sia la " particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte ", di cui si fa cenno nel preambolo del decreto del Presidente della Repubblica citato.

« A giudizio degli interpellanti tale autorizzazione è in contrasto persino con i principi e gli indirizzi di riordinamento degli studi e di programmazione degli insediamenti universitari del disegno di legge governativo n. 612 in discussione al Senato. Allo stesso tempo essa contraddice sia il voto espresso dal CRPE della Lombardia il 14 dicembre 1968 in cui si afferma che " in attuazione di quanto previsto dal piano di sviluppo regionale per la collocazione di un nuovo

centro universitario nella Lombardia orientale, possa essere appoggiata l'iniziativa per la creazione di un nuovo ateneo di Stato a Brescia con carattere residenziale " sia le iniziative - pur assai discutibili a parere degli interpellanti - dell'amministrazione provinciale e del comune di Brescia per l'istituzione di una " università libera " con le facoltà di ingegneria meccanica, medicina e scienze economiche (atteso che, quanto meno, l'istituzione della facoltà di ingegneria meccanica verrebbe di fatto a essere impedita dalla citata autorizzazione).

« Nè a giudizio degli interpellanti l'autorizzazione può essere giustificata con la situazione di fatto esistente in Lombardia e, in particolare, con la presenza a Brescia da quattro anni di una facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore, anche in considerazione del fatto che - a nozione degli interpellanti - non risulta che l'istituzione di detta facoltà sia stata fino ad oggi riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere quali misure urgenti intenda adottare il Ministro per orientare la soluzione dei problemi universitari della Lombardia nel senso indicato più volte dal CRPE.

(2-00305) « TERRAROLI, RAICICH, GIANNANTONI, MATTALIA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto ad emanare il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968. n. 1563 concernente " Modifi-

cazioni allo statuto dell'Università cattolica di Milano " con cui si autorizza la istituzione da parte di detta università delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con biennio propedeutico di ingegneria a Brescia. Gli interpellanti chiedono di conoscere le ragioni che hanno consigliato le predette modificazioni.

« Il contenuto del decreto in questione infatti è in contrasto sia con i principi e gli indirizzi di riordinamento degli studi e di programmazione degli insediamenti universitari contenuti nel disegno di legge governativo in discussione al Senato, sia con il voto espresso dal Comitato regionale della programmazione economica della Lombardia in cui si afferma che nel quadro dello sviluppo regionale possa essere appoggiata l'iniziativa per la creazione di un nuovo ateneo di Stato per la Lombardia orientale a Brescia.

« Il precitato decreto contrasta inoltre con le iniziative dell'amministrazione provinciale e del comune di Brescia per l'istituzione di una " università libera " con facoltà di ingegneria meccanica, medicina e scienze economiche.

« Gli interpellanti chiedono infine di conoscere quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro per orientare la soluzione dei problemi universitari della Lombardia nel senso indicato dal Comitato regionale della programmazione economica.

(2-00306) « PASSONI, CANESTRI, LATTANZI, ALINI ».